

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA. SS. nn. 601, 711,
1171 e 1198 in materia
di professione forense**

febbraio 2009
n. 99



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali sulla giustizia e sulla
cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: ----- -
Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso _3503
Reggente ufficio: A. Sansò _3435
S. Marci _3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581
Silvia Ferrari _2103
Simone Bonanni _2932
Luciana Stendardi _2928
Michela Mercuri _3481
Domenico Argondizzo _2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057
Letizia Formosa _2135
Anna Henrici _3696
Gianluca Polverari _3567
Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA. SS. nn. 601, 711,
1171 e 1198 in materia
di professione forense**

febbraio 2009
n. 99

a cura di: S. Marci

INDICE

PREMESSA	1
PARTE I - SINTESI DEGLI AA. SS. NN. 711, 1198, 601 E 1171	3
1. SINTESI DEI PROVVEDIMENTI	5
1.1. L'A.S. 711 e l'A.S. 1198	5
1.2. L'A.S. 601	7
1.3. L'A.S. 1171	8
PARTE II - DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE FORENSE IN ALCUNI PAESI STRANIERI E NELL'UNIONE EUROPEA.....	9
2. INGHILTERRA E GALLES.....	11
2.1. Il tipo di attività svolta.....	11
2.2. Gli organi professionali	12
2.3. L'accesso alla professione.....	13
2.4. L'aggiornamento professionale.....	14
2.5. Lo svolgimento della professione in forma associata	14
2.6. La remunerazione	14
2.7. La pubblicità	15
2.8. Il procedimento disciplinare	16
2.9. I controlli esterni sull'esercizio delle professioni legali	17
2.10. Prospettive di riforma (<i>The Legal Services Bill</i>)	17
3. SPAGNA	19
3.1. Gli organi professionali	19
3.2. L'accesso alla professione.....	20
3.3. Lo svolgimento della professione di avvocato alle dipendenze di uno studio legale.....	20
3.4. Lo svolgimento della professione in forma associata	21
3.5. Gli onorari.....	22
3.6. La pubblicità	22
3.7. Il procedimento disciplinare	23
4. FRANCIA	25
4.1. Gli organi professionali	25
4.2. L'accesso alla professione	26
4.3. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori	28
4.4. L'aggiornamento professionale.....	28
4.5. Le modalità di esercizio della professione	29

4.6. La pubblicità	29
4.7. Le tariffe professionali.....	29
4.8. Il procedimento disciplinare	30
4.9. L'assicurazione per la responsabilità civile	31
5. GERMANIA	33
5.1. Gli organi professionali	33
5.2. L'accesso alla professione	34
5.2.1. La formazione.....	35
5.2.2. L'abilitazione.....	36
5.3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori	37
5.4. Modalità di esercizio della professione	37
5.5. La pubblicità	38
5.6. Le tariffe professionali.....	38
5.7. Il procedimento disciplinare	39
6. LA PROFESSIONE FORENSE NELL'UNIONE EUROPEA.....	41
6.1. Il quadro normativo	41
6.2. La giurisprudenza comunitaria	44
6.2.1. Associazioni professionali multidisciplinari	45
6.2.2. Tariffe professionali	46
6.3. Le posizioni della Commissione e del Parlamento europeo	49
PARTE III - SCHEDE DI LETTURA DEGLI AA. SS. NN. 711 E 1198.....	53
7. DISPOSIZIONI GENERALI.....	55
7.1. Le funzioni dell'avvocato	58
7.2. La deontologia	59
7.3. Il segreto professionale.....	60
7.4. Il domicilio	60
7.5. L'impegno solenne.....	61
7.6. Il titolo di avvocato.....	61
7.7. Le specializzazioni	62
7.8. La pubblicità	63
7.9. L'assicurazione per la responsabilità civile	66
7.10. Il mandato professionale.....	67
7.11. Le sostituzioni e le collaborazioni	67
8. ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ TRA AVVOCATI.....	69
9. TARIFFE PROFESSIONALI	73
9.1. Il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del decreto Bersani	73

9.2. Il decreto Bersani.....	74
9.3. L'A.S. 711	76
9.4. L'A.S. 1198	78
10. ALBI, ELENCHI E REGISTRI.....	81
10.1.La tenuta degli albi, elenchi e registri	81
10.2.L'iscrizione all'albo degli avvocati	82
10.3.La cancellazione	85
10.4.Le incompatibilità e le cause di sospensione.....	86
10.5.L'obbligo di esercitare la professione in modo continuativo ed effettivo	88
10.6.Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori	90
10.7.Gli avvocati degli enti pubblici	92
11. ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI	93
11.1.L'ordine forense	93
11.2.Gli ordini circondariali forensi	94
11.3.Il Consiglio nazionale forense (CNF)	98
11.4.Il Capo III del Titolo III dei due disegni di legge	100
12. LA FORMAZIONE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE	103
12.1.I rapporti con l'Università.....	103
12.2.Il tirocinio	104
12.2.1. Accesso al tirocinio	104
12.2.2. Durata del tirocinio e sua articolazione.....	105
12.2.3. Vicende del tirocinio	107
12.2.4. Diritti e doveri dei praticanti avvocati.....	109
12.2.5. Abilitazione al patrocinio	111
12.2.6. Frequenza di corsi di formazione	112
12.2.7. Certificato di compiuta pratica	116
12.3.L'esame di abilitazione	117
12.3.1. Disposizioni generali.....	117
12.3.2. Le commissioni esaminatrici.....	118
12.3.3. La preselezione informatica	121
12.3.4. Le prove scritte	121
12.3.5. Le prove orali	123
12.3.6. Conoscenza delle lingue straniere	124
12.3.7. Il certificato d'esame.....	124
12.4.La formazione permanente	125
13. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	126
13.1.La competenza.....	126
13.2.Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare.....	128

13.3. Il procedimento disciplinare	128
13.4. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio	130
13.5. Contenuto della decisione e sanzioni	131
13.6. Impugnazioni	131
13.7. Esecuzione	132
13.8. Rapporto con il processo penale.....	132
13.9. Riapertura del procedimento disciplinare.....	133
13.10. Poteri ispettivi del CNF	133
PARTE IV - TABELLE DELLE CORRISPONDENZE TRA L'A.S. 711 E L'A.S. 1198	135
14. TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA L'A.S. 711 E L'A.S. 1198	137
PARTE V - PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VIGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FORENSE	141
15. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VIGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FORENSE	143

PREMESSA

L'A.S. 601, recante "*Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*" (Giuliano), è stato presentato al Senato della Repubblica il 21 maggio 2008; annunciato nella seduta antimeridiana n. 6 del 21 maggio 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 25 giugno 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali) e 7^a (Pubblica istruzione).

L'A.S. 711, recante "*Disciplina dell'ordinamento della professione forense*" (Casson e altri), è stato presentato al Senato della Repubblica il 29 maggio 2008; annunciato nella seduta antimeridiana n. 11 del 29 maggio 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 24 settembre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubblica istruzione), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro) e 14^a (Unione europea).

L'A.S. 1171, recante "*Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*" (Bianchi e altri), è stato presentato al Senato della Repubblica il 31 ottobre 2008; annunciato nella seduta pomeridiana n. 84 del 4 novembre 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 18 novembre 2008, con parere della commissione 1^a (Affari costituzionali).

L'A.S. 1198, recante "*Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*" (Mugnai), è stato presentato al Senato della Repubblica l'11 novembre 2008; annunciato nella seduta antimeridiana n. 89 del 12 novembre 2008 e assegnato alla 2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente il 16 dicembre 2008, con pareri delle commissioni 1^a (Affari costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubblica istruzione) e 10^a (Industria).

* * *

Il presente *dossier* si articola in cinque parti.

La prima parte espone sinteticamente le principali novità contenute nei disegni di legge in esame.

La seconda parte fornisce un'illustrazione della disciplina dell'ordinamento forense in Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Le schede in questione sono tratte dal *dossier* del Servizio studi n. 242 della XV legislatura e sono aggiornate al gennaio 2008. La prima parte include inoltre una scheda su legislazione comunitaria e giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee in

materia di professione di avvocato, che tiene invece conto delle novità giurisprudenziali intervenute nel corso del 2008.

La terza parte contiene le schede di lettura dei disegni di legge in esame, suddivise per argomenti.

La quarta parte contiene una tabella delle corrispondenze tra le disposizioni dell'A.S. 711 e quelle dell'A.S. 1198, assunti in specifica considerazione in quanto particolarmente articolati.

La quinta parte, infine, reca l'elencazione dei principali provvedimenti vigenti in materia di ordinamento forense.

PARTE I
SINTESI DEGLI AA. SS. NN. 711, 1198, 601 E 1171

1. SINTESI DEI PROVVEDIMENTI

Dei quattro disegni di legge in esame, due (A.S. 711 e A.S. 1198) prevedono una rivisitazione complessiva dell'ordinamento forense, mentre i restanti due affrontano profili specifici dell'esercizio della professione di avvocato. In particolare l'A.S. 601 è circoscritto all'esercizio della pratica forense, mentre l'A.S. 1171 riguarda l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.

1.1. L'A.S. 711 e l'A.S. 1198

Preliminarmente, si ricorda che l'A.S. 711 riproduce un disegno di legge della scorsa legislatura (A.S. 963, Sen. Calvi e altri), il cui esame ebbe inizio presso la 2^a Commissione del Senato ma non giunse a termine, a causa della fine anticipata della legislatura.

L'A.S. 711 e l'A.S. 1198, sebbene diversi, presentano una struttura simile. Entrambi sono infatti molto articolati (rispettivamente 76 e 65 articoli) e constano di un Titolo I, dedicato alle disposizioni generali; un Titolo II, riguardante gli albi, gli elenchi e i registri; un Titolo III, concernente gli organi e le funzioni degli ordini forensi; un Titolo IV, relativo all'accesso alla professione, e un Titolo V, in materia di procedimento disciplinare. Il solo A.S. 1198 ha infine un Titolo VI, recante delega al Governo e disposizioni transitorie (il raffronto tra le disposizioni dei due disegni di legge in questione è agevolato dalla tavola contenuta nella quarta parte del presente *dossier*).

Entrambi i disegni di legge ribadiscono l'attualità e la centralità dei principi di libertà e autonomia nell'esercizio della professione forense, nella doppia accezione di libertà e autonomia del singolo avvocato e degli organi rappresentativi dell'Avvocatura, la cui sfera di autonomia viene ampliata (in particolare dall'A.S. 1198). A tal proposito, la relazione illustrativa dell'A.S. 1198 contrappone la disciplina della professione forense alle varie proposte che si sono susseguite nel recente passato in materia di riforma generale delle professioni. Mentre queste ultime sono state ispirate a valorizzare i principi di libertà di concorrenza e di accesso, la relazione sostiene che, con riferimento ai servizi legali, l'interesse pubblico sarebbe maggiormente soddisfatto da una disciplina volta ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei componenti il ceto forense, con l'obiettivo di garantirne la qualità dei servizi resi.

I disegni di legge in esame presentano dunque un approccio sostanzialmente differente da quello dell'ultimo intervento normativo che ha interessato (anche) l'Avvocatura. Il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (c.d. decreto Bersani) ha infatti rimosso alcune limitazioni relative alla fissazione di prezzi minimi per le prestazioni professionali, al divieto di pubblicizzare i servizi offerti, al divieto di svolgere pratiche multidisciplinari, ritenendo che non fossero giustificate dal

perseguimento di un interesse generale e che costituissero un potenziale disincentivo alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo da parte dei professionisti e alla libera scelta da parte dei consumatori.

I disegni di legge in esame sottolineano l'assoluta necessità di migliorare la professionalità degli avvocati e si prefiggono come obiettivi quelli di (1) ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati; (2) far sì che alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo una adeguata formazione permanente; (3) prescrivere come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione forense da parte degli iscritti agli albi.

Infine, entrambe i disegni di legge delegano il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento forense.

Entrando maggiormente nel dettaglio, scorrendo i due disegni di legge possono essere segnalate, tra le altre, le seguenti novità.

Viene affermata esplicitamente la competenza del Consiglio nazionale forense, già esercitata nei fatti, ad adottare le norme deontologiche, delle quali si prevede un periodico aggiornamento (articolo 3).

Per quanto riguarda l'esercizio della professione in forma collettiva, come già previsto dal decreto Bersani, si conferma che le associazioni e le società possano essere anche multidisciplinari, ma viene attribuito al CNF il potere di scegliere le categorie di professionisti ritenute "compatibili" con la professione legale (articolo 4).

Viene introdotto il riconoscimento legislativo delle specializzazioni (articolo 8).

Si conferisce fondamento normativo all'obbligo di formazione permanente, già presente nell'ordinamento professionale (articolo 10).

Viene introdotto l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione (articolo 11).

Si ritorna sulla disciplina degli onorari, reintroducendo - con modalità ed estensione diverse nei due disegni di legge - i minimi tariffari e il divieto del c.d. patto di quota-lite, che erano stati aboliti dal decreto Bersani (articolo 12).

I due disegni di legge contengono poi una serie di disposizioni che regolamentano in maniera più rigida l'accesso alla professione.

Con riferimento alla tematica della formazione iniziale, l'A.S. 1198 prevede infatti un *test* preliminare obbligatorio per l'iscrizione al registro dei praticanti (articolo 41, comma 2), al quale segue un tirocinio della durata di 24 mesi (ossia la durata attuale), che si compone sia della pratica presso uno studio legale sia della frequenza obbligatoria di corsi di formazione tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi (articolo 42). L'A.S. 711 prevede invece che la frequenza di corsi integrativi professionali sia facoltativa, ma che essa determini l'esenzione dalla preselezione informatica in sede di esame di abilitazione e la riduzione a 24 mesi della durata del tirocinio, che in caso di mancata frequenza dei corsi sarebbe invece di 30 mesi. Tale disegno di legge prevede inoltre che

parte del tirocinio professionale possa essere svolta presso uffici giudiziari (articoli 44 e 52).

Per quanto riguarda l'esame di abilitazione, come si è anticipato, entrambi i disegni di legge prevedono, tra le altre cose, l'introduzione della preselezione informatica (articolo 58 dell'A.S. 711 e art. 45 dell'A.S. 1198).

Entrambi i disegni di legge introducono limiti di età. L'A.S. 711 prevede che possa essere iscritto al registro dei praticanti solo chi non ha ancora compiuto 37 anni (articolo 44, comma 4) e all'albo degli avvocati solo chi non ha ancora compiuto 40 anni (articolo 16, comma 1, lettera g)). L'A.S. 1198 subordina l'ammissione all'esame di abilitazione al fatto di non avere ancora compiuto 50 anni (articolo 44, comma 1).

Entrambi prevedono inoltre che l'iscrizione all'albo degli avvocati debba avvenire entro cinque anni dal superamento dell'esame di abilitazione (articolo 16 dell'A.S. 711 e articolo 15 dell'A.S. 1198).

La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo (articolo 22 dell'A.S. 711 e articolo 19 dell'A.S. 1198).

Viene ristretto l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. L'A.S. 711 aumenta - da 12 a 20 - il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame (articolo 23). L'A.S. 1198, al contrario, riduce tale lasso di tempo da 12 a 10 anni, ma elimina l'automatismo dell'iscrizione. In questo caso, infatti, sarà necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'Avvocatura del CNF, che dovrà essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso CNF (articolo 20).

Per quanto riguarda il procedimento disciplinare, entrambi i disegni di legge, tra le altre cose, sottraggono la competenza al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista nei confronti del quale si procede è iscritto. L'A.S. 711, infatti, attribuisce il potere disciplinare a Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da membri eletti dai Consigli dell'ordine compresi nel distretto (articolo 63). Analogamente, l'A.S. 1198 prevede che la funzione disciplinare sia esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello (articolo 50).

1.2. L'A.S. 601

Come è già stato anticipato, l'**A.S. 601** è circoscritto alla disciplina della pratica forense. Anch'esso riproduce un disegno di legge esaminato dalla 2^a Commissione del Senato nella scorsa legislatura, l'A.S. 1273.

Esso si ispira a principi opposti rispetto a quelli posti a base dei due disegni di legge esaminati finora. Esso si prefigge infatti di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni.

A tal fine, esso riduce la durata della pratica forense dagli attuali due anni a 12 mesi. Esso prevede inoltre che i primi sei mesi della pratica possano essere svolti già durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari (mentre attualmente l'iscrizione al registro dei praticanti è subordinata al conseguimento della laurea).

1.3. L'A.S. 1171

L'A.S. 1171 introduce infine delle limitazioni allo svolgimento della professione forense durante il mandato parlamentare, allo scopo di evitare possibili conflitti tra le due attività.

In particolare, esso prevede che, nello svolgimento del mandato parlamentare, agli avvocati sia vietato compiere atti, direttamente o indirettamente per mezzo di associati o collaboratori, nei procedimenti penali per: delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro l'incolumità pubblica; delitti contro la fede pubblica; delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p..

PARTE II
DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE FORENSE IN ALCUNI
PAESI STRANIERI E NELL'UNIONE EUROPEA

2. INGHILTERRA E GALLES

La caratteristica fondamentale del mercato delle professioni legali in Inghilterra è la sua profonda articolazione.

In primo luogo, al contrario di quanto accade altrove, l'ordinamento inglese non riconosce il monopolio di tutti i servizi "legali" ad un'unica figura di avvocato, ma prevede una serie di professionisti, ognuno dei quali è specializzato in un particolare segmento dei servizi legali. I confini tra le varie professioni legali, tradizionalmente rigidi, sono stati progressivamente ridotti in un'ottica di liberalizzazione. Le principali carriere legali sono quella dei *solicitors* e quella dei *barristers*, di cui si darà conto nel seguito dell'esposizione. Altri servizi legali sono offerti dai *legal executives*, dai *patent agents*, dai *trade mark attorneys* nonché dai *licensed conveyancer*. Ad essi si affiancano infine i *notaries*.

In secondo luogo, il mercato inglese si caratterizza per la coesistenza di realtà professionali molto diverse l'una dall'altra. Accanto a grandi studi internazionali che impiegano centinaia di professionisti convivono studi professionali più "classici" con un solo professionista o pochi professionisti associati. Si tratta di un *trend* che riguarda ormai tutti gli ordinamenti, ma che assume una particolare rilevanza in Inghilterra, alla luce del rilievo di Londra quale piazza finanziaria e commerciale internazionale.

2.1. Il tipo di attività svolta

Le due principali figure di professionisti nel campo legale sono i *solicitors* ed i *barristers*.

Ai *solicitors*, che sono circa 100.000, era tradizionalmente riservato, nell'ambito dell'attività giudiziale, il ruolo di intermediario tra il cliente ed i *barristers* (che avevano invece il monopolio pressoché completo della rappresentanza del cliente in giudizio). Originariamente, infatti, il cliente non poteva mai rivolgersi direttamente al *barrister* e quest'ultimo riceveva l'incarico e le istruzioni dal *solicitor*. I *solicitors* potevano assumere direttamente la rappresentanza in giudizio solo presso alcune corti minori. Essi inoltre svolgevano e svolgono in larga parte attività di carattere stragiudiziale.

Progressivamente le differenze tra *solicitors* e *barristers* sono venute riducendosi.

Il *Courts and Legal Services Act 1990* ha previsto la possibilità per i *solicitors* di assumere la rappresentanza in giudizio presso alcune giurisdizioni superiori, un tempo monopolio dei *barristers*. Tale processo di avvicinamento delle due professioni è stato ulteriormente rafforzato dall'*Access to Justice Act 1999*.

Dal 2004, è consentito, a certe condizioni, il contatto diretto tra cliente e *barrister*.

2.2. Gli organi professionali

La professione di *solicitor* è disciplinata dal *Solicitors Act 1974*. L'ente professionale che riunisce i *solicitors* è la *Law Society*, alla quale la legge riconosce un potere regolamentare in materia di esercizio della professione, deontologia, procedimenti disciplinari, formazione e praticantato. La *Law Society* si occupa inoltre dei reclami avverso i *solicitors*, di questioni disciplinari e ha poteri certificatori.

Essa è governata da un Consiglio di 70 membri. Il Consiglio può delegare specifici compiti a commissioni, sottocommissioni o singoli membri.

La *Law Society* cura la tenuta dell'albo dei *solicitors* (*Roll of solicitors*). Al fine di esercitare la professione è necessario essere iscritti a tale albo e possedere la certificazione che attesti lo svolgimento dell'attività professionale.

Nel gennaio del 2007, la *Law Society* ha istituito la *Solicitors Regulation Authority* (SRA), che è succeduta alla *Law Society Regulation Board*. Essa ha in generale il compito di tutelare i consumatori, assicurando che i *solicitors* rispondano ad elevati standard professionali e intervenendo qualora si presentino situazioni di rischio. In particolare, la SRA: individua gli standard per l'ammissione alla professione; supervisiona l'attività di tutte le organizzazioni coinvolte nella formazione dei futuri *solicitors*; adotta il Codice deontologico (si veda il *Solicitors' Code of Conduct* entrato in vigore il 1 luglio 2007); cura la tenuta dell'albo; fornisce al pubblico informazioni sui *solicitors*; stabilisce gli standard di adeguamento professionale; esercita la vigilanza sui *solicitors*; quando ciò sia richiesto dall'esigenza di tutelare i consumatori, può disporre la chiusura di uno studio legale; deferisce i *solicitors* ad una commissione disciplinare indipendente (*Solicitors Disciplinary Tribunal*); gestisce un fondo di garanzia a favore dei clienti che abbiano sofferto pregiudizi economici per il fatto doloso o colposo di un *solicitor*.

In altri termini, la *Law Society* svolge una parte consistente dei propri poteri per il tramite di una autorità garante che assicura un maggior grado di indipendenza, anche in virtù della sua composizione (dei 16 membri, solo 9 sono *solicitors*).

Si ricorda, infine, che a livello locale esistono 121 *law societies* che sono però soggetti diversi e distinti dalla *Law Society* (unica titolare del potere disciplinare e di tenuta dell'albo) e che curano il raccordo tra quest'ultima e le comunità locali di professionisti.

Anche per quanto riguarda i *barristers*, si è registrata di recente una scissione tra le funzioni di rappresentanza della categoria, che sono rimaste in capo al *General Council of the Bar* (o *Bar Council*) e le funzioni regolatorie, attribuite, dal 2006, al *Bar Standards Board*, un soggetto del tutto indipendente dal *Bar Council* e presieduto da un soggetto che non svolge la professione di *barrister*.

2.3. L'accesso alla professione

Il percorso per divenire *solicitor* si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, è necessario avere conseguito la laurea in giurisprudenza di durata triennale. Sono ammessi alle fasi successive anche i laureati in una disciplina diversa dalla giurisprudenza, che abbiano affrontato con successo un corso integrativo di durata annuale per il conseguimento del *Common Professional Examination* (CPE). Coloro che abbiano compiuto i 25 anni possono sostenere il CPE solo qualora abbiano maturato una notevole esperienza o abbiano dimostrato una eccezionale abilità in un settore accademico, professionale, amministrativo o commerciale.

La fase di formazione teorico-pratica consiste nella frequenza di un corso di durata annuale, organizzato da varie istituzioni, denominato *Legal Practice Course* (LPC). Nel corso dell'LPC i futuri *solicitors* approfondiscono la conoscenza delle branche del diritto di loro interesse, con un taglio eminentemente pratico, volto a fornire loro anche gli strumenti necessari per affrontare un'udienza, gestire i clienti, redigere gli atti, ecc.. Nel corso dell'anno gli studenti vengono valutati sulla base di numerosi test. Prima dell'inizio dell'LPC, il futuro *solicitor* è tenuto ad iscriversi alla *Solicitors Regulation Authority*.

Infine vi è un praticantato biennale - retribuito - presso un *solicitor* che abbia almeno cinque anni di pratica professionale. Nel corso del biennio, il praticante deve inoltre affrontare ulteriori momenti formativi in materia individuate dalla *Law Society*, che possono riguardare, ad esempio, la capacità di comunicazione, la contabilità di uno studio legale, l'etica professionale.

Al termine del praticantato, il futuro *solicitor* dovrà richiedere l'ammissione all'albo e il rilascio del c.d. *practising certificate*.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento ai *solicitors*, anche il percorso per divenire *barrister* si articola in tre fasi: una accademica, una di formazione professionale teorico-pratica ed un praticantato.

Per quanto concerne la formazione accademica, questa è la stessa che viene richiesta per i *solicitors* (si veda sopra).

Prima dell'inizio della fase di formazione professionale, il futuro *barrister* deve iscriversi ad una delle quattro associazioni professionali chiamate *Inns of Court* (*Gray's Inn*, *Lincoln's Inn*, *Inner Temple* e *Middle Temple*). A questo punto egli

potrà frequentare il *Bar Vocational Course*, della durata di un anno (o due, se svolto part-time). Scopo di tale corso è quello di far sì che i futuri *barristers* acquisiscano le abilità e le conoscenze necessarie per affrontare il praticantato e la professione. Per abilità, si intendono, ad esempio, le tecniche di redazione dei pareri, la capacità di parlare davanti al giudice, le tecniche di mediazione, ecc.. Per conoscenze, si intende lo studio del diritto processuale (che normalmente non fa parte del curriculum universitario).

Infine, il futuro *barrister* dovrà svolgere un tirocinio (*pupillage*) presso un *barrister* della durata di 12 mesi. Nel secondo semestre, il praticante può, previa autorizzazione del suo tutore, iniziare a fornire i servizi legali.

2.4. L'aggiornamento professionale

Tutti i *solicitors* devono frequentare corsi di aggiornamento professionale obbligatori per una media di 16 ore per anno per tutto il corso della loro carriera. La mancata ottemperanza a tale obbligo può condurre ad un procedimento disciplinare.

I *barrister* sono tenuti a seguire programmi di aggiornamento professionale (*continuing professional development - CPD*).

Nei primi tre anni di pratica, i professionisti sono tenuti seguire un programma della durata di 45 ore. Successivamente, la durata è ridotta a 12 ore annue per tutto il resto della carriera.

2.5. Lo svolgimento della professione in forma associata

I *solicitors* possono svolgere l'attività sia in forma individuale che nell'ambito di strutture riconosciute dalla *Solicitors Regulation Authority* (*recognised bodies*). Quest'ultima conferisce il necessario riconoscimento alle persone giuridiche che assumono veste societaria (sia di persone che di capitali), ai sensi del *Companies Act 1985* o della normativa in materia di società europea, o di *limited liability partnership*, ai sensi dell'omonima legge del 2000.

L'amministrazione ed il controllo dei *recognised bodies* sono riservate agli avvocati.

I *barristers* esercitano la propria attività individualmente, anche quando condividono studi professionali chiamati "*chambers*".

Tutti i legali possono svolgere la propria attività come liberi professionisti o come lavoratori subordinati.

2.6. La remunerazione

L'onorario dei *solicitors* e dei *barristers* è liberamente contrattabile tra le parti.

In linea di massima, il calcolo viene effettuato su base oraria: in tal caso il legale ha una tariffa oraria che viene moltiplicata per il numero delle ore lavorate su un certo caso.

E' inoltre possibile che *solicitor* e cliente si accordino per la corresponsione di una *contingency fee*, che, ai sensi delle regole 2.04 e 24 del "*Solicitors' Code of Conduct*", consiste in qualsiasi tipo di accordo in cui il pagamento degli onorari del *solicitor* dipende dall'esito della controversia. In particolare, l'entità degli onorari corrisponde ad una percentuale del denaro che la parte abbia ottenuto in esito alla controversia. Tale tipo di accordo non può avere ad oggetto attività di tipo contenzioso (e non è quindi consentita ai *barristers*), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge o dalla *common law*. Si noti che dall'attività di tipo contenzioso sono sottratti numerosi procedimenti che in altri ordinamenti giuridici sarebbero invece considerati come giudiziali (ad esempio, procedimenti innanzi ai giudici del lavoro).

Una particolare categoria di *contingency fee* consentita dalla legge anche in materia contenziosa (ma esistono tuttavia alcune materia alle quali essa non è applicabile) è costituita dal *conditional fee agreement* (CFA), introdotta dall'art. 58 del *Courts and Legal Services Act 1990* (come modificato dall'art. 27 dell'*Access to Justice Act 1999*). Il motivo che ha condotto all'introduzione del CFA è stata la volontà di rendere la giustizia maggiormente accessibile a tutti quei soggetti che, pur non essendo in una posizione economica talmente precaria da avere diritto al patrocinio a spese dello Stato, erano restie ad agire in giudizio, per timore di doversi accollare, in caso di soccombenza, la parcella del proprio avvocato e la condanna alle spese in favore della controparte. In linea di massima, con il CFA (del quale esistono varie tipologie), la parte dovrà pagare il proprio *solicitor* solo in caso di vittoria. Al contrario, in caso di soccombenza la parte non sarà tenuta al pagamento o sarà tenuta ad un pagamento in misura ridotta. Il CFA differisce alla *contingency fee* in quanto la somma dovuta al *solicitor* (in caso di esito positivo della controversia) è calcolata, come accade ordinariamente, sulla base della quantità di lavoro / tempo lavorato dal *solicitor* per giungere a tale esito e non in percentuale alle somme recuperate.

2.7. La pubblicità

Ai sensi della regola n. 7 del "*Solicitors' Code of Conduct*" entrato in vigore il 1 luglio 2007, i *solicitors* sono liberi di pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità non sia fuorviante o incompleta e che sia rispettata tutta la normativa in materia di pubblicità in generale.

Vige invece il divieto di effettuare visite a domicilio o telefonate non precedentemente richieste dal consumatore.

Il Codice deontologico contiene poi una dettagliata disciplina della intestazione di tutta la corrispondenza del *solicitor*.

Anche i *barrister* sono liberi di pubblicizzare la propria attività, nei limiti posti dalla disciplina generale in materia di pubblicità. Tale pubblicità può includere: fotografie del *barrister*; indicazione degli onorari e delle modalità per il loro calcolo; descrizione dei servizi offerti dal *barrister*; informazioni su ogni caso trattato dal *barrister* (incluso il nome del cliente) qualora tali informazioni siano già divenute di pubblico dominio o vi sia comunque l'autorizzazione scritta del cliente a diffonderle.

La pubblicità non deve:

- essere fuorviante o incompleta;
- minare la fiducia del pubblico nella professione forense o nell'amministrazione della giustizia o arrecare comunque danno al decoro della professione;
- effettuare paragoni diretti o critiche di altri soggetti identificabili (che siano altri *barristers* o esponenti di altre professioni);
- includere informazioni sulla quantità di cause vinte dal *barrister*;
- manifestare la disponibilità a compiere atti che non siano conformi al codice deontologico;
- essere così frequente o invasiva da creare disturbo ai suoi destinatari.

2.8. Il procedimento disciplinare

Nel caso in cui un cliente non sia soddisfatto della qualità del servizio ricevuto o della entità della parcella, egli potrà presentare un reclamo al *Legal Complaints Service (LCS)*, un organo indipendente della *Law Society* al quale quest'ultima ha appunto delegato la gestione dei reclami.

L'LCS può promuovere un tentativo di conciliazione tra il *solicitor* e il cliente insoddisfatto. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non vada a buon fine, l'LCS può adottare una decisione formale, ad esempio chiedendo al *solicitor* di ridurre l'importo della parcella.

Nel caso in cui venga invece contestata al *solicitor* una infrazione delle regole di condotta professionale, la competenza a giudicare è del *Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT)*, una commissione indipendente composta da trenta membri nominati da un alto magistrato (il *Senior Judge* della *Chancery Division* della *High Court*, il c.d. *Master of the Rolls*). Due terzi dei componenti del tribunale sono *solicitors* che non rivestono alcun ruolo all'interno della *Law Society*, un terzo sono laici. L'SDT ha il potere di censurare, multare, sospendere dall'esercizio professionale o radiare dall'albo il *solicitor* ritenuto colpevole dell'infrazione contestatagli. La decisione è appellabile davanti alla *High Court*.

A seguito di lamentele da parte dei consumatori circa le modalità di gestione dei reclami da parte degli organi professionali a ciò preposti, nel febbraio del 2004, il Governo inglese ha nominato un nuovo *Legal Services Complaints*

Commissioner, la cui funzione è quella di collaborare con la *Law Society* al fine di migliorare la gestione dei reclami.

Il suddetto Commissario fissa gli standard di qualità e gli obiettivi che la *Law Society* deve raggiungere e può emanare raccomandazioni.

A tal fine, la *Law Society* deve elaborare dei piani che illustrino le azioni da intraprendere al fine di ottemperare alle indicazioni provenienti dal Commissario. Al Commissario è riconosciuto inoltre il potere di emanare sanzioni pecuniarie nei confronti della *Law Society*.

Per quanto riguarda i *barristers*, i reclami possono essere proposti al *Bar Standards Board*.

2.9. I controlli esterni sull'esercizio delle professioni legali

Al fine di verificare che gli organi professionali (di *solicitors*, *barristers* e altre professioni legali) preposti alla gestione dei reclami proposti dai clienti contro gli avvocati agiscano in maniera corretta, il *Courts and Legal Services Act 1990* ha istituito il *Legal Services Ombudsman*.

Qualora l'Ombudsman ritenga che un reclamo non è stato gestito in maniera soddisfacente, egli potrà: 1) raccomandare che il reclamo sia nuovamente istruito, in tutto o in parte; 2) criticare formalmente l'organo professionale; 3) disporre il risarcimento per il danno causato dall'organo professionale.

In casi eccezionali, l'Ombudsman può anche procedere a istruire direttamente il reclamo originario.

2.10. Prospettive di riforma (*The Legal Services Bill*)

E' in corso di esame presso la *House of Commons* un disegno di legge governativo di riforma complessiva della fornitura di servizi legali.

Il disegno di legge in questione è finalizzato a riordinare un settore che, come si è detto in precedenza, è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di enti esponenziali di interessi di categoria, enti regolatori, soggetti preposti alla gestione dei reclami. Tale finalità viene perseguita mediante l'istituzione di una autorità (il *Legal Services Board*) che ha il compito di supervisionare l'operato degli ordini professionali. Tale autorità è indipendente sia dal Governo che dalle professioni.

Il disegno di legge prevede inoltre la creazione di un unico soggetto indipendente (*Office for Legal Complaints*) per la gestione dei reclami proposti dal consumatore nei confronti di qualsiasi soggetto esercente una professione legale.

Sono infine proposte modifiche alle strutture associative/societarie, che puntano sulla multidisciplinarietà e sulla capacità di raccogliere investimenti sul mercato.

3. SPAGNA

Ai sensi dell'art. 542 della Ley Organica 6/1985 del 1 luglio 1985 sull'ordinamento giudiziario, l'avvocato (*abogado*) è il laureato in diritto che esercita professionalmente la difesa della parte in ogni tipo di procedimento o la consulenza e assistenza giuridica.

Il successivo art. 543 definisce invece il procuratore (*procurador*) come colui il quale assume la rappresentanza tecnica della parte in giudizio.

Analogamente a quanto si è visto con riferimento all'Inghilterra e al Galles, anche in Spagna si è affrontato un percorso di ripensamento della disciplina delle professioni forensi, che ha condotto alla recente adozione di importanti provvedimenti in materia di accesso alle professioni; di regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di uno studio legale e di esercizio collettivo della professione.

3.1. Gli organi professionali

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto generale dell'avvocatura spagnola (approvato dal decreto reale 658/2001 del 22 giugno 2001), gli organi esponenziali degli avvocati sono il Consiglio generale dell'avvocatura spagnola, i Consigli degli ordini degli avvocati e gli Ordini degli avvocati.

In Spagna sono presenti 83 Ordini degli avvocati che riuniscono un totale di 116.394 avvocati che esercitano la professione, ai quali si sommano altri 37.503 che non la esercitano¹.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto generale dell'avvocatura, le finalità degli Ordini degli Avvocati sono le seguenti:

- regolamentazione dell'esercizio della professione;
- rappresentazione dei soggetti che esercitano la professione;
- difesa dei diritti e interessi professionali degli avvocati;
- formazione professionale permanente degli avvocati;
- controllo deontologico e applicazione delle disposizioni in maniera disciplinare a garanzia della società;
- difesa dello Stato sociale e democratico proclamato dalla Costituzione e promozione e tutela dei diritti umani;
- collaborazione nel funzionamento, promozione e miglioramento dell'Amministrazione della Giustizia.

¹ I dati sono tratti dal sito del *Consejo General de la Abogacia España* e risalgono al 2 gennaio 2007.

Una struttura analoga è prevista dallo Statuto generale dei procuratori di tribunale di Spagna (regio decreto 1281/2002 del 5 dicembre 2002).

3.2. L'accesso alla professione

Attualmente al fine dell'iscrizione ad uno degli Ordini degli Avvocati o dei Procuratori, è sufficiente avere conseguito la laurea in giurisprudenza (art. 13 dello Statuto dell'avvocatura; art. 8 dello Statuto dei procuratori).

Tuttavia, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 34/2006 del 30 ottobre 2006 che riforma le procedure di accesso alla professione di avvocato e di procuratore.

A partire dal 2011, al fine di conseguire il titolo professionale di avvocato o di procuratore, sarà necessario, oltre alla laurea in giurisprudenza, affrontare un periodo di formazione professionale specializzata e superare un esame.

Per quanto riguarda la formazione professionale, questa consisterà nella frequenza di corsi organizzati da università o dalle scuole di pratica forense istituite dagli ordini professionali. Metà del contenuto formativo dei suddetti corsi dovrà consistere in attività pratica esterna svolta sotto la supervisione di un avvocato o di un procuratore che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni.

Al termine del processo formativo vi sarà una valutazione dell'idoneità professionale volta a verificare una formazione pratica sufficiente per lo svolgimento dell'attività professionale e la conoscenza delle norme deontologiche e professionali.

3.3. Lo svolgimento della professione di avvocato alle dipendenze di uno studio legale

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'avvocatura, l'esercizio individuale della professione di avvocato può avvenire per conto proprio, quando l'avvocato è titolare di uno studio legale, o per conto altrui, in veste di collaboratore di uno studio individuale o collettivo.

Il regio decreto 1331/2006 del 17 novembre 2006 ha disciplinato il rapporto di lavoro dell'avvocato alle dipendenze di uno studio legale. Il Governo ha dunque ritenuto opportuno normare una situazione che costituisce una delle moderne evoluzioni della professione forense a livello internazionale, ossia la posizione dell'avvocato che esercita la professione all'interno di uno studio legale con modalità analoghe a quelle che sono proprie del rapporto di lavoro subordinato (inserimento in una organizzazione gerarchica diretta da un altro soggetto che fa propri i frutti dell'attività del lavoratore verso la corresponsione di una retribuzione, necessità *de facto* di rispettare un orario di lavoro, riconoscimento di ferie pagate). Nonostante le somiglianze con il rapporto di lavoro subordinato, la posizione dell'avvocato presenta delle specificità che richiedono di essere

tenute nella dovuta considerazione. Alla luce del suo ruolo centrale nel garantire il diritto costituzionale alla difesa del cliente, all'avvocato deve comunque essere garantito un grado di autonomia (anche da eventuali direttive del datore di lavoro), indipendenza e flessibilità che non trova riscontro nello svolgimento di altre attività lavorative. Particolare importanza assumono poi nell'esercizio della professione di avvocato il rispetto degli obblighi di diligenza e confidenzialità e delle norme deontologiche in generale.

Il Governo spagnolo ha dunque inteso contemperare i suddetti interessi attraverso la configurazione di un contratto scritto a tempo determinato o a tempo indeterminato al quale si applicano alcune disposizioni dello Statuto dei lavoratori

3.4. Lo svolgimento della professione in forma associata

L'art. 28 dello Statuto dell'avvocatura del 2001 già prevedeva la possibilità per gli avvocati di svolgere la professione collettivamente, sotto qualsiasi forma prevista dall'ordinamento, compresa la forma societaria. Analoga previsione è contenuta nello Statuto dei procuratori.

Recentemente, il Parlamento spagnolo ha approvato la legge 2/2007 del 15 marzo 2007, in materia di società professionali.

La legge in questione permette che l'attività professionale venga svolta in forma societaria e consente l'adozione di qualsiasi veste societaria sia prevista dall'ordinamento giuridico spagnolo (dunque, la società potrà essere sia di persone che di capitali). Le società professionali devono avere come oggetto esclusivo lo svolgimento di attività professionali. In linea generale, sono consentite le società multidisciplinari, salvo che espresse disposizioni di legge o di regolamento non dichiarino l'incompatibilità di due particolari professioni.

A seconda del tipo di società prescelto, tre quarti del capitale e dei diritti di voto o del patrimonio e del numero dei soci dovranno appartenere a soci professionisti (persone fisiche che presentino i requisiti per lo svolgimento dell'attività in questione o società professionali).

Analogamente, dovranno essere soci professionisti tre quarti dei componenti degli organi di amministrazione della società.

Una serie di disposizioni particolari sono dettate per la società professionale costituita sotto forma di società di capitali (in particolar modo, per quanto riguarda la società professionale per azioni).

La legge in questione detta anche una disciplina della responsabilità patrimoniale della società professionale e dei professionisti, che si applica a tutti i casi di esercizio collettivo della professione (ossia in ogni caso in cui due o più professionisti esercitino insieme la professione), indipendentemente dal fatto che sia stata costituita una società.

3.5. Gli onorari

Gli onorari possono essere oggetto di contrattazione tra le parti e possono essere calcolati in misura fissa, periodica o oraria. Esistono criteri di liquidazione degli onorari approvati dai Collegi degli Avvocati, ma tali criteri hanno un valore orientativo e in quanto essi devono essere poi temperati con le circostanze del caso concreto (difficoltà affrontate, tempo dedicato alla questione, ecc.). Tali criteri devono invece essere utilizzati dal giudice in sede di condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Il patto di quota lite è vietato.

3.6. La pubblicità

Ai sensi dell'art. 7 del Codice deontologico, l'avvocato può pubblicizzare la propria attività, a condizione che la pubblicità sia dignitosa, veritiera e corretta e che rispetti la dignità della persona, la normativa in materia di pubblicità, concorrenza, concorrenza sleale e la disciplina deontologica nazionale e locale.

Viola il Codice deontologico la pubblicità che:

1) riveli direttamente o indirettamente fatti, dati o situazioni coperti da segreto professionale;

2) danneggi l'indipendenza dell'avvocato;

3) garantisca il conseguimento di risultati che in realtà non dipendono esclusivamente dalla attività dell'avvocato in questione;

4) faccia riferimento direttamente o indirettamente a clienti dell'avvocato in questione o a questioni che li riguardino o all'esito di tali questioni;

5) sia rivolta direttamente o indirettamente a vittime di incidenti o sventure che manchino della serenità necessaria per effettuare la scelta dell'avvocato;

6) effettui comparazioni con altri avvocati o sia autoelogiativa in maniera infondata;

7) utilizzi emblemi o simboli idonei a ingenerare confusione per essere il loro uso riservato alla pubblicità istituzionale da parte dei Collegi locali e del Consiglio generale dell'avvocatura spagnola;

8) inciti direttamente o indirettamente alla litigiosità;

9) impieghi mezzi o espressioni che comportano discredito, denigrazione o disprezzo dell'Avvocatura, della Giustizia o dei loro simboli;

10) non identifichi l'avvocato o lo studio che offrono i propri servizi;

11) impieghi mezzi o contenuti contrari alla dignità della persona, della Avvocatura o della Giustizia.

Per quanto riguarda i procuratori, essi sono autorizzati a pubblicizzare la propria attività dall'art. 35 del loro Statuto generale.

3.7. Il procedimento disciplinare

La competenza in materia di procedimento disciplinare è dei Consigli dell'ordine.

4. FRANCIA

La professione forense è regolata dalla legge n. 71-1130 del 31 dicembre 1971² (di seguito anche la "Legge") e dal decreto n. 91-1197 del 27 novembre 1991³ (di seguito anche il "Decreto"). La legge è stata più volte modificata, da ultimo con legge n. 2004-130 dell'11 febbraio 2004⁴ che ha introdotto importanti novità, principalmente nell'ambito della formazione.

Il decreto n. 2005-790 del 12 luglio 2005⁵ reca il codice deontologico della professione, integrato con decisione del Consiglio nazionale dei *barreaux*, a carattere normativo, n. 2005-003 che ha adottato il regolamento interno nazionale della professione forense.

4.1. Gli organi professionali

In conformità all'art. 1 del Decreto, gli avvocati stabiliti presso ogni tribunale di grande istanza (corti di primo grado) costituiscono un *barreau*. Questo è presieduto da un *Bâtonnier*, eletto dall'assemblea degli avvocati per due anni, ed è amministrato da un Consiglio dell'ordine la cui composizione varia in considerazione del numero di avvocati che compongono il *barreau*. I membri del Consiglio sono eletti per tre anni secondo modalità fissate dai vari regolamenti interni. Ogni *barreau* - attualmente 180, che rappresentano circa 41.000 avvocati - gode di personalità giuridica e svolge un ruolo di rappresentanza collettiva dei professionisti, assicurando il rispetto delle norme disciplinari e deontologiche da parte degli iscritti.

Il Consiglio nazionale dei *barreaux* è composto da 80 avvocati eletti ogni tre anni nell'ambito di due circoscrizioni, una che comprende esclusivamente Parigi, l'altra in rappresentanza del resto del Paese. La metà dei membri è eletta dall'assemblea degli avvocati, l'altra metà è designata dai membri dei Consigli dell'ordine.

Il Consiglio nazionale è incaricato di rappresentare la professione forense presso i pubblici poteri e di garantire l'armonizzazione delle regole e degli usi della professione. A seguito della riforma della formazione professionale del

² "Loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques" (JORF del 5 gennaio 1972, pag. 131).

³ "Décret organisant la profession d'avocat" (JORF del 28 novembre 1991, pag. 15502).

⁴ "Loi réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques" (JORF del 12 febbraio 2004, pag. 2847).

⁵ "Décret relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat" (JORF del 16 luglio 2005, pag. 11688).

2004, esso è altresì responsabile della definizione dei principi di organizzazione della formazione, dell'armonizzazione dei programmi e del coordinamento delle azioni dei CRFP.

4.2. L'accesso alla professione

Come già menzionato, la disciplina della formazione iniziale e della formazione continua è stata modificata ad opera della legge dell'11 febbraio 2004, con cui è stata data attuazione alla direttiva comunitaria 98/5/CE sulla libertà di stabilimento degli avvocati. Il sistema in vigore prima della riforma era stato ripetutamente oggetto di critiche in quanto permeato da una visione tradizionale della professione di avvocato, considerata maggiormente dedita alle attività di difesa piuttosto che a quelle di consulenza, e caratterizzato pertanto da un'eccessiva rilevanza attribuita alle materie giudiziarie nel corso della formazione. Le innovazioni apportate dalla legge del 2004 hanno pertanto ridisegnato la formazione con maggiore attenzione alle nuove esigenze dettate dalla professione forense, ivi compreso un maggiore coordinamento e nuove possibilità di finanziamento dei centri regionali di formazione professionale.

Attualmente, la formazione iniziale per avvocati prevede l'ottenimento della laurea in giurisprudenza quadriennale (*maîtrise en droit*)⁶ o di un diploma equivalente e il superamento di un esame di ingresso ad un centro regionale di formazione professionale.

Il sistema di formazione si appoggia su una rete di 15 centri regionali di formazione professionale (CRFP). Questi sono enti di pubblica utilità dotati di personalità giuridica, gestiti da un consiglio di amministrazione composto da magistrati, professori universitari e avvocati, quest'ultimi eletti dai Consigli dell'ordine⁷. I centri regionali erano originariamente situati nelle circoscrizioni delle Corti di appello, ma a seguito della razionalizzazione introdotta dalla riforma del 2004, che ne ha permesso l'accorpamento, oggi la giurisdizione dei centri è più ampia di quella delle Corti d'appello e si adatta maggiormente alle specificità locali⁸.

⁶ A partire dal 2002, le università francesi hanno iniziato ad implementare il modello 3+2 di riforma del sistema universitario intrapreso su scala europea (cd. processo di Bologna), che prevede il rilascio della *licence* dopo 3 anni, del *master* dopo 5 e del *doctorat* dopo 8. Secondo tale nuovo sistema la *maîtrise* equivale al livello di *master* 1, quindi 3+1. Le università restano comunque libere di scegliere quale tipo di diploma rilasciare.

⁷ La disciplina di dettaglio dell'organizzazione, del funzionamento e delle modalità di elezione dei centri è prevista dagli artt. 42 e ss. del Decreto.

⁸ La sede e l'ambito di competenza dei CRFP è stata definita con decreto del Ministro della giustizia del 6 dicembre 2004 (JORF del 15 dicembre 2004, pag. 21261).

I candidati ammessi devono quindi seguire un ciclo di formazione offerto dai centri della durata di 18 mesi (sino ad un massimo di 20)⁹ suddivisi in tre sessioni. I primi sei mesi sono dedicati alla frequenza di corsi e discipline fondamentali (deontologia, tecniche di comunicazione orale e scritta, tecniche del contenzioso, pratica di consulenza, ecc.). I successivi sei mesi sono dedicati alla realizzazione di un progetto pedagogico individuale. Tale progetto, che costituisce l'elemento centrale della riforma, permette all'allievo avvocato di iniziare ad avviare la propria carriera verso una determinata professione. A tale scopo egli dovrà effettuare uno *stage* presso un'amministrazione, una collettività locale o un'impresa, scegliendo i corrispondenti insegnamenti. L'ultima parte della formazione consiste in uno *stage* presso uno studio legale che apre all'allievo avvocato la possibilità di una futura integrazione professionale.

Al termine della formazione il candidato deve sostenere un nuovo esame al fine di conseguire il certificato di idoneità alla professione di avvocato (CAPA). Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 7 dicembre 2005¹⁰, tale esame consiste in una prova scritta di 5 ore (parere e atto) e nelle seguenti 5 prove orali: lingua straniera, discussione del progetto pedagogico individuale, deontologia forense, discussione del rapporto di fine *stage* presso lo studio legale ed esercitazione orale in una materia a scelta tra il diritto civile, commerciale, sociale, penale, amministrativo o comunitario. A tali prove si aggiunge un voto ulteriore che viene attribuito in base al rendimento dell'allievo nel corso della formazione.

Un'innovazione introdotta nel 2004 permette all'allievo avvocato di inquadrare la formazione in un contratto di apprendistato alle condizioni previste dal codice del lavoro. In tal caso, egli viene remunerato da un tutore (*maître de stage*) al quale sono assegnati obiettivi precisi, e viene inquadrato dal centro regionale che può essere riconosciuto come centro di formazione di apprendistato. Ciò permette ai centri di formazione di accedere alle fonti classiche di finanziamento dei centri di formazione di apprendistato¹¹ e quindi di diversificare il circuito di finanziamento della formazione professionale.

Prima di poter esercitare, l'avvocato deve prestare giuramento dinanzi alla Corte d'appello e chiedere l'iscrizione al *barreau*, istituito presso ogni tribunale di grande istanza.

Prima della riforma del 2004, successivamente a tali formalità era necessario che l'avvocato esperisse altresì un tirocinio biennale al termine del quale

⁹ Prima della riforma la durata era di 12 mesi.

¹⁰ "Arrêté fixant le programme et les modalités de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat" (JORF del 15 dicembre 2005, pag. 19290).

¹¹ Contributi regionali (57%), tassa d'apprendistato (33%), branche professionali (8%) e organismi di gestione (2%).

conseguiva un certificato. Tale obbligo è stato soppresso e l'iscrizione all'albo costituisce l'ultimo requisito per l'esercizio della professione.

L'iscrizione all'albo, che viene pubblicato almeno una volta l'anno, comprende l'indicazione di eventuali sedi secondarie e titoli specialistici dell'avvocato.

4.3. Il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

L'accesso alla professione d'avvocato innanzi al Consiglio di Stato (*Conseil d'Etat*) e alla Corte di Cassazione (*Cour de Cassation*) è specificamente disciplinato dal decreto n. 91-1125 del 28 ottobre 1991¹².

Conformemente all'art. 6 di tale decreto, chi sia in possesso dei requisiti di nazionalità e moralità richiesti per gli avvocati in generale¹³, di una laurea in legge e sia iscritto all'albo di un *barreau* perlomeno da un anno può accedere ad una formazione specifica della durata di tre anni. Questa comprende insegnamenti teorici e tirocini, al termine dei quali è rilasciato un certificato di fine *stage* con l'indicazione di tutte le attività intraprese. L'esame per il conseguimento del relativo certificato d'idoneità può essere sostenuto soltanto tre volte e comprende tre prove scritte (redazione di un parere per il Consiglio di Stato e di due pareri, in materia civile e penale, per la Corte di Cassazione) e tre prove orali (un'arringa, esame su una materia estratta a sorte ed un esame sulla deontologia).

Attualmente, gli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori sono 93.

4.4. L'aggiornamento professionale

A seguito della riforma della formazione del 2004, tutti gli avvocati iscritti all'ordine sono soggetti all'obbligo di formazione continua che ne assicura l'aggiornamento e il perfezionamento professionale. La durata della formazione è di 20 ore per anno solare¹⁴ e può comprendere una serie di attività quali, tra l'altro, la frequenza di corsi o convegni e la redazione di pubblicazioni (art. 85 del Decreto).

Il controllo sulla rispondenza a tale obbligo è affidato al Presidente del Consiglio dell'ordine (*Bâtonnier*). Stante la natura deontologica dell'obbligo di formazione continua, la mancata ottemperanza a quest'ultimo configura un illecito disciplinare la cui pratica perseguibilità presenta, tuttavia, delle difficoltà.

¹² *Décret relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation* (JORF del 30 ottobre 1991, pag. 14229).

¹³ Cfr. *supra*.

¹⁴ Le ore non esperite possono essere recuperate l'anno successivo.

Ciò è emerso, in particolare, dallo specifico rapporto presentato il 15 dicembre 2006 dalla Commissione Formazione del Consiglio nazionale dei *barreaux*, con il quale si propone, tra l'altro, di sanzionare il mancato rispetto dell'obbligo con la cancellazione dall'albo.

4.5. Le modalità di esercizio della professione

L'avvocato può esercitare la professione a titolo individuale o nell'ambito di un'associazione o di una società tra professionisti (di persone¹⁵ o di capitali¹⁶). Egli può essere impiegato in qualità di lavoratore subordinato o autonomo presso un avvocato o una società di avvocati. Parimenti può essere membro di un gruppo europeo di interesse economico.

4.6. La pubblicità

La pubblicità delle prestazioni professionali è disciplinata dal codice deontologico di cui al menzionato decreto n. 2005-790, che detta le regole generali, e dall'art. 10 della decisione n. 2005-003 già citata, che disciplina minuziosamente le forme di pubblicità ammesse e le indicazioni che è possibile far figurare su carta intestata, biglietti da visita e siti Internet dello studio. La pubblicità va sottoposta in via preventiva al Consiglio dell'ordine ed è vietato ogni riferimento comparativo o elogiativo della propria prestazione professionale, nonché ogni indicazione relativa all'identità del cliente.

4.7. Le tariffe professionali

La remunerazione dell'avvocato non è ancorata a tariffe professionali, bensì è fondata sulla libera determinazione dell'onorario in applicazione dell'art. 10 della Legge che, al riguardo, prevede l'applicazione delle corrispondenti norme del codice di procedure civile.

Secondo prassi l'onorario è calcolato in via forfetaria o su base oraria. E' ammesso l'onorario di risultato ma solo se cumulato con le altre modalità di tariffazione.

In assenza di un accordo specifico tra l'avvocato e il cliente l'onorario deve essere fissato secondo gli usi e in considerazione della condizione patrimoniale del cliente, della difficoltà della causa, delle spese intervenute, della reputazione e della diligenza del professionista.

¹⁵ *Société civile professionnelle* (SCP).

¹⁶ *Société d'exercice libéral* (SEL).

Sia il cliente che l'avvocato possono ricorrere al *Bâtonnier* del foro competente in caso di contestazione e di mancato pagamento dell'onorario. La decisione è suscettibile d'appello.

In considerazione dell'obbligatorietà del patrocinio dinanzi ai tribunali di grande istanza, una remunerazione specifica è prevista per gli avvocati di tali giurisdizioni. La relativa remunerazione è disciplinata dal decreto n. 72-784 del 25 agosto 1972¹⁷ e comprende un diritto fisso, una percentuale (variabile) del valore della causa e le spese.

Conformemente all'art. 53, n. 9, della Legge, ogni avvocato ha l'obbligo di versare quanto ricevuto per la propria attività alla Cassa dei pagamenti pecuniari degli avvocati (CARPA). Questa, istituita con delibera del Consiglio dell'ordine all'interno di ciascun *barreau*, si suddivide in sotto-conti per ciascun avvocato ed all'interno si opera una rigorosa contabilità per ciascun affare professionale remunerato. Al Consiglio è riservata una facoltà di controllo sui flussi pecuniari così confluiti per la verifica della conformità alle prescrizioni di legge, ma anche per la prevenzione e la repressione di attività di riciclaggio.

Il meccanismo ha conseguenze semplificatrici sia della contabilità dei singoli studi legali (accentrata presso la CARPA), sia del sistema previdenziale e di raccolta delle quote sociali: la pronta disponibilità di cassa dei contributi sociali per le attività comuni, ad esempio, è all'origine del finanziamento dei centri di formazione dipendenti da ciascun *barreau*.

4.8. Il procedimento disciplinare

Gli ordini professionali esercitano, in forma esclusiva o mista, i poteri disciplinari nei confronti dei loro iscritti.

La Legge istituisce un Consiglio di disciplina presso ogni Corte d'appello, competente per le infrazioni commesse dagli avvocati presso le giurisdizioni esistenti nell'ambito territoriale della Corte stessa.

Il Consiglio di disciplina è composto da rappresentanti dei Consigli dell'ordine presenti nell'ambito di competenza della Corte d'Appello. Ogni Consiglio dell'ordine nomina uno o più membri, ma non più della metà dell'intero consesso. Titolari dell'azione disciplinare sono il Procuratore generale presso la Corte d'Appello o il *Bâtonnier* dell'ordine cui è iscritto l'avvocato messo in causa. Ogni giurisdizione che rileva un'inadempienza degli obblighi professionali commessa da un avvocato durante un'udienza può investire della questione il Procuratore generale perché persegua l'avvocato presso l'organo disciplinare territorialmente competente. Il *Bâtonnier* può procedere, di sua iniziativa, su domanda del Procuratore generale o su denuncia di ogni soggetto

¹⁷ *Décret relatif au régime transitoire de rémunération des avocats à raison des actes de postulation et à la taxe* (JORF del 29 agosto 1972, pag. 9282).

interessato, ad un'inchiesta deontologica sul comportamento di un avvocato iscritto all'ordine. Dopo aver raccolto gli elementi necessari, il *Bâtonnier* conclude l'inchiesta con una relazione e decide se esercitare l'azione disciplinare.

Il procedimento prevede una fase istruttoria con la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio di disciplina ed il passaggio alla fase dibattimentale, che si svolge, di norma, in udienze pubbliche. Il procedimento si conclude con una decisione motivata dell'istanza disciplinare. Contro le decisioni del Consiglio possono presentare ricorso in Corte d'appello: l'avvocato messo in causa, il *Bâtonnier* o il Procuratore generale. Allo stesso modo se il Consiglio di disciplina non si pronuncia sul merito della causa entro i sei mesi dall'inizio del procedimento, la domanda si intende respinta e l'autorità che ha avviato l'azione può adire la Corte d'appello.

4.9. L'assicurazione per la responsabilità civile

Ai fini dell'esercizio della professione, l'avvocato deve essere coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile professionale.

5. GERMANIA

Le condizioni di accesso alla professione, le prerogative e gli obblighi degli avvocati, l'organizzazione e le mansioni degli ordini degli avvocati, nonché degli organi di vigilanza e delle procedure disciplinari sono fissati nella normativa federale sull'avvocatura ("*Bundesrechtsanwaltsordnung*" - BRAO)¹⁸. Tale normativa è stata di recente riformata con legge del 26 marzo 2007, entrata in vigore il 1° giugno 2007¹⁹, in direzione di una maggiore autonomia amministrativa dell'avvocatura.

Diritti e obblighi della professione sono regolati più specificatamente dal Codice deontologico degli avvocati ("*Berufsordnung für Rechtsanwälte*" - BORA), che viene definito e adottato dall'ordine federale degli avvocati, che stabilisce altresì le regole per l'attribuzione della qualifica delle specializzazioni forensi ("*Fachanwaltsordnung*" - FAO)²⁰.

Un'apposita legge ("*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz*" - RVG)²¹ disciplina la remunerazione degli avvocati.

5.1. Gli organi professionali

Ai sensi dell'art. 60 del BRAO, gli ordini degli avvocati (*Rechtsanwaltskammer*) sono costituiti nelle giurisdizioni territoriali delle Corti d'appello (*Oberlandesgericht*) e ne sono membri gli avvocati o le società di avvocati aventi lo studio professionale o la sede entro tali circondari.

L'ordine degli avvocati costituisce un ente di diritto pubblico ed è composto dai seguenti organi: Consiglio (*Vorstand*), Comitato direttivo (*Präsidium*) e Assemblea.

Il Consiglio è composto da sette membri, ma l'Assemblea può stabilire un numero maggiore. Esso definisce il proprio regolamento. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea per quattro anni, con rinnovo ogni due anni di metà dei componenti. I requisiti per l'elezione sono l'iscrizione all'ordine e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. I membri del Consiglio sono tenuti al segreto professionale.

Tra le responsabilità del Consiglio rientra la sorveglianza sull'adempimento dei doveri professionali da parte dei membri, la soluzione delle questioni attinenti

¹⁸ Del 1° agosto 1959, reperibile al sito ufficiale della normativa federale, a cura del Ministero federale della giustizia <http://bundesrecht.juris.de/brao/index.html>

¹⁹ "*Gesetz zur Stärkung der Selbstverwaltung der Rechtsanwaltschaft*" (BGBl. I pag. 358).

²⁰ Reperibili al sito dell'ordine federale degli avvocati <http://www.brak.de/seiten/06.php>.

²¹ "*Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte*" del 5 maggio 2004, reperibile al sito ufficiale della normativa federale, a cura del Ministero federale della giustizia <http://bundesrecht.juris.de/rvg/index.html>.

alla professione poste dagli iscritti e l'attività di mediazione nelle controversie tra i membri dell'ordine e tra questi e i clienti.

Il Comitato direttivo, che è eletto dal Consiglio, è composto da quattro membri: il Presidente, il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Esso esercita le competenze attribuitegli dal Consiglio e controlla la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine.

L'Assemblea, che stabilisce il proprio regolamento, è convocata dal Presidente. Tra i suoi compiti rientrano la nomina del Consiglio e la definizione dell'importo e della scadenza del contributo e degli ulteriori oneri dei membri.

I 27 ordini degli avvocati costituiti nelle giurisdizioni delle corti d'appello, nonché l'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia formano l'ordine federale degli avvocati (*Bundesrechtsanwaltskammer*)²², composto di un Comitato direttivo e un'Assemblea le cui competenze rispecchiano in gran parte quelle attribuite ai corrispondenti organi degli ordini circondariali.

Non è presente la figura del Consiglio; i membri del Comitato direttivo sono pertanto eletti dall'Assemblea per quattro anni. Può essere escluso chi abbia compiuto 65 anni e chi sia stato membro del Comitato negli ultimi quattro anni. I membri del Comitato operano su base onoraria – ma percepiscono un rimborso spese – e sono tenuti al segreto professionale.

La massima associazione professionale di diritto privato è il *Deutscher Anwaltverein*, cui aderiscono su base volontaria circa la metà dei 142.800 avvocati presenti attualmente in Germania²³. Tale associazione esiste dal 1871 e rappresenta gli interessi economici e professionali della categoria nell'ambito del processo legislativo nazionale e comunitario.

5.2. L'accesso alla professione

L'avvocatura costituisce in Germania un corpo indipendente di operatori del diritto e gli avvocati esercitano la libera professione, per la quale è richiesta un'abilitazione. Quest'ultima è organizzata dagli ordini degli avvocati. Ai sensi dell'art. 4 del BRAO è ammesso all'esercizio della professione – fatte salve le normative europee in materia – solo chi disponga dei requisiti per l'accesso alla magistratura ai sensi della corrispondente normativa.

²² Articolo 175 e ss. del BRAO. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito ufficiale www.brak.de.

²³ Circa 65.000 mediante affiliazione a 246 associazioni suddivise per territorio. Ulteriori informazioni sono reperibili al sito ufficiale www.anwaltverein.de.

5.2.1. La formazione

La legge federale 8 settembre 1961 sullo statuto dei giudici²⁴ prevede che l'accesso alla magistratura sia subordinato al previo conseguimento del primo e del secondo esame di Stato al termine, rispettivamente, di un corso di studi giuridici a livello universitario e di un periodo di pratica assimilato ad un servizio di pubblico impiego.

Più specificamente, tale formazione – che è comune per tutti i membri delle professioni giuridiche (giudici, pubblici ministeri, avvocati, giuristi d'impresa, etc.) – dura almeno sei anni. Essa si compone di una parte teorica, che dura perlomeno quattro anni e che si svolge presso un'università, e una parte pratica di due anni, suddivisa in vari *stage* (*Stationen*). Non esiste alcun requisito d'età. La legge federale detta i principi generali e lascia ogni *Land* libero di definire il contenuto della formazione giuridica, così che questa differisce da un *Land* all'altro.

Dopo l'approvazione della legge federale 11 luglio 2002, recante la riforma della formazione dei giuristi, entrata in vigore il 1° luglio 2003²⁵, i *Länder* hanno modificato le proprie leggi su tale tipo di formazione. Precedentemente, essa era essenzialmente incentrata sulla preparazione al mestiere di giudice. Poiché, tuttavia, circa il 90% degli studenti di diritto esercita la professione di avvocato, la formazione è stata ridisegnata nel senso di conferire maggiore importanza alla preparazione all'esercizio della professione di avvocato e alla specializzazione.

La prima parte della formazione si svolge presso una facoltà di giurisprudenza. La normativa federale prevede una durata minima di quattro anni, ma nella maggior parte dei *Länder* essa è di nove semestri. Tale formazione è consacrata allo studio delle diverse branche del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto processuale, diritto comunitario). A partire dal 1° luglio 2003, gli studenti sono anche tenuti a frequentare dei corsi di lingue straniere e a scegliere delle materie complementari (quali, ad esempio, il diritto di famiglia, la criminologia, etc.).

Durante tale periodo, gli studenti devono conseguire i diplomi corrispondenti alle diverse materie del programma. La legge federale impone tre mesi di praticantato (*Praktikum*) e lascia i *Länder* liberi di decidere se si debba trattare o meno di un unico praticantato.

Al termine della formazione teorica, gli studenti possono sostenere il primo esame. Organizzato dal Ministero della giustizia regionale, esso varia da un *Land* all'altro. L'esame comprende una parte scritta ed una parte orale. Ogni prova scritta dura cinque ore e consiste nella soluzione di un caso pratico analogo a quello che i giuristi professionisti si trovano a dover trattare. Tali prove, generalmente sei o sette, vertono sia sulle materie obbligatorie che sulla materia complementare scelta dal candidato e il cui peso è stato rivalutato in occasione della riforma. Nei *Länder* dove il numero delle prove scritte è inferiore gli

²⁴ “*Deutsches Richtergesetz*” dell'8 settembre 1961 (BGBl. I pag. 713).

²⁵ “*Gesetz zur Reform der Juristenbildung*” (BGBl. I 48, pag. 3592).

studenti devono dedicare alcune settimane alla redazione di un elaborato. Solo coloro che hanno ottenuto un certo punteggio alle prove scritte sono ammessi agli orali.

Poiché l'esame non può essere sostenuto più di due volte, molti studenti seguono dei corsi privati di preparazione (*Repetitorium*) e aspettano almeno cinque mesi prima di presentarsi alla prova. Tuttavia, al termine dell'ottavo semestre è prevista a favore di coloro che abbiano sostenuto tutti gli esami previsti senza interrompere il corso degli studi la possibilità di un "tentativo libero" (*Freiversuch* o *Freischuß*), che viene considerato come non esperito in caso di esito negativo dell'esame.

Il superamento del primo esame dà diritto al titolo di "referendario" e permette l'accesso alla seconda fase della formazione giuridica, il c.d. *Referendariat*, che dura due anni.

Durante questi due anni, gli studenti sono remunerati dal *Land*²⁶ ed effettuano vari *stage* della durata di alcuni mesi. In generale, sono previsti cinque *stage*. I primi quattro si svolgono presso una corte civile, una corte penale, una pubblica amministrazione ed uno studio legale, mentre l'ultimo è scelto dall'interessato, per permettergli di cominciare a specializzarsi. La legge federale dispone che la durata minima dello *stage* presso lo studio legale sia di nove mesi, mentre quella dello *stage* di specializzazione deve essere come minimo di tre mesi. La durata degli altri *stage* è determinata dalle legislazioni dei *Länder*.

Il *Referendariat* termina con il secondo esame, composto da varie prove scritte²⁷, nelle quali l'accento è posto sulla conoscenza delle procedure, e da prove orali attinenti a casi concreti. La commissione è composta da giuristi provenienti da diverse professioni.

5.2.2. L'abilitazione

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del BRAO, l'abilitazione all'esercizio della professione forense (*Zulassung*) è rilasciata su richiesta dall'ordine degli avvocati nel cui circondario il richiedente vuole esercitare.

L'abilitazione all'esercizio della professione forense diviene efficace mediante l'emissione del corrispondente certificato da parte dell'ordine degli avvocati. Ciò presuppone il giuramento e la conclusione di una specifica assicurazione di responsabilità civile per i rischi legati all'esercizio della professione. Con il rilascio dell'abilitazione l'avvocato diviene di diritto membro dell'ordine che ha emesso il certificato.

L'abilitazione può essere oggetto di revisione o revoca da parte del competente ordine degli avvocati. Gli artt. 14 e ss. del BRAO disciplinano

²⁶ Tale remunerazione varia da un *Land* all'altro. Essa si aggira intorno ai 900 euro mensili.

²⁷ Il numero delle prove scritte varia da otto a undici a seconda del *Land*.

dettagliatamente i presupposti, il diritto al contraddittorio e la possibilità di ricorso nell'ambito di tale procedura.

Ai sensi dell'art. 43c del BRAO, l'ordine degli avvocati può altresì concedere il diritto all'utilizzo del titolo di avvocato specializzato (*Fachanwalt*) per i settori del diritto amministrativo, tributario, del lavoro e sociale. La disciplina di dettaglio, che specifica i presupposti per l'attribuzione di tale titolo, è contenuta nel *Fachanwaltsordnung*²⁸. L'art. 1 di tale regolamento istituisce la specializzazione, tra gli altri, per il settore del diritto di famiglia, penale, fallimentare, delle assicurazioni, della proprietà intellettuale e delle società.

5.3. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

E' stata recentemente superata la distinzione tra avvocato di primo grado e avvocato di secondo grado. In precedenza, ai fini dell'autorizzazione al patrocinio dinanzi alle Corti di secondo grado (*Landgericht* o *Oberlandesgericht*) era necessaria un'apposita abilitazione a seguito di almeno cinque anni di esercizio di attività professionale.

Attualmente, stante l'eliminazione di tale requisito, ogni avvocato può esercitare davanti ad ogni grado di giurisdizione, ad eccezione della Corte federale di giustizia (*Bundesgerichtshof*). Per quest'ultimo grado, gli artt. 164 e ss. del BRAO prescrivono come requisiti minimi il compimento del 35° anno di età e l'esercizio ininterrotto della professione per almeno cinque anni. Un'apposita commissione costituita presso la Corte provvede quindi ad eleggere i candidati nominati dall'ordine federale degli avvocati o dall'ordine degli avvocati presso la Corte federale di giustizia.

5.4. Modalità di esercizio della professione

La professione forense può essere esercitata anche in forma associata o societaria (artt. 59a e 59c del BRAO). Tali forme di collaborazione possono essere anche multidisciplinari.

Relativamente alle società di avvocati la normativa prevede che esse debbano assumere la forma di società a responsabilità limitata e che debbano avere ad oggetto esclusivamente attività di assistenza e di consulenza in relazione a questioni giuridiche.

La relativa autorizzazione, che presuppone lo stato non fallimentare della società e la conclusione di un'assicurazione per la responsabilità civile, è concessa dall'ordine nel cui circondario ha sede la società.

²⁸ Cfr. *supra*, nota 3.

5.5. La pubblicità

L'art. 43b del BRAO, in combinato disposto con l'art. 6 del Codice deontologico, prevede che gli avvocati possano farsi pubblicità soltanto quando questa attenga all'oggetto dell'attività professionale. E' ammessa ogni forma di pubblicità (volantini, inserzioni, Internet ecc.), ma è vietato il riferimento a successi professionali e al fatturato. La menzione di nominativi e cause specifiche può essere fatta solo con il consenso espresso del cliente.

5.6. Le tariffe professionali

Gli onorari per l'attività prestata possono essere calcolati in base alla legge sulla remunerazione degli avvocati (*Rechtsanwaltsvergütungsgesetz* - RVG)²⁹ o sulla base di corrispettivi concordati³⁰.

Tali accordi sono sempre ammessi, ma in tal caso trovano applicazione gli artt. 49b del BRAO e 4 della RVG, in conformità ai quali in caso di accordi di importo superiore alle tariffe di legge occorre osservare i requisiti di forma di cui all'art. 4 della RVG. Inoltre, gli accordi non possono prevedere tariffe inferiori a quelle previste per legge, mentre è sempre possibile la fissazione di un corrispettivo di importo maggiore a quello fissato dalla legge.

La RVG prevede due diverse forme di corrispettivo, quello fisso e quello da stabilire entro determinati parametri. Quest'ultimo tipo si determina in base al valore della controversia (*Satzrahmengebühr*), oppure sono fissati un importo minimo ed uno massimo (*Betragsrahmengebühr*). Gli importi dei corrispettivi dipendenti dal valore della controversia sono indicati nella tabella allegata alla legge.

Il corrispettivo da stabilire entro determinati parametri è fissato discrezionalmente dal professionista in via equitativa in considerazione di tutte le circostanze, in particolare dell'ampiezza e della difficoltà dell'attività da prestare, della rilevanza della controversia, nonché della situazione patrimoniale del cliente (art. 14, comma 1, della RVG). La legge vieta espressamente gli accordi che assoggettino la remunerazione dell'avvocato alla condizione dell'esito positivo della lite (art. 14, comma 2, della RVG).

A partire dal 1° luglio 2006 gli onorari per la consulenza stragiudiziale sono liberalizzati. L'avvocato deve impegnarsi a raggiungere un accordo, in caso contrario si applicano le norme di diritto civile, in particolare l'art. 612 del BGB³¹.

²⁹ Cfr. *supra*, nota 4.

³⁰ La stessa regola trova applicazione al calcolo delle spese sostenute.

³¹ Tale articolo disciplina la remunerazione nell'ambito dei contratti di servizio.

5.7. Il procedimento disciplinare

Il BRAO (artt. 92-112) prevede un “Tribunale degli avvocati” (*Anwaltsgericht*), una “Sezione della Corte di appello per gli avvocati” (*Anwaltsgerichtshof*) e una “Sezione della Corte di cassazione federale per le questioni degli avvocati” (*Bundesgerichtshof in Anwaltssachen*)³², oltre a norme sulle sanzioni disciplinari (artt. 113-115c) e sul procedimento disciplinare (artt. 116-161a).

Il Tribunale degli avvocati è istituito nel distretto di ogni ordine. E’ composto esclusivamente da avvocati, appartenenti all’ordine di riferimento, nominati dal Ministero della giustizia regionale, sulla base di un elenco di candidati presentato dal Consiglio dell’ordine.

La Sezione della Corte di appello per gli avvocati è istituita presso la Corte di appello (*Oberlandesgericht*). E’ composta in modo misto da giudici membri di tale corte e da avvocati, tutti nominati dal Ministero della giustizia regionale per cinque anni.

Infine, presso la Corte federale di giustizia viene istituita un’apposita Sezione per le questioni degli avvocati, composta dal Presidente di tale corte, da tre giudici membri di essa e da tre avvocati, nominati dal Ministero federale della giustizia per una durata di cinque anni.

³² La Corte costituzionale tedesca (BVerfG 11 giugno 1969 e 30 maggio 1978) ha statuito che la giurisdizione disciplinare degli avvocati soddisfa i requisiti costituzionali previsti per le corti statali e costituisce a tutti gli effetti un sistema di corti statali.

6. LA PROFESSIONE FORENSE NELL'UNIONE EUROPEA

6.1. Il quadro normativo

La normativa comunitaria non regola lo statuto o le condizioni d'esercizio delle professioni, ma si è concentrata sul riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei servizi in ambito UE e della libertà di stabilimento, ovvero il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell'Unione. Tali diritti comportano il necessario reciproco riconoscimento fra i Paesi membri dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei.

Per quanto riguarda la professione forense, tali aspetti sono disciplinati dalla direttiva 77/249/CEE³³ (libera prestazione dei servizi), dalla direttiva 89/48/CEE³⁴ (relativa al riconoscimento professionale, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e dalla direttiva 98/5/CE³⁵ (libertà di stabilimento).

Le modalità per la prestazione di servizi a titolo occasionale da parte di avvocati stabiliti in un altro Stato membro col titolo del paese d'origine e senza un preventivo riconoscimento delle qualifiche sono disciplinate dalla **direttiva 77/249/CEE**.

La direttiva si fonda sul principio del mutuo riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. L'avvocato iscritto ad un ordine forense può prestare servizi in un altro Stato membro, fornendo consulenze nel diritto dello Stato d'origine, in quello del paese ospitante, nel diritto internazionale e in quello comunitario.

L'avvocato fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammesso in applicazione della legislazione di tale Stato.

Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni

³³ Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26 marzo 1977, pag. 17, recepita con legge 9 febbraio 1982, n. 31).

³⁴ Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24 gennaio 1989, pag. 16, attuata con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115).

³⁵ Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14 marzo 1998, pag. 36, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96).

condizione di residenza o di iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato³⁶. Lo Stato membro ospitante può richiedere, tuttavia, che per le attività di difesa e rappresentanza dei clienti in giudizio l'avvocato agisca di concerto con un collega abilitato secondo il diritto nazionale.

Nell'esercizio di tali attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

Per l'esercizio di altre attività, quali la consulenza legale, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza ad eccezione del rispetto delle norme che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità.

Tali norme possono essere applicate soltanto se possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia oggettivamente giustificata.

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro a un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di tale ente qualora gli avvocati qui stabiliti non siano autorizzati a esercitare tali attività in qualità di dipendenti.

In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore, informando quindi l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa.

La **direttiva 89/48/CE** ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dell'equivalenza delle formazioni professionali conseguite nei diversi paesi della CE mirando alla possibilità di esercitare stabilmente la professione con il titolo del Paese ospitante: essa riguarda le professioni (ivi compresa quella forense) il riconoscimento del cui titolo non risulti disciplinato da specifiche direttive e per le quali sia richiesto un titolo di formazione a livello universitario di durata pari ad almeno tre anni.

La direttiva 89/48/CE è ora superata con l'adozione della direttiva 2005/36/CE che ne ha disposto l'abrogazione con decorrenza al 20 ottobre 2007³⁷.

Come già menzionato, la libertà di stabilimento degli avvocati è stata disciplinata dalla **direttiva 98/5/CE**. Essa permette agli avvocati di esercitare la

³⁶ Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 18 gennaio 2001, Commissione/Italia, causa C-162/99 (Racc. pag. I-541).

³⁷ V. *infra*.

professione con il titolo professionale del paese d'origine, su base permanente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno acquisito la loro qualifica.

Gli avvocati che esercitano legittimamente la professione nel proprio Stato membro d'origine dovranno semplicemente iscriversi presso l'ordine degli avvocati o la corrispondente autorità competente dello Stato membro d'accoglienza³⁸.

Ai fini dell'ottenimento del titolo per l'esercizio della professione nello Stato membro d'accoglienza la direttiva richiede la comprovata esperienza professionale acquisita sul territorio, dispensando il professionista dal test attitudinale. In particolare, l'avvocato che si stabilisce in un altro Stato membro potrà ottenere l'accesso alla professione con il titolo dello Stato membro ospitante dopo almeno tre anni di comprovato esercizio di un'attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante e riguardante il diritto di tale Stato, ivi compreso il diritto comunitario. L'autorità avrà la facoltà di rifiutare la dispensa dall'esame attitudinale in caso di prova insufficiente del carattere regolare ed effettivo dell'attività.

È prevista inoltre la possibilità per lo Stato membro di rifiutare l'ammissione del richiedente per ragioni di ordine pubblico. Tali decisioni dovranno essere motivate e saranno in ogni caso suscettibili di gravame giurisdizionale secondo le norme del diritto nazionale.

Altre disposizioni riguardano l'accesso alle giurisdizioni superiori, che potrà essere sottoposto a condizioni specifiche, l'esercizio in comune della professione tra avvocati migranti e avvocati del Paese d'accoglienza, e le informazioni reciproche sulle procedure disciplinari cui sia stato sottoposto l'avvocato migrante, che incombono tanto allo Stato membro di accoglienza che allo Stato membro d'origine.

A innovare tale quadro normativo comunitario è recentemente intervenuta la **direttiva 2005/36/CE** che ha riformato il regime di riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. La direttiva si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che intendono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali, sia come lavoratori autonomi che dipendenti.

La direttiva 2005/36/CE mira a consolidare in un unico atto legislativo quindici direttive di cui si dispone l'abrogazione allo scadere del termine di trasposizione della direttiva, in data 20 ottobre 2007. Le direttive 77/249/CE e 98/5/CE non sono considerate nel quadro della nuova disciplina, mentre il riconoscimento dei diplomi di avvocato, disciplinato dalla direttiva 89/48/CE che

³⁸ Al riguardo si segnala la recente sentenza della Corte di giustizia, 19 settembre 2006, causa C-193/05, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-8673) che dichiara incompatibile con l'ordinamento comunitario la condotta dello Stato membro che subordina ad una previa verifica delle conoscenze linguistiche l'iscrizione presso l'autorità nazionale competente degli avvocati che abbiano acquisito la loro qualifica professionale in altro Stato membro e intendano esercitare la professione nel detto Stato membro con il loro titolo professionale di origine.

sarà pertanto abrogata, è invece oggetto della nuova direttiva.

Il riconoscimento dei titoli avverrà secondo parametri minimi di formazione: sono fissati cinque livelli di riferimento che corrispondono ad altrettanti cicli di formazione nei diversi Stati membri. Questo sistema consentirà di mettere a confronto le qualifiche dei professionisti che provengono da Paesi diversi. Nell'ambito delle autonomie nazionali ogni governo decide quali sono i livelli di cultura e di formazione minima per l'accesso alle singole professioni e chi deve autorizzarne l'esercizio e controllarne lo svolgimento.

Ai fini del reciproco riconoscimento, lo Stato membro ospitante autorizza il professionista che ne ha fatto richiesta sulla base di un attestato di competenza o di un titolo di formazione con livello di qualifica almeno immediatamente anteriore a quello richiesto nel suo Stato di origine.

Lo Stato ospitante può, inoltre, richiedere provvedimenti di compensazione, come tirocini o prove, nel caso in cui non ci sia perfetta corrispondenza tra la qualifica conseguita e quella richiesta per la professione. Accordi tra gli Stati potranno far sì che determinate professioni siano riconosciute in maniera automatica.

Relativamente alle prestazioni temporanee, si prevede che il professionista sarà soggetto, nella gran parte dei casi, alla normativa vigente nel Paese nel quale presterà il servizio.

6.2. La giurisprudenza comunitaria

La Corte di giustizia europea ha più volte affrontato casi aventi ad oggetto l'esercizio della professione di avvocato.

La giurisprudenza più risalente³⁹ ha avuto generalmente ad oggetto procedimenti intentati da avvocati che facevano valere il proprio diritto alla libera prestazione dei servizi o allo stabilimento in uno Stato membro diverso da quello originario. Tali procedimenti avevano ad oggetto normative nazionali che, ad esempio, prevedevano l'obbligo di residenza in un determinato luogo o non riconoscevano titoli accademici stranieri.

Più recentemente, la Corte ha affrontato questioni che originavano da domande avanzate da avvocati avverso provvedimenti del proprio Stato membro, dei quali si prospettava l'incompatibilità non solo e non tanto con la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, quanto con il diritto della concorrenza. In particolare, la Corte ha affrontato le questioni delle associazioni professionali multidisciplinari e delle tariffe professionali.

³⁹ Si ricordano le cause 2/74 (*Reyners*), 33/74 (*Van Binsbergen*), 71/76 (*Thieffry*), 107/83 (*Klopp*), 92/86 (*Gullung*), C-340/89 (*Vlassopoulou*), C-19/92 (*Kraus*), C-55/94 (*Gebhard*), C-3/95 (*Reisebüro*), C-313/01 (*Morgenbesser*). Da ultimo, si veda il caso C-506/04 (*Wilson*).

6.2.1. Associazioni professionali multidisciplinari

Con la sentenza Wouters del 18 febbraio 2002⁴⁰, la Corte ha valutato la compatibilità con il Trattato CE di una normativa adottata dall'ordine olandese degli avvocati che vietava le associazioni professionali multidisciplinari tra avvocati e revisori dei conti. I giudici di Lussemburgo osservavano che indubbiamente tale normativa arrecava pregiudizio alla concorrenza e poteva incidere sugli scambi intracomunitari. Essi tuttavia - premesso che, in mancanza di norme comunitarie specifiche in materia, ciascuno Stato membro rimane, in linea di principio, libero di disciplinare l'esercizio della professione d'avvocato nel proprio territorio - non rilevavano una violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81). Ciò in quanto ritenevano che la normativa in esame fosse giustificata dalla necessità di concepire norme in tema di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità, che fornissero la necessaria garanzia di integrità e di esperienza ai consumatori finali dei servizi legali e alla buona amministrazione della giustizia. In particolare, si osservava che l'avvocato è tenuto al rispetto di pressanti obblighi deontologici in virtù dei quali egli deve trovarsi sempre in una situazione di indipendenza nei confronti dei pubblici poteri, degli altri operatori e dei terzi, di cui non deve mai subire l'influenza. Egli deve inoltre garantire che tutte le iniziative da lui prese in una pratica siano prese alla luce del solo interesse del cliente. Secondo la Corte, la professione dei revisori dei conti non è invece soggetta, in generale e più in particolare nei Paesi Bassi, ad obblighi deontologici analoghi, ad esempio in quanto in tale Stato tra i compiti del revisore vi è quello di comunicare ai terzi interessati la sua opinione personale quanto all'affidabilità dei conti della società soggetta a revisione, in evidente contrasto con l'obbligo di riservatezza che vincola invece l'avvocato. Pertanto, la Corte ha dichiarato che la normativa in questione è diretta a garantire il rispetto della deontologia della professione di avvocato e che, tenuto conto delle concezioni di tale professione ivi vigenti, l'ordine olandese degli avvocati ha potuto ritenere che l'avvocato potrebbe non essere più in grado di consigliare e di difendere il proprio cliente in maniera indipendente e nel rispetto di un rigoroso segreto professionale se appartenesse ad una struttura avente anche la funzione di rendere conto dei risultati finanziari delle operazioni per le quali egli intervenuto e di certificarli.

Per gli stessi motivi, la Corte riteneva che quand'anche la normativa in questione avesse potuto astrattamente rappresentare un intralcio alla libera prestazione dei servizi o alla libertà di stabilimento, non si sarebbe comunque ravvisata una violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CEE (divenuti articoli 43 e 49), in quanto tale normativa avrebbe potuto essere ragionevolmente considerata necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, così come organizzata nel Paese interessato.

⁴⁰ Causa C-309/99 (Racc. pag. I-1577).

6.2.2. Tariffe professionali

Nella **sentenza Arduino** del 19 febbraio 2002⁴¹, la Corte ha dovuto chiarire se la procedura di adozione della tariffa forense italiana, prevista dall'art. 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578⁴² (ai sensi del quale la tariffa è deliberata dal Consiglio nazionale forense e successivamente approvata dal Ministro della Giustizia), si ponesse in contrasto con il divieto di intese restrittive della concorrenza tra associazioni di imprese (combinato disposto degli attuali artt. 5 e 81). La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha ricordato che si è in presenza di una violazione del Trattato quando uno Stato membro 1) imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con il divieto di intese restrittive o rafforzi gli effetti di siffatti accordi, ovvero 2) tolga alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che nel caso italiano non si verificano né la prima condizione né la seconda. Da un lato, il CNF è incaricato soltanto di approntare un progetto di tariffa privo, in quanto tale, di forza vincolante. In mancanza di approvazione da parte del Ministro, il progetto di tariffa non entra in vigore, e resta in vigore la tariffa precedentemente approvata. Per questo motivo, il Ministro ha il potere di far emendare il progetto dal CNF. Dall'altro, l'art. 60 del regio decreto-legge dispone che la liquidazione degli onorari sia effettuata dagli organi giudiziari in base ai criteri stabiliti dall'art. 57 del regio decreto-legge, tenuto conto della gravità e del numero di questioni trattate. Inoltre, in talune circostanze eccezionali, il giudice può, con una decisione debitamente motivata, derogare ai limiti minimi e massimi fissati in applicazione dell'art. 58 del regio decreto-legge.

Si noti che i presupposti che hanno condotto la Corte di giustizia a escludere che l'Italia abbia delegato ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni d'intervento in materia economica, attraverso la predisposizione delle tariffe forensi, sono stato contestati dal Consiglio di Stato (sez. V) che, con ordinanza del 13 gennaio - 31 maggio 2007, n. 2814, ha nuovamente rimesso alla Corte di giustizia la questione della compatibilità dei minimi tariffari con il Trattato, nei termini che saranno spiegati più diffusamente in seguito. Secondo Palazzo Spada, la sentenza Arduino, nell'affermare che la liquidazione degli onorari è effettuata dagli organi giudiziari (circostanza che renderebbe la tariffa non vincolante di per sé), si sarebbe basata esclusivamente sul testo del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 che effettivamente non contiene alcuna norma sull'inderogabilità del minimo tariffario e prevede, all'art. 60, comma 5, la facoltà del giudice di scendere al di sotto dei limiti minimi della tabella, nelle ipotesi di facile trattazione della controversia. Con ciò

⁴¹ Causa C-35/99 (Racc. pag. I-1529).

⁴² "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

facendo, tale sentenza non avrebbe però preso in considerazione il D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (ossia la tariffa forense attualmente vigente) che, al contrario, prevede l'inderogabilità dei limiti minimi e l'obbligo del giudice di acquisire il parere del consiglio dell'ordine e di motivare espressamente sulla manifesta sproporzione, in relazione alle circostanze del caso, fra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella.

Con la **sentenza Cipolla e Macrino** del 5 dicembre 2006⁴³, la Corte di giustizia è tornata sulla questione delle tariffe degli avvocati italiani, valutate però non solo alla luce del divieto di intese restrittive della concorrenza (combinato disposto degli artt. 10 e 81 del Trattato CE), ma anche dell'art. 49 del Trattato che garantisce la libera prestazione dei servizi. Per quanto riguarda il profilo della concorrenza, la Corte ha confermato la giurisprudenza Arduino, ribadendo che la presenza di tariffe approvate dal Ministro della Giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense che valgano sia sull'attività giudiziale sia in quella stragiudiziale, non costituisce una violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza ed è, quindi, legittima.

Per contro, con riguardo al principio della libera prestazione dei servizi, la Corte ha osservato che il divieto assoluto di derogare ai minimi tariffari costituisce una restrizione della libera prestazione dei servizi, perché rende “più difficile l'accesso degli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana al mercato italiano dei servizi legali, ed è in grado quindi di ostacolare l'esercizio delle loro attività di prestazione di servizi in quest'ultimo Stato membro il detto divieto, infatti, priva gli avvocati stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana della possibilità di fornire, chiedendo onorari inferiori a quelli tariffari, una concorrenza più efficace nei confronti degli avvocati stabiliti permanentemente nello Stato membro in questione, i quali dispongono, per tale ragione, di una maggiore facilità di crearsi una clientela rispetto agli avvocati stabiliti all'estero. Allo stesso modo, il divieto citato limita la scelta dei destinatari dei servizi in Italia, poiché questi ultimi non possono ricorrere ai servizi di avvocati stabiliti in altri Stati membri che potrebbero offrire in Italia le loro prestazioni ad un prezzo inferiore ai minimi tariffari”⁴⁴. Tuttavia, tale restrizione non costituisce automaticamente una violazione dell'art. 49 del Trattato. Essa potrebbe infatti essere astrattamente giustificata per ragioni imperative di interesse pubblico che la Corte in questo caso individua nelle esigenze di tutela del consumatore e di buona amministrazione della giustizia, a condizione però che essa restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito e non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello stesso.

Sarà quindi responsabilità del giudice del merito verificare nel caso concreto “se vi sia una relazione tra il livello degli onorari e la qualità delle prestazioni fornite dagli avvocati e se, in particolare, la determinazione di tali onorari minimi

⁴³ Cause riunite C-94/2004 (Cipolla) e C-202/2004 (Macrino e Capodarte), non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale.

⁴⁴ Sentenza Cipolla-Macrino, punto 58 e ss.

costituisca un provvedimento adeguato per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, vale a dire la tutela dei consumatori e la buona amministrazione della giustizia”⁴⁵. Se è vero infatti – continua la Corte – che una tariffa che fissi onorari minimi non può impedire ai membri della professione di fornire servizi di qualità mediocre, non si può escludere a priori che tale tariffa consenta di evitare che gli avvocati siano indotti, in un contesto come quello del mercato italiano, caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato di avvocati iscritti ed in attività, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Ad avviso della Corte, il giudice del merito dovrà altresì verificare se le altre norme professionali relative agli avvocati, in particolare le norme di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano di per sé sufficienti per raggiungere gli obiettivi della tutela dei consumatori e della buona amministrazione della giustizia.

Successivamente, il Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza 13 gennaio-31 maggio 2007, n. 2814 ha nuovamente sollevato una questione pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Come è noto, l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁴⁶ (c.d. decreto Bersani) ha abrogato tutte le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime, comportando la legittimità, se redatti in forma scritta, dei patti tra gli avvocati e i loro clienti. L’inderogabilità dei limiti minimi, non più sottratta al potere dispositivo delle parti, resta però tuttora operante a carico del giudice. Il comma 2, secondo periodo, del suddetto art. 2 afferma infatti che “il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale”. L’art. 4 della tariffa professionale⁴⁷ stabilisce che gli onorari minimi e i diritti stabiliti per le prestazioni dell’avvocato sono inderogabili. Soltanto qualora fra le prestazioni dell’avvocato e l’onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse

⁴⁵ Sentenza Cipolla-Macrino, punto 66. Nello stesso senso v. risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 sulle professioni legali e l’interesse generale nel funzionamento dei sistemi giuridici [P6_TA(2006)0108], in cui si specifica che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie per avvocati e professionisti legali, anche per prestazioni stragiudiziali, non violano gli articoli 10 e 81 del trattato, purchè la loro adozione sia giustificata dal perseguimento di un legittimo interesse pubblico e gli Stati membri controllino attivamente l’intervento di operatori privati nel processo decisionale.

⁴⁶ *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

⁴⁷ D.M. 8 aprile 2004, n. 127, recante *"Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale"*.

esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Il Consiglio di Stato ha ravvisato una possibile violazione degli artt. 10 e 81 del Trattato CE, in materia di accordi restrittivi della concorrenza, nel fatto che un ordine professionale, quale il Consiglio nazionale forense, possa varare minimi tariffari che non possono essere derogati dal giudice.

Con ordinanza del 5 maggio 2008, la Corte di giustizia delle Comunità europee (procedimento C-386/07 **Hospital Consulting**) ha dichiarato che i suddetti artt. 10 e 81 del Trattato CE non ostano a una normativa nazionale che vieta in linea di principio di derogare ai minimi tariffari approvati mediante decreto ministeriale, sulla base di un progetto elaborato da un ordine professionale forense, quale il Consiglio nazionale forense, e che vieta parimenti al giudice, quando si pronuncia sull'entità delle spese da porre a carico della parte soccombente in favore dell'altra parte, di derogare a tali minimi.

Si segnala che la compatibilità con i Trattati del sistema tariffario italiano è nuovamente *sub iudice* in Lussemburgo, a seguito della decisione della Commissione europea di deferire l'Italia innanzi alla Corte per l'esistenza di tariffe forensi massime obbligatorie anche in campi come il diritto commerciale o societario, nei quali non sono giustificate dall'esigenza di garantire il diritto dei cittadini alla difesa (secondo quanto riportato dalla stampa⁴⁸).

6.3. Le posizioni della Commissione e del Parlamento europeo

Relativamente alla specifica materia delle tariffe professionali, nel luglio 2005 la Commissione ha intentato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Originariamente, tale procedura aveva ad oggetto le tariffe previste per l'attività stragiudiziale. Successivamente, nel dicembre 2005, la Commissione, sempre intervenendo sulla normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto Bersani, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare⁴⁹ con cui rilevava l'incompatibilità con gli artt. 43 e 49 del Trattato CE delle norme nazionali in materia di tariffe di onorari minimi e massimi per l'attività giudiziale degli avvocati, considerata sproporzionata rispetto all'esistenza di motivi imperativi di interesse generale.

Nel marzo 2007, la Commissione, pur prendendo atto delle modificazioni al sistema tariffario apportate dal suddetto decreto Bersani, ha inviato all'Italia una

⁴⁸ V. "Alla Corte UE le tariffe massime degli avvocati", Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2008.

⁴⁹ Procedura 2005/2198. La lettera di costituzione in mora complementare è volta a completare l'analisi svolta nella lettera di messa in mora emessa ai sensi dell'articolo 226 del TCE, anche alla luce dei nuovi elementi di cui dispone la Commissione in seguito alle osservazioni comunicate dalle autorità dello Stato membro interessato in risposta alla lettera di messa in mora. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo a decorrere dalla data della messa in mora complementare per comunicare le proprie osservazioni. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di formulare un parere motivato.

nuova lettera di messa in mora complementare per la persistenza di tariffe forensi massime obbligatorie e per il fatto che la normativa italiana non permetterebbe di remunerare adeguatamente, in sede di giudizio, i costi sostenuti da un avvocato straniero.

Come si è detto nel paragrafo precedente, da ultimo la stampa ha riportato il deferimento dell'Italia innanzi alla Corte ai sensi dell'art. 226 del Trattato.

Con riguardo al tema della generale applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE nel settore delle libere professioni – tra le quali rientra espressamente anche quella forense – un quadro della situazione delle prestazioni professionali nell'ambito dell'Unione è stato fornito dalla Commissione europea nella “*Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*” del 9 febbraio 2004⁵⁰.

La Commissione ha analizzato le restrizioni alla concorrenza che caratterizzano la regolamentazione dei servizi professionali negli Stati membri dell'Unione e che derivano dalla fissazione o raccomandazione dei prezzi, dalle restrizioni all'accesso alla professione e all'attività pubblicitaria, dai regimi di riserva previsti per talune attività, dalle regolamentazioni inerenti l'organizzazione e la struttura aziendale dell'attività.

La Commissione europea evidenzia come il diritto comunitario riconosca la legittimità delle sole misure restrittive della concorrenza che superano il c.d. test di proporzionalità. Detto test di proporzionalità si considera soddisfatto allorché le misure in questione risultino oggettivamente necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse generale chiaramente articolato e legittimo e costituiscano il meccanismo meno restrittivo della concorrenza idoneo a raggiungere tale obiettivo.

Nel prendere atto delle specificità dei servizi professionali la Commissione auspica che la revisione complessiva della regolamentazione dei singoli Stati membri in materia di servizi professionali avvenga ad opera di interventi volontari dei soggetti responsabili delle restrizioni esistenti (segnatamente, le autorità di regolamentazione e gli organismi professionali), invitando detti soggetti a verificare la necessità/proporzionalità delle esistenti regole restrittive rispetto alle esigenze di tutela degli interessi di utenti e professionisti.

In altri termini, il diritto comunitario ammette deroghe all'applicazione dei principi antitrust solo con riguardo al singolo caso concreto e nella misura in cui ne risulti accertata l'effettiva funzionalità alla tutela di interessi generali sulla scorta del test di proporzionalità.

Il 5 settembre 2005 la Commissione ha pubblicato una nuova Comunicazione avente ad oggetto il seguito della Relazione del febbraio 2004 (*I servizi professionali – Proseguire la riforma*)⁵¹ con un aggiornamento dei progressi

⁵⁰ COM(2004) 83 def.

⁵¹ COM(2005) 405 def.

compiuti dai singoli Stati nella revisione e nella soppressione delle restrizioni alla concorrenza ed ha ribadito l'importanza di liberalizzare il mercato dei servizi professionali.

Per quanto riguarda il Parlamento europeo, si segnala l'approvazione della risoluzione 12 ottobre 2006, n. 2137 sul "*Seguito alla relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*"⁵². Tale risoluzione, che prende spunto dai due atti della Commissione sopra menzionati, sollecita l'eliminazione degli "ostacoli alla concorrenza che non sono giustificati o che nuocciano all'interesse generale", pur riconoscendo "il diritto di emanare regolamentazioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche". L'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e il divieto di contrattare compensi legati al risultato raggiunto – si legge nella risoluzione – potrebbero essere di ostacolo alla qualità del servizio per i cittadini e alla concorrenza; gli Stati membri devono quindi superare tali vincoli con misure meno restrittive e più adeguate al rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e garantire accesso e mobilità nell'ambito dei servizi professionali.

⁵² P6_TA(2006)0418.

PARTE III
SCHEDE DI LETTURA DEGLI AA. SS. NN. 711 E 1198

7. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Titolo I dei disegni di legge AA.SS. 711 e 1198 contiene le disposizioni generali.

Si ricorda che attualmente la disciplina della professione di avvocato si rinviene nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36), recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, "*Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*". Ad essi si affiancano una moltitudine di provvedimenti aventi contenuto specifico, che verranno ricordati nel seguito della trattazione e che sono elencati nell'ultima parte del presente *dossier*.

L'A.S. 711, all'art. 76, prevede un riordino della materia, delegando il Governo ad adottare - entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento forense, apportando ad esse le modificazioni ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro coordinamento formale e sostanziale.

L'art. 64 dell'A.S. 1198 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia. La previsione dell'A.S. 1198 differisce da quella dell'A.S. 711, in quanto:

- prevede il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (invece che del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame);
- prevede che in fase di attuazione della delega il Governo senta il Consiglio nazionale forense (di seguito, il "CNF");
- reca due criteri direttivi: a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate; b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
- autorizza il Governo ad inserire nel Testo unico, con adeguata evidenziazione, sia le norme legislative che quelle regolamentari.

Ai sensi dell'**articolo 1**, comma 1, di entrambi i disegni di legge in esame, la professione di avvocato è disciplinata dai provvedimenti in esame nel rispetto:

- dei principi costituzionali e
- della normativa comunitaria.

Il solo A.S. 1198, al comma 2, introduce la definizione di avvocato, quale *"libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"*.

Si ricorda che l'art. 4 della Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Ai sensi dell'art. 35 della Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

L'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che ogni individuo ha diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata e che ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare lavoro, lavorare, stabilirsi o prestare servizi in qualunque Stato membro.

L'importanza dello svolgimento della professione di avvocato in piena autonomia e libertà è sottolineata anche dall'art. 2, comma 1, dell'A.S. 711.

Entrambi i disegni di legge confermano dunque l'attualità e la centralità dei principi di libertà e autonomia nell'esercizio della professione forense, nella doppia accezione di libertà e autonomia del singolo avvocato e degli organi rappresentativi dell'Avvocatura (ai quali vengono infatti riconosciuti ampi spazi di autonomia, in particolar modo dall'A.S. 1198).

Secondo la relazione illustrativa dell'A.S. 711, le norme a tutela della libertà e dell'autonomia dell'avvocato e dell'Avvocatura non mirerebbero a costituire una corporazione privilegiata, ma a garantire all'avvocato i mezzi necessari per l'adempimento della sua elevata funzione.

Nello stesso senso, la relazione illustrativa dell'A.S. 1198 contrappone la disciplina della professione forense alle varie proposte che si sono susseguite nel recente passato in materia di riforma generale delle professioni. Mentre queste ultime sono state ispirate a valorizzare i principi di libertà di concorrenza e di accesso, la relazione sostiene che, con riferimento ai servizi legali, l'interesse pubblico sarebbe maggiormente soddisfatto da una disciplina volta ad assicurare l'indipendenza, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei componenti il ceto forense, con l'obiettivo di garantirne la qualità dei servizi resi, a tutto vantaggio della clientela e della società.

Si ricorda che, al contrario, l'ultimo intervento del legislatore sulle professioni in generale e sull'Avvocatura in particolare era ispirato alla volontà di assicurare agli utenti dei servizi professionali un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di

circolazione delle persone e dei servizi (decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223⁵³, c.d. decreto Bersani).

L'art. 1, comma 3, dell'A.S. 1198 stabilisce poi che l'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

Tale dichiarazione, in apparenza programmatica, potrebbe in realtà prestarsi a giustificare una interpretazione estensiva dell'ambito della riserva di attività a favore degli avvocati, di cui all'art. 2, commi 2-5, del disegno di legge in questione.

Entrambi i disegni di legge espongono nell'art. 1 le funzioni dell'ordinamento forense.

Per l'A.S. 711, l'ordinamento forense:

a) ha il compito di garantire, nell'interesse pubblico, l'idoneità professionale degli iscritti;

b) è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.

Per l'A.S. 1198, l'ordinamento forense:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli artt. 3 e 24 Cost.;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

Il potere di adottare regolamenti di attuazione viene conferito da entrambe i disegni di legge in esame al CNF, cioè all'organismo di rappresentanza istituzionale della stessa avvocatura.

Il solo A.S. 711 prevede un controllo esterno su tali regolamenti, stabilendo che essi potranno essere annullati dal Ministro della giustizia, esclusivamente per motivi di illegittimità, entro 60 giorni dalla data in cui gli siano stati notificati.

Al contrario, l'A.S. 1198 non prevede alcun controllo esterno, ma prevede che la potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, sia esercitata previa richiesta di parere dei consigli

⁵³ "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dallo stesso CNF, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo eventualmente previsto dallo statuto del CNF.

7.1. Le funzioni dell'avvocato

L'**articolo 2, commi 3-5**, dell'**A.S. 711** attribuisce in via esclusiva all'avvocato:

- la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salve le competenze delle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione;

- l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per particolari settori del diritto.

Per quanto riguarda le attività di assistenza, rappresentanza e difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare e simili, queste sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali.

Attualmente, secondo la giurisprudenza, *"la prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali"* (Cass. civ., sez. II, 30 maggio 2006, n. 12840, in Giust. civ. Mass. 2006, 5).

Rispetto a tale interpretazione, l'A.S. 711 sembrerebbe ampliare l'ambito della riserva a favore degli avvocati, attribuendo loro l'esclusiva della consulenza legale e dell'assistenza stragiudiziale (salvi i casi previsti dalla legge). Esso tuttavia, prevede che tale attività sia oggetto di esclusiva qualora sia svolta professionalmente, così escludendo dalla riserva la consulenza occasionale.

L'**articolo 2, commi 3-5**, dell'**A.S. 1198** è formulato in maniera quasi identica, ma presenta alcune differenze che ampliano l'ambito di esclusiva degli avvocati. Infatti costituiscono attività riservata:

- la rappresentanza, assistenza e difesa in tutte le procedure arbitrali (e non solo negli arbitrati rituali, come nell'A.S. 711);

- la rappresentanza, assistenza e difesa nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica.

Si rileva che entrambi i disegni di legge conferiscono agli avvocati l'esclusiva anche con riferimento alle procedure di mediazione e conciliazione.

7.2. La deontologia

L'**articolo 3** elenca i doveri dell'avvocato.

Entrambi i disegni di legge indicano i seguenti doveri: indipendenza, lealtà, probità, dignità e diligenza.

Il solo A.S. 711 fa riferimento al dovere di discrezione (in correlazione a quanto disposto dall'art. 5 del disegno di legge in questione).

Il solo A.S. 1198 fa riferimento al decoro e ai principi della corretta e leale concorrenza.

Con riferimento all'impiego del concetto di "decoro", si anticipa quanto verrà esposto più approfonditamente in relazione all'art. 9 dei disegni di legge in esame e cioè che l'Antitrust ha osservato che quando si ritiene di dover ricorrere a termini quali il "decoro" della professione, sarebbe opportuno che la legge individuasse un contenuto minimo di tale concetto indeterminato, al fine di delimitarne l'ambito di applicazione e di non permetterne un uso improprio teso a reintrodurre limitazioni ai comportamenti concorrenziali.

Entrambi i disegni di legge conferiscono un fondamento legislativo alla competenza del CNF ad adottare le norme deontologiche. Mentre l'A.S. 711 afferma che le norme deontologiche - approvate dal CNF, sentiti gli ordini forensi circondariali - devono essere riviste ogni quattro anni, l'A.S. 1198 conferisce maggiore flessibilità, prevedendo un aggiornamento periodico.

Per quanto riguarda il contenuto del codice deontologico, si ricorda che nel testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati⁵⁴, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'opportunità che i codici deontologici si limitino a contenere norme di tipo etico a garanzia, da un lato, di un elevato livello di tutela degli interessi dell'utente della professione, e dall'altro, a garanzia della libertà, autonomia e coscienza del professionista. Essi non dovrebbero mai riguardare questioni relative al comportamento economico degli stessi professionisti nella loro offerta di servizi sul mercato.

⁵⁴ Tale testo è disponibile sul sito http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument.

Il solo A.S. 1198 stabilisce che il codice deontologico e i suoi aggiornamenti debbano essere pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

7.3. Il segreto professionale

Ai sensi dell'**articolo 5** di entrambi i disegni di legge, l'avvocato è tenuto:

- al segreto professionale nell'interesse del cliente;
- all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera;
- ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui all'articolo in esame anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

Il solo A.S. 711 affianca all'obbligo del segreto un autonomo obbligo di discrezione.

Il solo A.S. 1198 stabilisce, al comma 4, che l'avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

Si ricorda che l'art. 200 c.p.p., in materia di segreto professionale, stabilisce che gli avvocati non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della loro professione. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

7.4. Il domicilio

Ai sensi dell'**articolo 6** dell'**A.S. 1198**, l'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale nel cui territorio ha il proprio domicilio professionale (ossia il luogo dove l'avvocato esercita prevalentemente la professione).

L'avvocato che stabilisce uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne deve dare immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

L'art. 6 dell'**A.S. 711** prevede che l'avvocato debba eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto. L'avvocato può tenere uffici ed eleggere domicilio anche in luoghi diversi dal domicilio professionale. L'avvocato deve dare immediata comunicazione scritta dell'apertura o della variazione di tali uffici, sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio. Gli avvocati i quali

esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

7.5. L'impegno solenne

Attualmente, l'art. 12 del regio decreto-legge 1578/1933 prevede che gli avvocati non possano esercitare la professione se prima non hanno prestato giuramento in una pubblica udienza della Corte d'appello o del Tribunale con la formula seguente: "Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione".

L'**articolo 7** di entrambe i disegni di legge stabilisce che per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri (le formule previste nei due disegni di legge sono differenti).

7.6. Il titolo di avvocato

Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 1578/1933, nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato se non è iscritto nell'albo professionale. Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

L'**articolo 8, commi 1-3**, dell'**A.S. 711**, oltre a confermare la suddetta disciplina, specifica che nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a 3, scelti tra quelli individuati dal CNF. Egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio davanti alle giurisdizioni superiori o davanti ai tribunali ecclesiastici.

Analogamente, l'**articolo 2, commi 6-8**, dell'**A.S. 1198** prevede che l'uso del titolo di avvocato spetti esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale e che esso sia vietato a chi sia stato radiato.

Esso stabilisce inoltre che la violazione delle disposizioni precedenti, quando non costituisca più grave reato, sia punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'art. 498 c.p. e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'art. 348 c.p..

L'art. 498 c.p., relativo all'usurpazione di titoli o di onori, stabilisce che chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 497-ter c.p., abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui all'articolo in esame si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ai sensi dell'art. 348 c.p., chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

7.7. Le specializzazioni

L'**articolo 8, commi 4 e 5**, dell'**A.S. 711** introduce il titolo di avvocato "specialista" in uno dei rami di diritto individuati dal CNF. Le modalità per l'ottenimento del titolo di specialista sono stabilite con un regolamento dei Ministri della giustizia e dell'istruzione, su proposta del CNF.

Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

L'**articolo 8** dell'**A.S. 1198** reca una disciplina più articolata rispetto all'**A.S. 711**.

In primo luogo, il compito di stabilire le modalità per l'ottenimento del titolo di specializzazione viene attribuito non ai Ministri della giustizia e dell'istruzione ma esclusivamente al CNF.

Al contrario di quanto accade nell'**A.S. 711**, l'**A.S. 1198** reca indicazioni sul contenuto del regolamento recante le suddette modalità. Esso dovrà contenere:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

- d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;
- e) il regime transitorio.

Viene specificato che le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 250 ore di formazione complessive.

All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

La commissione d'esame è designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento suddetto.

Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

I soggetti che, ai sensi del regolamento, organizzano scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista devono organizzare altresì corsi di formazione continua con cadenza annuale nelle materie specialistiche.

Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

L'A.S. 1198 stabilisce inoltre che tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale;
- b) lo statuto dell'associazione deve prevedere espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
- c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;
- d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
- e) l'associazione si deve dotare di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;
- f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni.

7.8. La pubblicità

L'**articolo 9** interviene sulla materia della pubblicità.

Si ricorda che l'art. 2 del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del

servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto deve essere verificato dall'ordine.

Conseguentemente all'entrata in vigore della suddetta disposizione, il CNF ha modificato gli articoli in materia di pubblicità, i quali, nella nuova versione, recitano quanto segue.

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale. – L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività. Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento. II. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. III. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. IV. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

ART. 17 bis - Mezzi di informazione consentiti - L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale utilizzando esclusivamente i seguenti mezzi: 1) la carta da lettera, i biglietti da visita e le brochures informative, previa, per queste ultime, approvazione del Consiglio dell'ordine dove lo studio ha la sede principale. In essi devono essere indicati: •) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; •) il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; •) la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. Possono essere indicati soltanto: •) i titoli accademici; •) i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; •) l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; •) il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie; •) i settori di esercizio dell'attività professionale (civile, penale, amministrativo, tributario) e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, con il limite di non più di tre materie; •) le lingue conosciute; •) il logo dello studio; •) gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; •) l'eventuale certificazione di qualità dello studio (l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato). 2) le targhe, di dimensioni ragionevoli, poste all'ingresso dell'immobile ove è ubicato lo studio dell'avvocato e presso la porta di accesso allo studio, con la sola indicazione della presenza dello studio legale, dei professionisti che lo compongono e della sua collocazione all'interno dello stabile; 3) gli annuari professionali, le rubriche telefoniche, le riviste e le pubblicazioni in materie giuridiche; 4) i siti web con domini propri e direttamente riconducibili all'avvocato, allo studio legale associato, alla società di avvocati sui

quali gli stessi operano una completa gestione dei contenuti e previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza. Nel sito deve essere riportata l'indicazione del responsabile nonché i dati previsti dall'art. 17 e dal punto 1) dell'art. 17 bis. Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Possono essere indicati i dati consentiti per i mezzi previsti al precedente paragrafo 1).

Allo scopo di verificare lo stato del recepimento delle disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge 223/2006, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha deliberato, in data 18 gennaio 2007, l'apertura di un'indagine conoscitiva, tuttora in corso.

L'articolo in esame autorizza l'avvocato a dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera e non elogiativa (l'A.S. 1198 afferma inoltre che deve essere "non ingannevole" e "non comparativa"), nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.

L'A.S. 711 attribuisce al CNF il potere di individuare le modalità ed i mezzi dell'informazione.

Si ricorda, a tal proposito, quanto è emerso nel corso dell'audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle professioni (8 marzo 2007). Con riferimento all'art. 2, comma 1, lettera l), dell'A.C. 2160 della scorsa legislatura, il quale prevedeva che i decreti legislativi attuativi della legge di riforma delle professioni intellettuali avrebbero dovuto "*consentire la pubblicità a carattere informativo, improntata a trasparenza e a veridicità, relativamente ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio professionale offerto e ai costi complessivi delle prestazioni*", è stato segnalato che il fatto di consentire un certo tipo di pubblicità rischia di costituire un passo indietro circa la liberalizzazione di tale aspetto. Il Presidente Catricalà ha inoltre auspicato l'eliminazione del riferimento ai concetti di "*trasparenza*" e "*veridicità*" cui dovrebbe essere improntata la pubblicità dei professionisti (termini analoghi sono impiegati dall'articolo in esame), sia per la ridondanza di tale disposizione a fronte di una disciplina oramai consolidata in materia di pubblicità ingannevole e sia perché essa potrebbe fare erroneamente ritenere agli ordini di potere o dovere controllare, addirittura in via preventiva, la pubblicità degli iscritti sotto i suddetti profili. In generale, e dunque non solo ai fini della pubblicità, è stato infine segnalato che qualora si ritenga di dover ricorrere a termini quali "*credibilità*" o "*decoro*" della professione, sarebbe opportuno che la legge individuasse un contenuto minimo di tali di concetti indeterminati, al fine di delimitarne l'ambito di applicazione e di non permetterne un uso improprio teso a reintrodurre limitazioni ai comportamenti concorrenziali.

7.9. L'assicurazione per la responsabilità civile

L'**articolo 11** introduce anche per gli avvocati, così come già accade per altri professionisti, l'obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Si ricordano ad esempio gli artt. 19 e 20 della legge 16 febbraio 1913, n. 89⁵⁵, come sostituiti dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182⁵⁶:

Art. 19. 1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia. 2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese. 3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto. 4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.».

Art. 20. 1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all'articolo 19, il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'articolo 147.

L'A.S. 1198 prevede che al momento della assunzione dell'incarico l'avvocato deve, ma solo se richiesto, rendere noti al cliente la compagnia assicuratrice e gli estremi della propria polizza.

Esso stabilisce inoltre che gli ordini territoriali, le associazioni e gli enti previdenziali forensi possono negoziare per i propri iscritti le condizioni generali delle polizze.

L'A.S. 1198, inoltre, subordina l'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione della polizza all'entrata in vigore "*delle direttive comunitarie in corso di emanazione*".

⁵⁵ "Ordinamento del notariato e degli archivi notarili".

⁵⁶ "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della L. 28 novembre 2005, n. 246".

7.10. Il mandato professionale

L'**articolo 13** dell'**A.S. 711**, rubricato "*Mandato professionale e procura*", prevede che, salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizio al cliente.

Il conferimento della procura all'avvocato può essere tanto scritto quanto orale, anche in sede giurisdizionale, in ogni grado del giudizio, compreso quello davanti alle giurisdizioni superiori. Se è orale, la procura è attestata dall'avvocato per iscritto anche per quanto attiene la data, con efficacia fino a querela di falso.

L'esistenza o la validità di una procura può essere contestata solo dal cliente.

La procura può essere conferita anche ad una società o associazione professionale forense, con efficacia per ogni socio o associato avvocato.

A tal proposito, la relazione illustrativa evidenzia l'opportunità di eliminare gli attuali eccessivi formalismi nel rilascio della procura e nella prova di essa, che non trovano corrispondenza nelle legislazioni straniere.

7.11. Le sostituzioni e le collaborazioni

L'**articolo 14** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 13** dell'**A.S. 1198** riguardano la materia delle sostituzioni e delle collaborazioni.

Entrambi prevedono che l'avvocato possa farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con delega scritta, ma resta personalmente responsabile verso i clienti (così come, in generale, resta personalmente responsabile verso i clienti per l'opera dei suoi collaboratori).

Viene inoltre stabilito che l'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, deve corrispondere loro un adeguato compenso per l'attività svolta (che, secondo l'**A.S. 1198**, deve essere commisurato all'effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni).

L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

Il solo **A.S. 711** prevede che l'avvocato possa essere sostituito in giudizio anche da un praticante abilitato (a tal proposito, si veda anche l'art. 49 del medesimo disegno di legge)

*Per quello che sembrerebbe essere un mero errore materiale, l'art. 13 dell'**A.S. 1198** riproduce anche il contenuto del successivo art. 14 relativo alla tenuta di albi, elenchi e registri.*

8. ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Nell'ambito del Titolo I degli AA.SS. 711 e 1198 è collocato l'**articolo 4**, che ha ad oggetto le associazioni e le società tra avvocati.

Attualmente, l'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815⁵⁷, prevede la possibilità - anche per gli avvocati - di costituire associazioni professionali. Al contrario, l'art. 2 di tale legge vietava originariamente il ricorso alla forma societaria.

Tale divieto è stato abrogato dall'art. 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266⁵⁸.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96⁵⁹ prevede oggi, agli artt. 16 e ss., che l'attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio possa essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti (s.t.p.), disciplinata dallo stesso decreto legislativo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la società in nome collettivo. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 1815/1939 in materia di associazioni.

Ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 96/2001, il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. Nel caso in cui, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato, la società non abbia comunicato al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale, oltre alla società, sono responsabili illimitatamente e solidalmente tutti i socie.

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 96/2001, la s.t.p. è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale.

Si ricorda infine che l'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti (c.d. società multidisciplinari), fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Sul punto, nel già ricordato testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha affermato che: *"Il decreto Bersani appare far salvi i principi della personalità della prestazione e della responsabilità diretta ed individuale del professionista. Sul punto, si può valutare la possibilità di interpretare tali principi alla luce dell'evoluzione del settore, al fine di ricondurli non tanto all'obbligo del professionista di eseguire*

⁵⁷ "Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza".

⁵⁸ "Interventi urgenti per l'economia".

⁵⁹ "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

direttamente la prestazione, ma facendone piuttosto derivare l'obbligo per il professionista medesimo di assumere la direzione e la responsabilità dell'erogazione del servizio. In tal modo, potrebbe essere consentita la partecipazione alle società di professionisti anche a soggetti che non prestano il servizio. Simili soluzioni non farebbero venir meno la vigilanza dell'ordine sul professionista che opera all'interno della società, nella misura in cui si consentisse la partecipazione di soci di capitale in misura limitata, prevedendo che la maggioranza del capitale sociale e dei voti sia comunque detenuta dai professionisti che esercitano la professione all'interno della società".

Secondo la relazione al disegno di legge A.S. 711, la normativa vigente in materia di società tra professionisti ha una grave carenza, per quanto riguarda le regole della contabilità fiscale e le regole previdenziali per gli iscritti, che ne ha praticamente impedito l'utilizzazione.

Entrambe i disegni di legge in esame prevedono che la professione forense possa essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci (comma 1), che l'A.S. 1198 specifica dover essere tutti necessariamente iscritti all'albo (come già previsto dall'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 96/2001).

L'A.S. 1198 afferma inoltre che lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Sul punto, come è già stato ricordato, l'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani afferma che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità (sulle possibili interpretazioni di tale disposizione, v. *supra* l'audizione del Presidente dell'Antitrust).

L'A.S. 1198 specifica che alle società si applicano le norme del già ricordato decreto legislativo 96/2001 e alle associazioni si applicano l'art. 1 della suddetta legge 1815/1939, e le norme relative alla società semplice, in quanto compatibili. Tale disegno di legge, inoltre, chiarisce ulteriormente che è vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni riservate agli avvocati (comma 2).

I motivi per i quali si ritiene di dover confermare il divieto di fornitura di servizi legali da parte di società di capitali sono riassunte nella relazione all'A.S. 711:

- le società di capitali hanno essenzialmente uno scopo di profitto, mentre, per l'avvocato, lo svolgimento della sua attività non deve essere condizionato soltanto al profitto, ma deve dare prevalenza alla tutela degli interessi del cliente;
- l'avvocato, che lavora in una società di capitali, diventa assimilabile ad un lavoratore dipendente, la qual cosa confligge con le regole dell'incompatibilità;
- il reddito dell'avvocato, soggetto alle imposte personali ed alla contribuzione previdenziale, potrebbe essere solo il compenso ricevuto dalla

società determinato anche arbitrariamente, mentre la società potrebbe avere utili autonomi assoggettati a diverse e più favorevoli regole fiscali e sottratti alla Cassa di Previdenza, con enormi ed incalcolabili danni per questa;

– la società di capitali, comunque, sarebbe assoggettata alle regole previste nel codice civile, che confliggerebbero in modo grave con l'obbligo del segreto professionale: nomina di sindaci anche non avvocati; controllo giudiziario *ex art.* 2409 c.c., con possibile nomina di un amministratore giudiziario e con conseguente controllo dei rapporti con i singoli clienti per i compensi da essi corrisposti; impugnabilità dei bilanci che possono rendere pubbliche molte vicende assolutamente riservate; necessità del bilancio di competenza, con incalcolabili difficoltà pratiche (bisognerebbe indicare tra le attività tutti i crediti maturati, anche non riscossi); responsabilità *ex artt.* 2621 e ss. c.c. per false comunicazioni sociali e per altri reati.

Secondo la relazione, imponendo che le società comprendenti avvocati abbiano necessariamente la natura di società di persone si salvaguarderebbero le regole del segreto professionale e si risolverebbero sia i problemi fiscali, sia i problemi previdenziali, equiparando il reddito percepito attraverso la società, per l'attività lavorativa, come reddito di persona.

Come già previsto dal decreto Bersani, i disegni di legge in esame confermano che le associazioni e le società possano essere anche multidisciplinari (comma 2 dell'A.S. 711 e comma 3 dell'A.S. 1198).

Tuttavia, innovando rispetto al Bersani, viene attribuito al CNF il potere di scegliere le categorie di professionisti ritenute "compatibili" con la professione legale.

Le società ed associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo (comma 2 dell'A.S. 711 e comma 4 dell'A.S. 1198). L'A.S. 711 chiarisce che solo gli avvocati e non meglio precisati "altri iscritti nell'albo degli avvocati" possono eseguire le prestazioni esclusive.

L'A.S. 1198 chiarisce che le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

Il comma 3 dell'A.S. 711 stabilisce che gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

Come già previsto attualmente dal decreto legislativo 96/2001 e dal decreto Bersani, l'A.S. 1198 afferma che l'associato e il socio possono fare parte di una sola associazione o società (comma 5).

Entrambi i disegni di legge prevedono che le associazioni e le società siano iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede (comma 4 dell'A.S. 711 e comma 6 dell'A.S. 1198). Per quanto riguarda le società, si ricorda che l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 96/2001 (si veda anche l'art. 16 del medesimo decreto) già prevede che "La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale".

Per quanto riguarda l'esercizio in forma associata della professione, questo, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 1815/1939, deve essere notificato al Consiglio dell'ordine.

I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società (comma 5 dell'A.S. 711 e comma 6 dell'A.S. 1198).

I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale (comma 6 dell'A.S. 711 e comma 9 dell'A.S. 1198).

L'A.S. 711 stabilisce inoltre che i redditi sono imputati a ciascun associato o socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione della sua quota di partecipazione e sono tassati soltanto in capo a lui come redditi professionali, se derivanti da prestazioni professionali della associazione o della società, e come redditi da partecipazione in società di persone, se derivanti da altra fonte di reddito. I redditi spettanti ai soci, a fronte di loro conferimenti, sono tassati come reddito di capitale.

L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali (comma 7 dell'A.S. 711 e comma 8 dell'A.S. 1198).

L'A.S. 711 prevede inoltre che i contributi indiretti e quelli di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo, per la quota spettante a ciascun avvocato o praticante.

L'A.S. 1198 prevede inoltre che l'avvocato o l'associazione o la società tra professionisti possono stipulare associazioni in partecipazione ai sensi degli artt. 2549 c.c., nel rispetto delle disposizioni emanate dal CNF.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2549 c.c., con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

9. TARIFFE PROFESSIONALI

L'**articolo 12** ("*Tariffe professionali*"), collocato nell'ambito del Titolo I dei disegni di legge 711 e 1198, ritorna sulla materia delle tariffe professionali, recentemente innovata dall'art. 2 del decreto Bersani, al fine di reintrodurre - con modalità ed estensione diverse nei due disegni di legge - la vincolatività dei minimi tariffari e il divieto del patto di quota-lite.

9.1. Il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del decreto Bersani

Ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 1578/1933, i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF. Nello stesso modo provvede il CNF per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione. Tali deliberazioni devono essere approvate dal Ministro della giustizia. I suddetti criteri sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali, anche alla durata di essi. Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo. Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Successivamente il legislatore è tornato sulla materia. L'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536⁶⁰ prevede che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del CNF, approvata dal Ministro della giustizia. L'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051⁶¹ estende tale procedimento anche agli onorari, diritti e indennità spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali in materia civile. La determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziale è contenuta da ultimo nel decreto del Ministro della Giustizia 8 aprile 2004, n. 127⁶².

⁶⁰ "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*".

⁶¹ "*Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile*".

⁶² "*Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali*".

L'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794⁶³ prevede che gli onorari e i diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati sono inderogabili e che ogni convenzione contraria è nulla. Tale principio è ripreso dal suddetto D.M. 127/2004 che all'art. 4 stabilisce che gli onorari minimi ed i diritti stabiliti per le prestazioni dell'avvocato sono inderogabili e specifica che i minimi possono essere diminuiti ed i massimi aumentati soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione e la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine. L'inderogabilità comporta altresì che l'autorità giudiziaria, nel liquidare gli onorari al termine del giudizio, deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo contenuti nella tariffa, come previsto dall'art. 60, quarto comma, del regio decreto-legge 1578/1933. Ai sensi dell'art. 43, quinto canone, del codice deontologico, era consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché fossero proporzionali al prevedibile impegno.

L'art. 2233, terzo comma, c.c. prevedeva che gli avvocati non potessero, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni. Anche l'art. 45 del codice deontologico vietava la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. Esso consentiva tuttavia la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché fosse contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito.

9.2. Il decreto Bersani

L'art. 2 del decreto Bersani ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

La disposizione in questione ha tuttavia fatto salve le tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Inoltre, essa ha confermato che il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

⁶³ "Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile".

Essa ha sostituito il terzo comma dell'art. 2233 c.c., recante il divieto del patto di quota-lite, con il seguente comma *2-bis* "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Infine, le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni suddette dovevano essere adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto detto sono in ogni caso nulle.

Il 4 settembre 2006, il CNF ha indirizzato ai Presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati delle osservazioni relative all'interpretazione e applicazione del decreto Bersani (documento n. 22-C/2006). Con particolare riferimento alla questione delle tariffe il suddetto documento afferma quanto segue:

- il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che - da un punto di vista civilistico - le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste nel decreto ministeriale;

- nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt. 5 ("*Doveri di probità, dignità e decoro*") e 43, canone II (ai sensi del quale, l'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta) del codice deontologico, qualora il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima leda la dignità dell'avvocato e si discosti dall'art. 36 Cost., pertanto

- sarà possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt. 5 e 43 c. II del codice, se il compenso sia sproporzionato all'impegno;

- per quanto riguarda il patto di quota-lite, si afferma che questo, nella sua configurazione definibile come classica, cioè quella semanticamente coerente con il divieto *ex art.* 2233, terzo comma, c.c. nella sua versione precedente, deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo *ex art.* 1418 c.c., nella misura in cui il suo assetto concreto replichi la previsione dell'art. 1261 c.c. e cioè quante volte esso realizza, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso.

Successivamente, lo stesso CNF ha reso noto che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel corso dell'indagine conoscitiva concernente l'attuazione del decreto Bersani ha chiesto conto della suddetta circolare interpretativa (documento n. 23-C/2007 del 12 giugno 2007). Il CNF ha pertanto ricordato ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine che tale lettera interpretativa è superata, né potrebbe vincolare l'applicazione o la interpretazione del nuovo Codice.

Nel frattempo, infatti, il CNF, in attuazione del decreto Bersani ha apportato le seguenti modifiche al Codice deontologico in materia di tariffe:

- è stato soppresso il già menzionato art. 43, canone V, che consentiva all'avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale,

- è stato soppresso l'art. 10, canone II, per il quale costituiva infrazione disciplinare la stipulazione di patti attinenti al recupero crediti con soggetti che esercitano tale attività per conto terzi;

- è stato modificato l'art. 35 che al canone II imponeva all'avvocato di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che potessero in qualunque modo influire sul rapporto professionale. Nella sua attuale formulazione il canone sopra indicato, pur mantenendo a carico del professionista il divieto di stabilire rapporti con il cliente che ne possano limitare l'indipendenza, fa salva la disposizione prevista dal successivo art. 45;

- l'art. 45 è stato modificato: è stata abrogata la disposizione precedente, che vietava espressamente il patto di quota lite, ma consentiva la pattuizione scritta di un supplemento di compenso (il cosiddetto palmario), in caso di esito favorevole della lite, purchè contenuto in limiti ragionevoli rispetto al risultato conseguito ed è stata sostituita con la nuova formulazione "*è consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta*".

9.3. L'A.S. 711

Il **comma 1** prevede che per ogni incarico professionale, l'avvocato abbia diritto

- ad una giusta retribuzione e
 - al rimborso delle spese generali e particolari,
- ai sensi dell'art. 2233 c.c..

Si ricorda che l'art. 2233 c.c., a seguito delle modifiche apportate dal decreto Bersani, prevede che "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Si prevede che l'avvocato possa prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare.

Il comma in esame prevede inoltre che l'avvocato può chiedere congrui acconti e fa salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

Ai sensi del **comma 2**, le tariffe professionali sono approvate ogni quattro anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato, su proposta formulata dal CNF.

Ai sensi del **comma 3**, le tariffe possono indicare onorari minimi e massimi ed essere distinte in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione. Per le prestazioni giudiziali, possono essere mantenute e aggiornate le tariffe fisse attualmente in vigore per adempimenti processuali.

Il comma in esame sembrerebbe perpetuare l'attuale struttura delle tariffe, che prevedono il compenso dovuto per ogni singola attività compiuta (redazione di ogni singola memoria, deposito della stessa, partecipazione ad ogni singola udienza, ecc.). Si ricorda che in merito all'attuale sistema di calcolo la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel rapporto 2008 sulla revisione della spesa pubblica, ha affermato che: *"L'attuale sistema di remunerazione degli avvocati, basato su un sistema di tariffe "a prestazione", incentiva il difensore a moltiplicare gli atti della causa, indebolisce l'interesse a favorire il raggiungimento di un accordo tra i contendenti che eviti il ricorso in giudizio o una conciliazione prima della sentenza, crea convenienza ad allungare i tempi del processo. Allo scopo di ovviare a questi inconvenienti sarebbe opportuno, nell'ambito della giustizia civile, adottare sistemi di tariffazione a forfait, cioè in somma fissa determinata ex ante, eventualmente integrati con clausole di tipo "contingency fee", cioè con pagamento condizionato al successo nella causa"* (raccomandazione n. 7).

Il **comma 4** stabilisce che gli onorari minimi sono vincolanti:

- a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;
- b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;
- c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti.

Ai sensi del **comma 5**, le tariffe minime giudiziali non sono derogabili.

Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare ai minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato

- 1) il rimborso delle spese generali e particolari e
- 2) un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

Il **comma 6** riguarda le controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro. Anche in questi casi deve essere rispettata la condizione di cui al comma precedente e dunque che siano sempre riconosciuti all'avvocato:

- 1) il rimborso delle spese generali e particolari e
- 2) un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo di prestazione compiuta.

Rispetto a quanto previsto come regola generale dal comma precedente, per quanto riguarda le controversie *de quibus* il compenso può essere concordato in misura percentuale sul risultato utile. La misura delle percentuali tuttavia non può superare un limite massimo determinato nella tariffa.

Il patto di quota-lite è dunque circoscritto alle controversie aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.

Per ogni altra categoria di controversie, il **comma 7** stabilisce, al contrario, che sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.

È tuttavia consentito che venga concordato tra cliente e avvocato un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia.

Il **comma 8** impone la forma scritta a pena di nullità per ogni accordo:

- a) in deroga ai minimi di tariffa;
- b) con previsione di compensi percentuali;
- c) con previsione di un premio per l'avvocato in caso di esito positivo della controversia.

Il **comma 9** prevede la nullità per tutti quegli accordi che coinvolgano l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza.

Infine, ai sensi del **comma 10**, quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

9.4. L'A.S. 1198

L'A.S. 1198 reintroduce in sostanza il sistema precedente all'entrata in vigore del decreto Bersani con una tariffa articolata in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica (comma 4) e minimi tariffari vincolanti, a pena di nullità (comma 5).

Nel rispetto degli onorari minimi e massimi, le parti possono determinare consensualmente il compenso professionale in forma scritta in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'art. 2233 c.c..

Analogamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 3, dell'A.S. 711, i compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso

delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.

L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, dell'A.S. 711, l'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 7, dell'A.S. 711, il comma 6 consente che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono comunque nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia (reintroduzione del divieto del c.d. patto di quota-lite).

Analogamente a quanto previsto dall'art. 12, comma 10, dell'A.S. 711, quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

In mancanza di accordo tra avvocato e cliente spetta ai consigli dell'ordine esperire il tentativo di conciliazione per determinare motivatamente i compensi, secondo le voci e i criteri della tariffa, valutata l'incidenza e il pregio dell'attività professionale svolta.

10. ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Il Titolo II degli AA.SS. 711 e 1198 è dedicato alla tenuta di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine.

10.1. La tenuta degli albi, elenchi e registri

L'**articolo 15 dell'A.S. 711** stabilisce che presso ciascun Consiglio dell'ordine sono istituiti:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione (per coloro che esercitano la professione in forma collettiva, devono essere indicate le associazioni o le società di appartenenza);
- b) l'elenco speciale degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
- d) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;
- e) il registro dei praticanti;
- f) il registro dei praticanti abilitati al patrocinio;
- g) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
- h) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- i) ogni altro albo o registro previsto dalla legge o da un regolamento.

L'**articolo 14 dell'A.S. 1198** integra la suddetta elencazione con due ulteriori elenchi: quello degli avvocati specialisti e quello degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi dell'art. 6, comma 2.

La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

L'albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico. L'A.S. 1198 ne prevede anche la pubblicazione su internet.

Periodicamente (ogni 3 anni per l'A.S. 711 e ogni 2 per l'A.S. 1198), essi devono essere stampati e inviati al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ecc..

Il solo A.S. 1198 prevede inoltre la trasmissione annuale al CNF, ai fini della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati (commi 4-6 dell'art. 14).

A tal proposito, si segnala che, nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008, del 30 gennaio 2009, il Primo Presidente della Corte suprema di cassazione, alla luce della difficoltà di reperire un dato univoco sul numero degli avvocati in Italia, ha sottolineato la necessità di una riforma della professione forense che non trascuri, tra l'altro, la gestione dei singoli Ordini in diretto collegamento con l'Ordine nazionale, con la Cassa di previdenza forense e con il CCBE (*Conseil des Barreaux Européens*).

10.2. L'iscrizione all'albo degli avvocati

Attualmente, l'art. 17 del regio decreto-legge 1578/1933, prevede che per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;

7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

L'**articolo 16 dell'A.S. 711** elenca i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati:

a) avere superato l'esame di abilitazione da non oltre cinque anni;

b) avere il domicilio professionale: nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta la riabilitazione civile;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dai disegni di legge in esame;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli artt. 380 ("Arresto obbligatorio in flagranza") e 381 ("Arresto facoltativo in flagranza") c.p.p. e dagli artt. 368 ("Calunnia"), 371 ("Falso giuramento della parte"), 372 ("Falsa testimonianza"), 374 ("Frode processuale"), 374-bis ("False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria"), 377 ("Subornazione"), 380 ("Patrocinio o consulenza infedele") e 381 ("Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico") c.p., per delitti di falso o altro grave delitto;

g) non avere compiuto il quarantesimo anno di età alla data in cui sono stati indetti gli esami per l'abilitazione alla professione il cui superamento dà titolo per l'iscrizione (il comma 2 prevede alcune eccezioni a tale divieto).

La previsione del limite di età (oltre a dover essere valutata alla luce del principio di ragionevolezza) sembrerebbe poter creare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, particolarmente laddove si pretendesse di negare l'iscrizione in Italia all'avvocato comunitario che abbia conseguito l'abilitazione professionale nel proprio Paese dopo il compimento dei quarant'anni (il comma 2, lettera a) dell'articolo in esame prevede infatti una deroga a tale divieto solo per il cittadino straniero che sia stato abilitato all'esercizio della professione di avvocato nel suo Stato prima del compimento del quarantesimo anno di età).

Si dovrà inoltre valutare la compatibilità con la Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000 del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con particolare riferimento al divieto di discriminazione in base all'età.

Rispetto alla suddetta elencazione, l'**articolo 15 dell'A.S. 1198** presenta le seguenti differenze:

- il riferimento alla riabilitazione civile è sostituito da quello della esdebitazione;
- non è previsto il divieto di iscrizione per coloro che abbiano riportato condanne per delitti particolarmente gravi. E' richiesta però la condotta irreprensibile (la cui sussistenza è demandata all'apprezzamento del singolo consiglio dell'ordine);
- non è previsto un limite di età per l'iscrizione (ma l'articolo 44, comma 1, pone il limite di età di 50 anni per l'ammissione all'esame di abilitazione).

Rispetto al regime attuale, la principale novità - oltre al limite di età di cui si è detto - consiste dunque nel fatto che i disegni di legge 711 e 1198 prevedono che l'iscrizione all'albo debba avvenire entro 5 anni dal superamento dell'esame di abilitazione.

I disegni di legge in questione intendono così evitare che possa iscriversi all'albo un soggetto che, non avendo esercitato la professione per un lungo lasso di tempo, potrebbe non essere sufficientemente aggiornato.

Per il solo A.S. 711, non si tratta tuttavia di un divieto assoluto. Infatti, colui che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reinscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme che verranno stabilite dal CNF (articolo 16, comma 6).

Da un punto di vista di coerenza lessicale del testo, si segnala che il comma 6 dell'articolo in esame fa riferimento all'"avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi". In realtà, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del disegno di legge in questione, il titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale e non anche al laureato in giurisprudenza che abbia superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione.

Per l'A.S. 1198 il divieto di iscrizione dopo cinque anni dall'esame è invece assoluto. Pertanto, decorso tale lasso di tempo, sarà necessario superare nuovamente l'esame e la relativa pratica, in quanto, ai sensi dell'art. 43, il certificato di compiuta pratica ha durata limitata nel tempo.

L'A.S. 711 contiene anche una disciplina transitoria. Coloro che abbiano superato l'esame di avvocato prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge possono conseguire l'iscrizione all'albo presentando domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla suddetta data di entrata in vigore (art. 16, comma 3).

Sebbene ciò non sia specificato, si suppone che si faccia riferimento solo a chi abbia superato l'esame da più di cinque anni, in caso contrario la disciplina transitoria sarebbe irragionevolmente più rigida della nuova disciplina ordinaria.

Esso prevede poi che entro lo stesso termine possa essere iscritto all'albo anche chi abbia superato il limite di età di 40 anni (art. 16, comma 4).

L'A.S. 1198, al contrario dell'A.S. 711, disciplina il procedimento di iscrizione (art. 15, commi 4 e 5).

L'**articolo 17** dell'**A.S. 711** prevede infine che hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati, senza limiti di età, purché siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'art. 16:

- coloro che, pur non avendo superato l'esame di abilitazione da meno di 5 anni, siano stati avvocati dello Stato, nonché
- i professori ordinari o associati nelle università inquadrati in settori scientifico-disciplinari attinenti all'esercizio della professione, dopo almeno cinque anni effettivi di insegnamento.

10.3. La cancellazione

Attualmente, ai sensi dell'art. 37 del regio decreto-legge 1578/1933, la cancellazione avviene nei seguenti casi.

- 1) nei casi di incompatibilità;
- 2) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° (cittadinanza italiana) e 2° (godimento dei diritti civili) dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
- 3) quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;
- 4) quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;
- 5) quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- 6) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

L'**articolo 16, comma 8**, dell'**A.S. 711** prevede che la cancellazione possa avvenire - oltre che a richiesta dell'interessato, in caso di radiazione o quando viene meno uno dei presupposti per l'iscrizione - quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione (prescritto dall'art. 22, v. *infra*).

Si segnala che l'art. 21, comma 2, dell'A.S. 711 prevede un caso di cancellazione obbligatoria non citato dall'articolo in esame (nel caso in cui la sospensione a richiesta dell'interessato si sia protratta per più di 5 anni).

L'**articolo 15, comma 7**, dell'**A.S. 1198**, che non fa riferimento alla radiazione, prevede due ulteriori cause di cancellazione:

- quando l'iscritto, senza giustificato motivo, non abbia prestato l'impegno solenne entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
- per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente.

L'A.S. 1198 disciplina il procedimento di cancellazione (art. 15, commi 9-13).

10.4. Le incompatibilità e le cause di sospensione

Attualmente, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 1578/1933, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi o di incaricato di gestioni esattoriali. È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni. È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono attualmente eccettuati dalla disposizione suddetta:

- a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato;
- b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera (tali avvocati sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo).

L'**articolo 18 dell'A.S. 711** e l'**articolo 16 dell'A.S. 1198** recano l'elencazioni delle attività con le quali è incompatibile l'esercizio della professione di avvocato.

Secondo i disegni di legge in esame, l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con:

- qualsiasi lavoro autonomo svolto professionalmente (per l'A.S. 1198 anche quello che è svolto continuativamente), esclusi quelli di carattere scientifico, letterario ed artistico-culturale (è consentita l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, dei revisori contabili. Il solo A.S. 711 prevede anche la possibilità di iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti);
- l'esercizio di qualunque attività commerciale compiuta con fini di lucro, svolta in nome proprio (l'A.S. 1198 prevede l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa), salvo nelle funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa;
- la qualità di socio illimitatamente responsabile di società di persone esercenti attività di impresa, in qualunque forma costituite, e di presidente con poteri di gestione, amministratore unico o delegato di società di capitali, ad eccezione delle società professionali (è prevista una disciplina speciale per l'imprenditore agricolo);
- qualsiasi lavoro subordinato pubblico o privato (l'A.S. 1198 specifica che l'incompatibilità riguarda anche gli impieghi *part-time*).

L'A.S. 711 prevede inoltre che:

- qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato (art. 18, comma 2);

- l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca nelle materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate (**articolo 19 dell'A.S. 711**. Identico l'**articolo 17 dell'A.S. 1198**). I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale soltanto nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti in un elenco speciale, annesso all'albo ordinario;

- gli avvocati e i procuratori iscritti in albi alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge stesso (**articolo 20 dell'A.S. 711**).

L'**articolo 21 dell'A.S. 711** e l'**articolo 18 dell'A.S. 1198** prevedono alcune cause di sospensione dall'esercizio professionale.

In particolare, l'A.S. 711 prevede che sia sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato:

- Presidente della Repubblica,
- Presidente della Camera dei deputati,
- Presidente del Senato,
- Ministro o viceministro,
- presidente di giunta regionale,
- membro della Corte costituzionale,
- membro del Consiglio superiore della magistratura,
- commissario straordinario governativo,
- componente di una autorità di garanzia,
- presidente di provincia con più di un milione di abitanti o
- sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti.

L'A.S. 1198 prevede che la sospensione operi - oltre che nei casi suddetti - anche nel caso in cui l'avvocato sia nominato:

- presidente del consiglio dei ministri;

- sottosegretario di Stato;
- assessore regionale;
- presidente di provincia con più di trecentomila residenti;
- assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti;
- sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.

L'iscrizione all'albo può inoltre essere sospesa a richiesta per un periodo non superiore a 5 anni, ma solo dall'avvocato che sia stato iscritto per almeno dieci anni (tale limitazione è prevista unicamente dall'A.S. 711).

Per l'A.S. 711, l'iscrizione riacquista efficacia a richiesta dell'avvocato. In tal caso, la reiscrizione non può essere chiesta trascorsi cinque anni dalla delibera di sospensione, dopo i quali il Consiglio dell'ordine delibera la cancellazione.

L'A.S. 1198 prevede che tale sospensione non possa essere concessa più di una volta.

Si ricorda in questa sede che l'**A.S. 1171** introduce infine delle limitazioni allo svolgimento della professione forense durante il mandato parlamentare, allo scopo di evitare possibili conflitti tra le due attività.

In particolare, esso prevede che, nello svolgimento del mandato parlamentare, agli avvocati sia vietato compiere atti, direttamente o indirettamente per mezzo di associati o collaboratori, nei procedimenti penali per: delitti contro la personalità dello Stato; delitti contro la pubblica amministrazione; delitti contro l'amministrazione della giustizia; delitti contro l'ordine pubblico; delitti contro l'incolumità pubblica; delitti contro la fede pubblica; delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p..

10.5. L'obbligo di esercitare la professione in modo continuativo ed effettivo

L'**articolo 22** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 19** dell'**A.S. 1198** contengono una delle principali novità dei disegni di legge in esame. Al contrario di quanto accade attualmente, la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo continuativo ed effettivo.

La prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione è data - nell'**A.S. 711** - dal fatto che l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, un reddito netto derivante dall'esercizio della professione superiore a livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense (ed entro sei anni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in questione, il reddito minimo per la prova dell'esercizio continuativo della professione deve essere fissato in misura non inferiore al costo

del dipendente di studi professionali con la retribuzione più bassa, per il lavoro ad orario completo, certificato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale).

L'A.S. 711 specifica che il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale e non è chiaro se ciò debba essere interpretato come un elemento ulteriore rispetto al criterio matematico illustrato sopra.

L'A.S. 1198 demanda *in toto* la disciplina delle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e delle modalità per la reinscrizione, con l'individuazione di eventuali criteri presuntivi, al CNF, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Il disegno di legge si limita ad affermare che possa costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l'accertamento effettivo e continuativo della professione.

La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, previa audizione dell'interessato.

L'A.S. 711 prevede che in caso di cancellazione, è ammessa la reinscrizione all'albo, previa verifica dell'idoneità professionale. La reinscrizione può avvenire una sola volta ed è subordinata, oltre che alla verifica della idoneità professionale, alla prova che l'avvocato sia dotato dei mezzi strumentali prescritti dal CNF per l'utile svolgimento della professione.

L'esercizio della professione in modo continuativo ed efficace non è richiesto:

- a) per i primi cinque anni dalla prima iscrizione all'albo;
- b) dopo il settantesimo anno di età;
- c) per la donna nei sei mesi anteriori al parto e per entrambi i genitori (l'A.S. 963 lo prevede solo a favore della donna) nei due anni successivi;
- d) nei casi di gravissimo impedimento individuati dal CNF.

L'effettività e la continuità non sono richieste, durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo precedente, e per gli avvocati che svolgono funzioni di sottosegretario di Stato, membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore a un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti o che ricoprano un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

L'A.S. 1198 prevede che il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni:

- compia le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale;

- esegua la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provveda di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati deve essere data notizia al CNF.

Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla suddetta revisione o la compia con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, affinché provvedano in sostituzione.

10.6. Il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

Attualmente, l'art. 4, comma 2, del regio decreto-legge 1578/1933 prevede che davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del medesimo provvedimento. Ai sensi di tale disposizione, gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori devono essere iscritti in un albo speciale. L'iscrizione nell'albo speciale è subordinata ai seguenti requisiti:

- 12 anni di iscrizione nell'albo ordinario (senza alcun ulteriore requisito), ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 febbraio 1997, n. 27⁶⁴, ovvero
- 5 anni di iscrizione nell'albo ordinario e superamento di un esame, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003⁶⁵ e dell'art. 4, comma 3, della suddetta legge 27/1997.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della suddetta legge 1003/1936, sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di otto decimi nelle prove scritte ed in quella orale, avendo riportato non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Infine, ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 1578/1933, possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo degli avvocati: 1) i professori universitari di ruolo di discipline giuridiche dopo quattro anni di insegnamento (termine così ridotto ad opera dell'art. 1, comma 2, della legge 1003/1936); 2) ex consiglieri di cassazione e di corte d'appello; 3) avvocato generale, vice-avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato, ecc.; 4) coloro che avendo conseguita l'abilitazione alla libera docenza e la definitiva conferma, abbiano esercitato per almeno otto anni un incarico di insegnamento.

L'**articolo 23 dell'A.S. 711** e l'**articolo 20 dell'A.S. 1198** restringono l'accesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori.

L'**A.S. 711** aumenta - da 12 a 20 - il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame.

Pertanto, l'iscrizione all'albo speciale sarebbe subordinata ad una delle seguenti condizioni:

⁶⁴ "Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense".

⁶⁵ "Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori".

a) aver superato l'esame disciplinato dalla legge 1003/1936 (peraltro, l'esame diventerebbe più semplice rispetto al passato, in quanto si prevede che siano dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette (invece che media dell'otto e nessun voto inferiore al sette);

b) aver esercitato lodevolmente e proficuamente la professione di avvocato per almeno 20 anni. I requisiti per la prova del lodevole e proficuo esercizio della professione sono determinati con regolamento dal CNF. In tale regolamento, deve essere previsto un controllo della qualità degli atti processuali redatti dall'avvocato, che devono essere dimostrativi di ottima capacità a trattare questioni giuridiche;

c) aver conseguito da almeno cinque anni il titolo di professore associato o professore ordinario nelle università italiane per l'insegnamento in una materia attinente l'esercizio della professione ed essere stato iscritto per almeno otto anni nell'albo degli avvocati.

La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, accertato dal CNF. I requisiti dell'esercizio effettivo sono determinati con regolamento dal CNF, tenendo conto di un periodo pluriennale, considerando, in particolare, la partecipazione alle udienze.

Per quanto riguarda gli avvocati che sono già iscritti all'albo speciale alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, essi conservano l'iscrizione, a condizione che essi siano iscritti in un albo circondariale ed esercitino effettivamente il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori (e dunque indipendentemente dal fatto che abbiano esercitato la professione per meno di 20 anni).

L'A.S. 1198:

- rende più semplice il superamento dell'esame per cassazionista (sarebbe sufficiente ottenere una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette),

- riduce da 12 a 10 il numero di anni di esercizio dell'attività professionale necessari per iscriversi all'albo speciale senza avere superato l'apposito esame, ma elimina l'automatismo dell'iscrizione. In questo caso, infatti, sarà necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell'Avvocatura del CNF, che dovrà essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso CNF. Tale regolamento potrà prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

Coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione.

Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la normativa attualmente vigente.

10.7. Gli avvocati degli enti pubblici

Attualmente, ai sensi dell'art. 3, comma quarto, lett. b), del regio decreto-legge 1578/1933, sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso enti pubblici, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera.

L'**articolo 24 dell'A.S. 711** e l'**art. 21 dell'A.S. 1198** prevedono l'iscrizione obbligatoria ad un albo speciale degli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

L'A.S. 1198 specifica che il contratto di lavoro deve garantire l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

11. ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Il Titolo III degli AA.SS. 711 e 1198 è dedicato agli organi e alle funzioni degli ordini forensi.

La materia è attualmente disciplinata dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante "*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*", che all'art. 18 prevede l'applicazione di tale disciplina (che riguardava in prima battuta altre professioni) anche alla professione di avvocato "fino a quando non si sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense".

Si veda anche il decreto legislativo del Capo dello Stato 21 giugno 1946, n. 6, recante "*Modificazioni agli ordinamenti professionali*".

11.1. L'ordine forense

L'**articolo 25 dell'A.S. 711** è rubricato "*Ordini forensi*" e prevede che presso ciascun Tribunale sia costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario. Gli ordini forensi sono enti pubblici associativi non economici aventi la finalità di garantire il rispetto dei principi previsti dal disegno di legge in esame.

La rappresentanza istituzionale degli ordini è affidata ai rispettivi consigli circondariali.

Agli ordini non si applicano:

- la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante "*Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria*";

- l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁶⁶, che fornisce l'elencazione delle amministrazioni pubbliche;

- la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*".

L'**articolo 22 dell'A.S. 1198** disciplina invece l'"*Ordine forense*" - costituito dall'insieme degli iscritti negli albi degli avvocati - le cui articolazioni sono il CNF e i Consigli degli ordini distrettuali e circondariali.

Si afferma che le suddette articolazioni hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con

⁶⁶ "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Oltre alla normativa elencata dall'A.S. 711, CNF e ordini sono sottratti all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70*" e, in generale, di ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici.

In relazione all'attività svolta, essi devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità ad un regolamento emanato dal CNF medesimo.

11.2. Gli ordini circondariali forensi

Ai sensi dell'**articolo 26** dell'A.S. **711** e dell'**articolo 23** dell'A.S. **1198** ("*L'Ordine circondariale forense*"), dell'ordine circondariale fanno parte gli avvocati iscritti all'albo e agli elenchi (l'A.S. 1198 fa riferimento agli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario).

Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e - per il solo A.S. 711 - del collegio dei revisori dei conti (l'A.S. 1198 prevede che il collegio dei revisori dei conti sia nominato dal presidente del locale Tribunale).

Gli **articoli 27** dell'A.S. **711** **24** dell'A.S. **1198** prevedono come organi dell'ordine:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio;
- c) il presidente, che rappresenta l'ordine;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

Si ricorda che nel testo predisposto per l'audizione dell'8 marzo 2007 innanzi alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive della Camera dei deputati⁶⁷, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sottolineato l'opportunità che gli organi di governo degli ordini non siano più espressione esclusiva degli appartenenti ma siano composti in prevalenza da soggetti che rappresentino effettivamente interessi pubblici, da individuare tra

⁶⁷ Tale testo è disponibile sul sito http://www.agcm.it/AGCM_ITA/DSAP/Audizioni.nsf/709cbd115935540bc1256c5a00357af5/213ff7a250020e64c1257298004815e4?OpenDocument.

appartenenti all'amministrazione vigilante e tra rappresentanti delle associazioni di consumatori.

Ai sensi dell'**articolo 28 dell'A.S. 711** e dell'**articolo 25 dell'A.S. 1198**, l'assemblea degli iscritti, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei vicepresidenti, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

Mentre l'A.S. 711 prevede che l'avviso di convocazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, debba essere portato a conoscenza degli iscritti almeno 10 giorni liberi prima della data fissata per l'assemblea, l'A.S. 1198 stabilisce che le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, siano stabilite dal CNF.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti (un quinto degli iscritti, nell'A.S. 1198) negli ordini con più di duemila iscritti.

L'A.S. 711 prevede poi che nel caso di cessazione dalla carica di singoli consiglieri, se non è possibile la sostituzione oppure nel caso di scioglimento dell'intero Consiglio, l'assemblea si svolge entro 90 giorni dall'evento che impone il rinnovo.

L'assemblea per le elezioni è valida se vota un quarto degli iscritti negli ordini con meno di cinquemila iscritti e un sesto in quelli con più di cinquemila iscritti. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea è riconvocata immediatamente e si tiene non oltre quindici giorni dopo la precedente. Nell'avviso della prima convocazione, possono essere indicate le date delle riunioni successive eventualmente necessarie.

L'articolo 29 dell'A.S. 711 e **l'articolo 29 dell'A.S. 1198** dispongono che il Consiglio dell'ordine sia così composto:

- a) da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti;
- b) da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti;
- c) da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti;
- d) da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1000 iscritti;
- e) da 15 membri qualora l'ordine conti fino a 1500 iscritti;
- f) da 21 membri, qualora l'ordine conti fino a 5000 iscritti;

g) da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5000 iscritti.

Le disposizioni in questione prevedono dunque un innalzamento del numero dei consiglieri rispetto a quanto attualmente disposto dall'art. 1 del decreto 382/1944, ai sensi del quale l'ordine è formato di 5 componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i 100; di 7 se superano i 100 e non i 500; di 9, se superano i 500 ma non i 1500; di 15, se superano i 1500.

I due disegni di legge in esame disciplinano poi le modalità di formazione dei consigli.

L'**articolo 30 dell'A.S. 711** e l'**articolo 27 dell'A.S. 1198** elencano le funzioni del Consiglio dell'ordine. Esso:

- 1) secondo il solo A.S. 711, tutela l'indipendenza e il decoro della professione;
- 2) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- 3) approva i regolamenti;
- 4) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- 5) tutela l'indipendenza e il decoro professionale (le lettere a) e f) dell'A.S. 711 ripetono il medesimo concetto) e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- 6) controlla la formazione permanente degli avvocati ed assume ogni opportuna iniziativa;
- 7) esegue il controllo della continuità e della effettività dell'esercizio professionale;
- 8) per il solo A.S. 1198, vigila sulla condotta degli iscritti e denuncia al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza;
- 9) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- 10) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- 11) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, dà i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- 12) per il solo A.S. 711, designa gli avvocati per la rappresentanza e difesa di chi ne faccia richiesta;
- 13) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie;
- 14) per il solo A.S. 1198, può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini o ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni

purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.

Il Consiglio dell'ordine inoltre:

- cura la gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine;
- provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione, il Consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

Attualmente, l'art. 7, commi secondo e terzo, del decreto 382/1944, prevede i medesimi poteri "entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine". Viene inoltre specificato che, ferma restando l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti dal suddetto decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo.

L'articolo 28 dell'A.S. 1198 (che non ha corrispondenza nell'A.S. 1198) prevede l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine di uno sportello per il cittadini, volto a fornire gratuitamente informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

Lo sportello fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 31 dell'A.S. 711 e **l'articolo 29 dell'A.S. 1198** stabiliscono che il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

Come è già stato anticipato, mentre l'A.S. 711 prevede che i membri del collegio dei revisori siano eletti dagli iscritti, l'A.S. 1198 prevede che essi siano nominati dal presidente del Tribunale.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

Ai sensi dell'**articolo 32** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 30** dell'**A.S. 1198**, i Consigli dell'ordine composti da 9 o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno 3 membri.

Secondo il solo A.S. 711, alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.

L'**articolo 33** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 31** dell'**A.S. 1198** stabiliscono che il Consiglio dell'ordine è sciolto:

- a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b) se ricorrono altri gravi motivi (che, per il solo A.S. 1198, devono essere di rilevante interesse pubblico).

Il solo A.S. 1198 prevede lo scioglimento anche in caso di mancato adempimento agli obblighi prescritti dalla legge.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario straordinario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF (l'A.S. 1198 prevede la previa diffida).

Attualmente, l'art. 8, terzo comma, del decreto 382/1944 prevede che lo scioglimento del Consiglio è disposto con decreto del Ministro della giustizia "sentito il parere" del CNF.

11.3. Il Consiglio nazionale forense (CNF)

Ai sensi dell'**articolo 34** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 32** dell'**A.S. 1198**, il CNF ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere eletti consecutivamente non più di due volte per l'A.S. 711 e tre volte per l'A.S. 1198.

Per l'A.S. 711, il CNF è composto da avvocati eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello con un numero di iscritti non superiore a 5000 e in numero di 2 per ciascun distretto con più di 5000 iscritti. Per l'A.S. 1198 ogni distretto di Corte d'appello ha un unico rappresentante.

Il CNF elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti della sezione giurisdizionale, delle altre sezioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

L'**articolo 35 dell'A.S. 711** e l'**articolo 33 dell'A.S. 1198** stabiliscono che il CNF:

- a) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale;
- b) esercita la giurisdizione;
- c) compie gli atti inerenti la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura;
- d) redige e periodicamente aggiorna il codice deontologico;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- f) per il solo A.S. 1198, promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consiglio territoriali;
- g) pubblica l'albo nazionale;
- h) propone al Ministro della giustizia le tariffe professionali e le loro modificazioni;
- i) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- l) cura i rapporti con le università e i corsi integrativi di formazione professionale;
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) adotta decisioni in materia di specializzazioni;
- p) per il solo A.S. 711, propone al Ministro della giustizia di bandire gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e nomina i componenti delle commissioni per gli esami e gli ispettori;
- q) per l'A.S. 711, può sciogliere i Consigli dell'ordine circondariali (l'A.S. 1198 prevede un potere di proposta al Ministro della giustizia in tal senso);
- r) indice le elezioni ordinarie o suppletive per i membri del Consiglio;
- s) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- t) delibera sulle indennità e sui rimborsi delle spese per gli organi dell'ordine nazionale forense;
- u) promuove l'istituzione di borse di studio per i praticanti;
- v) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense;
- z) designa gli avvocati componenti della commissione per gli esami di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- aa) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

Oltre alle suddette funzioni, che sono presenti in entrambe i disegni di legge in esame, l'A.S. 1198 ne prevede altre due:

- f) coordinamento e controllo dell'attività dei consigli circondariali, fornendo indirizzi per la loro attività;
- bb) designazione dei rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali.

Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

- a) per il solo A.S. 711, ad imporre diritti sulle proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;
- b) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;
- c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Ai sensi dell'**articolo 36** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 34** dell'**A.S. 1198**, il CNF decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni degli organi forensi; risolve i conflitti di competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il solo A.S. 1198 prevede e disciplina il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione avverso le decisioni del CNF.

L'**articolo 37** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 35** dell'**A.S. 1198** recano disposizioni concernenti il funzionamento del CNF.

Ai sensi dell'**articolo 38** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 36** dell'**A.S. 1198**, sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei 5 anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

La nomina a consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.

L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro 30 giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico preesistente.

11.4. Il Capo III del Titolo III dei due disegni di legge

Il Capo III differisce nei due disegni di legge.

Nell'A.S. 711, esso è dedicato alle assemblee ed è composto di due articoli.

In particolare, l'**articolo 39** dell'**A.S. 711** ("*Assemblea generale*") stabilisce che il CNF convoca ogni 2 anni l'assemblea generale degli iscritti.

L'**articolo 40** dell'**A.S. 711** ("*Unioni regionali e assemblee distrettuali*") prevede che con statuti approvati dal CNF, possono essere costituite unioni regionali o interregionali dei Consigli degli ordini forensi.

A richiesta di almeno la metà dei Consigli degli ordini circondariali, il presidente dell'ordine del distretto convoca i Consigli stessi per deliberare su materie di comune interesse.

Il Capo III dell'**A.S. 1198** è invece composto del solo **articolo 37**, relativo al Congresso nazionale forense, momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

Il congresso nazionale forense, convocato dal CNF, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie.

12. LA FORMAZIONE E L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il Titolo IV degli **AA.SS. 711 e 1198** è dedicato all'accesso alla professione.

Esso è suddiviso in 3 Capi. Il Capo I riguarda i rapporti con l'Università. Il Capo II è dedicato al tirocinio. Il Capo III concerne l'esame di abilitazione.

Alla formazione permanente dell'avvocato è invece dedicato l'art. 10, collocato tra le disposizioni generali.

Entrambi i disegni di legge sottolineano l'assoluta necessità di migliorare la professionalità degli avvocati e si prefiggono come obiettivi quelli di (1) ridisegnare il percorso di accesso alla professione in modo da garantire che i nuovi avvocati siano adeguatamente formati; (2) far sì che alti livelli di professionalità siano mantenuti durante tutta la carriera, prevedendo una adeguata formazione permanente; (3) prescrivere come essenziale l'esercizio effettivo e continuativo della professione forense da parte degli iscritti agli albi.

L'A.S. 601 modifica la durata della pratica forense. Esso si ispira a principi diversi rispetto a quelli posti a base dei due disegni di legge esaminati finora. Esso si prefigge infatti di favorire il più celere inserimento dei giovani laureati nel mondo delle professioni. A tal fine, esso riduce la durata della pratica forense dagli attuali due anni a 12 mesi. Esso prevede inoltre che i primi sei mesi della pratica possano essere svolti già durante l'ultimo anno di frequenza degli studi universitari (mentre attualmente l'iscrizione al registro dei praticanti è subordinata al conseguimento della laurea).

12.1. I rapporti con l'Università

Gli **AA.SS. 711 e 1198** contengono alcune disposizioni volte rafforzare la collaborazione tra consigli dell'ordine e facoltà di giurisprudenza, nell'ottica di orientare il percorso universitario verso la formazione professionale dell'avvocato.

Ai sensi dell'**articolo 41** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 38** dell'**A.S. 1198**, le facoltà di giurisprudenza delle università pubbliche e private devono assicurare il carattere professionalmente formativo dei propri insegnamenti.

Esse dovranno inoltre promuovere l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà.

Le rubriche dei due articoli in questione ("Corsi di laurea specialistici") e il comma 1 dell'art. 41 dell'A.S. 711 dovrebbero essere valutati alla luce del D.M. 25 novembre 2005, recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza".

L'**articolo 42** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 39** dell'**A.S. 1198** prevedono che, ai fini di cui sopra, i consigli delle facoltà di giurisprudenza siano integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute.

Mentre l'A.S. 1198 limita la partecipazione alle sedute convocate per discutere profili applicativi del "principio di cui all'articolo 38", l'A.S. 711 non specifica a quali sedute del Consiglio di facoltà debbano essere invitati i rappresentanti degli avvocati.

Nessuno dei disegni di legge specifica quali poteri debbano essere riconosciuti ai rappresentanti dei consigli dell'ordine in seno ai consigli di facoltà (ad esempio in sede di votazioni).

Gli articoli in esame prevedono inoltre che, previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università più vicina.

In sostanza, sembrerebbe che, in certi casi, i rappresentanti degli avvocati in seno al Consiglio di facoltà possano essere più di uno.

Potrebbe essere opportuno valutare la concreta compatibilità delle disposizioni suddette con i principi dell'autonomia didattica e della libertà di insegnamento da esse stesse richiamati.

Ai sensi dell'**articolo 43** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 40** dell'**A.S. 1198**, le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

12.2. Il tirocinio

Il Capo II degli AA.SS. 711 e 1198 è dedicato al tirocinio che deve essere svolto per potere essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

12.2.1. Accesso al tirocinio

Attualmente, l'accesso al tirocinio è regolato dal Capo I del Titolo I del regio decreto 37/1934. Sono ammessi alla pratica tutti i laureati in giurisprudenza che siano stati ammessi da un avvocato a frequentare il proprio studio.

Gli AA.SS. 711 e 1198 introducono limiti all'accesso al tirocinio.

L'**A.S. 1198** prevede l'introduzione di un *test* obbligatorio per l'iscrizione al registro dei praticanti (**articolo 41, commi 2 e 3**). Tale *test*, che si svolge con modalità informatiche, tenderà ad accertare la preparazione di base del candidato sui principi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali. Esso sarà disciplinato da regolamento emanato dal CNF.

Per quanta riguarda le modalità di iscrizione al registro, l'**articolo 41, comma 4**, rinvia poi a quanto disposto dall'art. 15, con riferimento all'iscrizione nell'albo degli avvocati (in particolare, l'art. 15, comma 2, si riferisce all'iscrizione nel registro dei praticanti).

Per l'**A.S. 711**, invece, l'iscrizione nel registro dei praticanti è consentita a tutti i laureati in giurisprudenza che, oltre ad avere i requisiti per l'iscrizione nell'albo di avvocato indicati nelle lettere b), c), d), e), ed f) del comma 1 dell'art. 16:

- non abbiano compiuto il 37° anno di età e inoltre
- abbiano superato, durante il corso universitario i seguenti esami: diritto costituzionale, diritto civile, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto tributario (**articolo 44, comma 4**).

Viene dunque introdotto un limite di età per l'iscrizione al registro dei praticanti del quale si dovrebbero valutare la ragionevolezza e la compatibilità col diritto comunitario (con particolare riferimento alla Direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro. Tale Direttiva vieta in generale anche la discriminazione sulla base dell'età).

Ai sensi dell'art. 44, comma 5, dell'A.S. 711, l'iscrizione al registro è deliberata dal Consiglio dell'ordine circondariale ove il praticante intende compiere il tirocinio e gli effetti di essa hanno inizio dalla data della deliberazione.

Attualmente, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 1934/37, la pratica deve essere compiuta nel luogo di residenza.

12.2.2. Durata del tirocinio e sua articolazione

Attualmente, ai sensi dell'art. 17, primo comma, n. 5, del regio decreto-legge 1578/1933, il periodo di pratica ha la durata di due anni consecutivi. Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, la pratica si svolge principalmente presso lo studio e sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione. La frequenza dello studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni forensi (v. *infra*). Costituisce integrazione della pratica forense, contestuale

al suo normale svolgimento, la frequenza di scuole di formazione professionale istituite dai Consigli dell'ordine (v. *infra*).

L'**A.S. 711** prevede, all'**articolo 44, commi 2 e 3**, che il tirocinio consista:

a) in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato italiano, che eserciti effettivamente la professione da almeno cinque anni. La pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea. La pratica può essere compiuta anche presso l'Avvocatura dello Stato o presso un avvocato di ente pubblico iscritto nell'elenco speciale da almeno cinque anni;

b) nella frequenza facoltativa dei corsi integrativi di formazione professionale;

c) nella frequenza facoltativa di uffici giudiziari.

Il periodo complessivo di tirocinio ha la durata minima di trenta mesi. Di questi, almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano. Il periodo complessivo è ridotto a ventiquattro mesi per chi abbia frequentato con esito positivo un corso integrativo di formazione.

Rispetto alla disciplina attuale, le maggiori novità sono dunque le seguenti:

- la durata del tirocinio passa da 24 a 30 mesi, tranne che per i praticanti che abbiano frequentato con esito positivo uno dei corsi integrativi di formazione professionale (v. *infra*);

- la pratica presso l'avvocato italiano può essere sostituita parzialmente dalla pratica presso un avvocato che eserciti in uno Stato dell'Unione europea (tuttavia almeno dodici mesi devono essere di pratica presso un avvocato italiano).

A tal proposito, la ratio del disegno di legge sembrerebbe essere quella di garantire che il praticante svolga almeno dodici mesi di pratica presso un avvocato che esercita la professione in Italia (o, meglio, che si occupi di diritto italiano) e non invece presso un avvocato italiano, considerato che la nazionalità del dominus è irrilevante ai fini delle conoscenze trasmesse al praticante e che, vice versa, l'avvocato italiano cui si fa riferimento nel testo dell'articolo potrebbe in realtà esercitare la propria attività all'estero (o, comunque, non occuparsi di diritto italiano).

Per quanto concerne invece l'**A.S. 1198**, il tirocinio ha durata di 24 mesi e consiste:

- nella pratica svolta presso uno studio professionale. Analogamente a quanto visto con riferimento all'A.S. 711, la pratica professionale può essere svolta: (i) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni; (ii) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico; (iii) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione (**articolo 41, comma 7**);

- nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 24 mesi, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi (**articolo 42, comma 1**).

Con riferimento all'obbligatorietà della frequenza di corsi integrativi, si segnala che la relazione illustrativa dell'A.S. 711 afferma che "I corsi integrativi di formazione professionale sono in fase sperimentale e non sono diffusi su tutto il territorio della Repubblica. Se si può prevedere, in tempi relativamente brevi, l'istituzione di corsi integrativi di sicura efficienza nei centri maggiori, si deve ritenere che ciò non sia facile nei tantissimi Ordini minori. Gli iscritti negli Ordini minori, pertanto, avrebbero una grossa difficoltà nel frequentare corsi integrativi resi obbligatori. Per costoro, inoltre, la frequenza potrebbe essere assai costosa e richiedere tempi di trasferta molto rilevanti, che sottrarrebbero tempo alla pratica professionale. Prima di stabilire la obbligatorietà dei corsi integrativi bisogna sperimentarne la costituzione ed il funzionamento e solo dopo si potrà giudicare se è possibile prescrivere la obbligatorietà della frequenza. Bisogna inoltre cercare di attenuare possibili discriminazioni tra praticanti di grandi centri e praticanti di zone periferiche ed inoltre tra praticanti di famiglie benestanti e praticanti senza adeguato aiuto economico familiare. Non appare neppure opportuno affidare ai corsi di formazione il controllo della preparazione dei praticanti sostituendo, in gran parte, la funzione dell'esame. Si avrebbero delle disparità di giudizi tra le varie scuole molto più gravi di quelle ripetutamente lamentate, mentre servono strumenti idonei ad attenuare questa disparità il più possibile, come si dirà più avanti".

12.2.3. Vicende del tirocinio

Interruzione del tirocinio

Attualmente, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regio decreto 37/1934, nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto.

Anche i disegni di legge in esame richiedono che il tirocinio sia continuativo.

In particolare, l'**A.S. 711** prevede che in caso di interruzione, senza giustificato motivo, per oltre sei mesi, il tirocinio debba essere ricominciato (**articolo 44, comma 6**).

L'**A.S. 1198** stabilisce che l'interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal provvedimento in esame (**articolo 41, comma 6**).

Si rileva che i due disegni di legge in esame non affermano chiaramente che il periodo di pratica già compiuto precedentemente all'interruzione rimane privo di effetti.

Trasferimento del praticante

Attualmente, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 37/1934, in caso di trasferimento di residenza, il praticante può chiedere di essere iscritto nel registro dei praticanti della circoscrizione nella quale si è trasferito. Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con l'anzianità della precedente iscrizione.

I disegni di legge in esame stabiliscono che il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove egli intenda trasferire il domicilio professionale e proseguire il tirocinio. Il Consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto (**articolo 44, comma 7, dell'A.S. 711 e articolo 41, comma 12, dell'A.S. 1198**).

Cancellazione dal registro dei praticanti

Attualmente, l'art. 14 del regio decreto 37/1934 stabilisce che la cancellazione dal registro dei praticanti è pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero: a) nei casi d'incompatibilità; b) nel caso in cui siano venuti meno i requisiti della cittadinanza e del godimento dei diritti civili; c) nei casi di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi; d) quando il praticante ammesso al patrocinio non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza; f) quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

L'**A.S. 711** prevede, all'**articolo 47**, le seguenti cause di cancellazione dall'albo dei praticanti:

- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;
- b) al compimento del 40° anno di età (gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo);
- c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;
- d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro;
- e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alle lettere a), c) ed e); con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma.

Per quanta riguarda l'**A.S. 1198**, l'**articolo 41, comma 4**, rinvia a quanto disposto dall'art. 15, con riferimento alla cancellazione dall'albo degli avvocati.

Si segnala che il coordinamento tra art. 41 e art. 15 potrebbe essere migliorato, in quanto l'art. 15, comma 8, a sua volta, stabilisce che per la cancellazione del registro dei praticanti si applica l'art. 41.

12.2.4. Diritti e doveri dei praticanti avvocati

L'**A.S. 711** prevede che i praticanti debbano osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine (**articolo 45**).

L'eventuale sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

Il praticante radiato non può essere iscritto nel registro dei praticanti, salve le disposizioni di cui all'art. 75, comma 10 (ai sensi dei quali, il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine).

Il successivo **articolo 46** - oltre ad affermare che gli avvocati assicurano che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, istruiscono i praticanti e danno loro consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società e rilasciano, al termine del periodo, l'attestazione del compiuto tirocinio - introduce un limite al numero di praticanti che ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza. Tale limite è fissato nel numero di 2.

E' previsto tuttavia che, dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine possa concedere una deroga a tale limite, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al comma 1 (una disposizione analoga è prevista dall'**articolo 41, comma 8**, dell'**A.S. 1198**).

Ai sensi dell'**articolo 48** dell'**A.S. 711**:

- la pratica si svolge sotto la vigilanza del Consiglio dell'ordine.

Tale disposizione corrisponde all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101⁶⁸, ai sensi del quale "è compito dei consigli dell'ordine vigilare sull'effettivo

⁶⁸ "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale".

svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti procuratori nei modi previsti dal presente regolamento, e con i mezzi ritenuti più opportuni".

- la pratica consiste nel compimento, presso lo studio dell'avvocato e sotto la sua guida e controllo, delle attività che sono proprie della professione.

Tale disposizione corrisponde all'art. 1, comma 2, del suddetto D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "la pratica si svolge presso lo studio e sotto il controllo di un procuratore legale e comporta il compimento delle attività proprie della professione";

- gli avvocati, che esercitano la professione da almeno cinque anni, hanno il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di accogliere i praticanti, di istruirli e prepararli all'esercizio della professione.

Tale disposizione corrisponde all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "gli avvocati abilitati da almeno un biennio sono tenuti, nei limiti delle proprie possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche sotto il profilo dell'osservanza dei principi della deontologia forense".

La principale novità rispetto alla disciplina vigente sembrerebbe dunque risiedere nel fatto che l'obbligo di accogliere i praticanti grava solo su chi abbia esercitato la professione per almeno cinque anni e non su tutti coloro che siano semplicemente abilitati da almeno due anni.

L'**A.S. 1198** stabilisce invece che lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato (**articolo 41, comma 5**).

Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale (**articolo 41, comma 9**. Si veda anche l'articolo 14, comma 5, dell'A.S. 711).

In ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito (**articolo 41, comma 9**. Si veda anche l'**articolo 14, comma 5**, dell'A.S. 711).

Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

L'A.S. 1198 prevede dunque che il praticante avvocato non possa svolgere alcuna altra attività al di fuori della pratica forense (art. 40, comma 5). Tuttavia, per tutto il primo anno di svolgimento della pratica, egli potrà non essere pagato (art. 40, comma 9). Allo stesso tempo, però, egli dovrà obbligatoriamente frequentare corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato (art. 42, comma 1) a pagamento (art. 42, comma 3), in relazione ai quali l'istituzione di borse di studio è prevista come meramente eventuale (art. 42, comma 3). Tale combinato normativo sembrerebbe dunque idoneo ad intralciare seriamente l'accesso alla professione di avvocato ai soggetti privi di mezzi economici.

Sembrerebbe pertanto opportuno valutarne la compatibilità con la Costituzione e in particolare con gli artt. 3 (con particolare riferimento al secondo comma), 35 e 36.

12.2.5. Abilitazione al patrocinio

Attualmente, l'abilitazione al patrocinio è prevista dall'art. 8 del regio decreto-legge 1578/1933, secondo il quale i praticanti avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nel registro dei praticanti, sono ammessi, per un periodo non superiore a 6 anni, ad esercitare il patrocinio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 16 dicembre 1999 n. 479⁶⁹, i praticanti abilitati possono esercitare l'attività professionale nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:

a) negli affari civili:

1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;

2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'art. 704 c.p.c., e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'art. 688, secondo comma, c.p.c.;

3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;

b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p..

L'articolo 49 dell'A.S. 711 modifica la disciplina dell'ammissione al patrocinio da parte dei praticanti. Esso prevede che, decorsi sei mesi dall'inizio della pratica presso un avvocato italiano, il praticante possa chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo davanti ai giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto.

Pertanto, l'abilitazione potrebbe essere concessa sei mesi prima di quanto non avvenga oggi, ma sarebbe circoscritta ai procedimenti innanzi al giudice di pace.

⁶⁹ "Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense".

L'abilitazione, che decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro, potrebbe durare al massimo 5 anni (e dunque un anno in meno di quanto disposto dal regio decreto-legge 1578/1933) e cesserebbe automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione.

L'abilitazione consentirebbe al praticante la rappresentanza e la difesa in giudizio davanti al giudice di pace sotto il controllo dell'avvocato presso il quale esercita la pratica e con la personale responsabilità di questi.

Con specifico mandato scritto, il praticante abilitato al patrocinio potrebbe sostituire l'avvocato nelle udienze di trattazione davanti al tribunale civile, nel circondario ove viene svolta la pratica. Il mandato è rilasciato per ogni singola udienza ed è allegato al verbale di causa.

L'A.S. 1198 abolisce l'istituto del patrocinio provvisorio che, secondo la relazione illustrativa, genererebbe tanti problemi *"a motivo delle attese connesse alla creazione di un fallace status libero-professionale di carattere temporaneo"*.

L'articolo 41, comma 10, si limita ad affermare che nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.

Secondo la relazione illustrativa ciò evita di *"alimentare ulteriormente un mercato professionale per così dire parallelo (la concessione del patrocinio abilitando il praticante a un ampio spettro di giudizi) ma destinato a cessare inevitabilmente con il maturare del sessennio dall'abilitazione"*.

12.2.6. Frequenza di corsi di formazione

Attualmente, si prevede l'esistenza di due tipi di scuole.

Le scuole di specializzazione per le professioni legali istituite presso le facoltà di giurisprudenza. L'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127⁷⁰ ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di giurisprudenza. Tale diploma avrebbe dovuto costituire titolo valutabile ai fini del compimento del periodo di pratica forense. In attuazione di

⁷⁰ *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*.

tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398⁷¹, il cui art. 16 stabilisce che le suddette scuole provvedono alla formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune dei laureati in giurisprudenza è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai. La durata delle Scuole di specializzazione è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento didattico (corso quadriennale); mentre è fissata in un anno per coloro che hanno conseguito la laurea secondo il nuovo ordinamento (laurea triennale più laurea specialistica biennale). Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al 10% del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del 20% del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. Per tutto ciò che non è da esso espressamente disciplinato, il suddetto art. 16 del decreto legislativo 398/1997 fa rinvio all'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341⁷², che, a sua volta, rinvia al D.P.R. 10 marzo 1990, n. 274⁷³. Ai sensi del D.M. 11 dicembre 2001, n. 475⁷⁴, il diploma di specializzazione conseguito presso la scuola è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica forense, per il periodo di un anno.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101⁷⁵, i consigli dell'Ordine possono istituire scuole di formazione professionale (c.d. scuole forensi) la cui frequenza integra la pratica forense. I corsi sono tenuti nell'ambito di un biennio e debbono avere un indirizzo teorico-pratico comprendente anche lo studio della deontologia e della normativa sulla previdenza forense. Il programma dei corsi deve contemplare un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari, su tutte le materie di esame, condotte da professionisti esperti negli specifici settori operativi e consistenti anche nello studio, l'analisi e la trattazione, da parte dei praticanti e sotto la guida dei docenti, di casi pratici di natura civile, penale e amministrativa. Il programma dei corsi deve essere preventivamente approvato dal CNF.

⁷¹ "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

⁷² "Riforma degli ordinamenti didattici universitari".

⁷³ "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento".

⁷⁴ "Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127".

⁷⁵ "Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale".

L'**articolo 50** dell'**A.S. 711** prevede che i corsi integrativi facoltativi di formazione professionale, analogamente a quanto già accade, possono svolgersi presso:

- le scuole di specializzazione ovvero
- le scuole forensi.

I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione hanno il medesimo valore legale e consentono:

- a) la riduzione del tirocinio da 30 a 24 mesi;
- b) l'esonero dalla preselezione per l'esame di abilitazione;
- c) l'attribuzione di un punteggio da uno a cinque da sommare al voto complessivo dell'esame scritto e di quello orale.

L'organizzazione dei corsi deve consentirne la frequenza a tutti i praticanti con oneri limitati.

Le regioni possono aiutare economicamente gli appartenenti a famiglie meno abbienti.

Il Ministro della giustizia ed il CNF devono istituire per i suddetti soggetti, in modo autonomo, borse di studio.

I corsi hanno un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento della pratica professionale.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNF, sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi. Tale decreto deve prevedere:

- a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e persuasione;

- b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza;

- c) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

- d) una commissione esaminatrice nominata, per le scuole forensi, dagli organi direttivi della scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

e) idonei sostegni economici a beneficio di laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

f) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

Con particolare riferimento alle scuole forensi, l'**articolo 51** prevede che il CNF ne sostenga l'organizzazione, predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle scuole forensi.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni forensi, che operino senza fini di lucro. Queste scuole devono essere autorizzate dal CNF, che deve verificare l'idoneità dei programmi e dei docenti.

Il CNF vigila sul corretto percorso formativo delle scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive.

Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della scuola, il CNF può proporre al Ministro della giustizia la revoca dell'approvazione.

Si ricorda inoltre che l'A.S. 711 prevede la possibilità di svolgere il tirocinio professionale, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari (**articolo 52**).

La frequenza presso gli uffici giudiziari deve consentire al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, dal Ministro della giustizia, sentiti il CSM e il CNF.

Si segnala che l'art. 3 del disegno di legge A.S. 579 recante "*Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile*" (Li Gotti e altri), il cui esame ha avuto inizio presso la Commissione giustizia del Senato, prevede che i praticanti avvocati possano essere ammessi a svolgere un'attività di collaborazione con i magistrati per il periodo massimo di un anno, in forza di apposite convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con il consiglio dell'ordine degli avvocati.

Per quanto riguarda l'**A.S. 1198** esso, nel prevedere l'obbligatorietà dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, si limita ad attribuire il monopolio della loro organizzazione a ordini e associazioni forensi.

Sarebbe opportuno chiarire il coordinamento tra la disposizione in esame e la già ricordata normativa in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.

In merito ai problemi in termini di accesso alla professione forense eventualmente sollevati dall'obbligatorietà della frequenza dei corsi integrativi, v. supra.

12.2.7. Certificato di compiuta pratica

La materia è **attualmente** disciplinata dalle seguenti disposizioni:

- art. 10 del regio decreto 37/1934, ai sensi del quale "Il Consiglio dell'ordine rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il Consiglio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Consiglio nazionale forense. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Consiglio non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Consiglio nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza";

- art. 9 del già menzionato D.P.R. 101/1990, ai sensi del quale "Il certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, viene rilasciato dal consiglio dell'ordine del luogo ove il praticante ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata. Il certificato di compiuta pratica non può essere rilasciato più di una volta. In caso di trasferimento del praticante, il consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti periodi. Il certificato di cui ai commi 1 e 2 individua la Corte di appello presso cui il praticante può sostenere gli esami di avvocato".

L'A.S. 711 prevede che il Consiglio dell'ordine, verificate modalità e condizioni dell'utile compimento del tirocinio, rilascia al praticante il certificato di compiuto tirocinio, che costituisce titolo per l'ammissione all'esame di avvocato (**articolo 53**).

Il certificato consente l'iscrizione all'esame di abilitazione "*per le tre sessioni successive del Consiglio dell'ordine oppure alla cessazione della abilitazione al patrocinio, se disposta*".

Avverso il provvedimento di rifiuto del rilascio del certificato è ammesso ricorso al CNF, che decide nel merito nei sessanta giorni successivi al ricevimento del ricorso. In pendenza di questo, il praticante è ammesso a sostenere l'esame di avvocato sotto condizione.

La principale novità della disposizione in esame - ma la formulazione dell'articolo presenta dei problemi di coordinamento interno sul punto - parrebbe consistere nella previsione di un termine di durata del certificato di

compiuta pratica. Il comma in esame potrebbe essere riformulato, chiarendo se effettivamente il periodo di tirocinio sia sottoposto ad una "data di scadenza" e se, una volta scaduto il certificato di compiuta pratica senza che il praticante abbia sostenuto l'esame di abilitazione, la pratica debba essere integralmente rinnovata.

Sarebbe opportuno coordinare la disposizione in esame con l'art. 46, comma 1, ai sensi del quale gli avvocati rilasciano l'attestazione di compiuto tirocinio.

Per quanto riguarda l'**A.S. 1198**, l'**articolo 43** prevede che il certificato consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive.

Se il praticante non supera la preselezione informatica per tre volte, egli dovrà ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.

Dal combinato disposto dell'articolo in esame con l'art. 44, comma 1, parrebbe invece che - una volta superata la preselezione informatica - sia successivamente possibile sostenere l'esame per un numero indeterminato di volte.

In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

12.3. L'esame di abilitazione

12.3.1. Disposizioni generali

Attualmente, è ancora in vigore l'art. 17, comma primo, n. 6, del regio decreto-legge 1578/1933 che prevede che ogni anno siano messi a concorso un numero limitato di posti. In particolare, ai sensi dell'art. 19 del suddetto regio decreto-legge, nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell'ordine degli avvocati, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al Ministro della giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi. Il Ministro della giustizia, sentito il parere del CNF, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215⁷⁶ ha sospeso "temporaneamente" l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per l'iscrizione o per trasferimento negli albi dei procuratori.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del regio decreto 37/1934, "il Ministro per la grazia e la giustizia stabilisce, con suo decreto, i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte degli esami per la professione di procuratore, ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami medesimi". Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del regio decreto-legge 1578/1933, "gli esami di avvocato hanno luogo contemporaneamente presso ciascuna Corte di appello". Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del regio decreto-legge 1578/1933, "l'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato".

Ai sensi dell'**articolo 54 dell'A.S. 711**, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico per tutto il territorio della Repubblica ed è indetto ogni anno dal Ministro della giustizia su proposta del CNF entro il mese di settembre; l'esame si svolge entro il successivo mese di novembre presso ciascuna sede di Corte d'appello; l'esame di abilitazione ha valore di esame di Stato.

L'**articolo 44, comma 2, dell'A.S. 1198** stabilisce che la prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Si noti che il comma 1 del suddetto art. 44 subordina l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato alla sussistenza, tra le altre cose, di un requisito di età (età inferiore ai 50 anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione).

12.3.2. Le commissioni esaminatrici

Attualmente, l'art. 22, comma 3, del regio decreto-legge 1578/1933 prevede che il numero di componenti delle commissioni è pari a cinque titolari e cinque supplenti. Delle commissioni fanno parte: a) un professore ordinario o associato di materie giuridiche presso un'università della Repubblica ovvero presso un istituto superiore; b) due avvocati, iscritti da almeno dodici anni all'Albo degli avvocati; 2) due magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato di Corte d'appello. L'art. 22, comma 6, stabilisce che gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni sono designati dal CNF, su proposta congiunta dei consigli dell'ordine di ciascun distretto, assicurando la presenza in ogni sottocommissione, a rotazione annuale, di almeno un avvocato per

⁷⁶ "Norme concernenti gli esami di procuratore legale".

ogni consiglio dell'ordine del distretto. I magistrati sono invece nominati nell'ambito delle indicazioni fornite dai presidenti delle Corti d'appello.

A ciascuna sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati superiore a trecento.

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, del regio decreto-legge 1578/1933, è il Ministro della giustizia che nomina, per ogni commissione e sottocommissione, il presidente ed il vicepresidente tra i componenti avvocati.

L'art. 17 del regio decreto 37/1934 prevede che "La commissione esaminatrice delibera senza ritardo sull'ammissione delle domande di cui all'articolo precedente e forma l'elenco dei candidati ammessi agli esami. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione. A ciascun candidato ammesso agli esami è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte".

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.P.R. 101/1990, il praticante deve sostenere l'esame presso la Corte d'appello individuata dal certificato di compiuta pratica, ossia quella ove egli ha svolto la maggior parte della pratica ovvero, in caso di parità, del luogo in cui la pratica è stata iniziata.

Ai sensi dell'art. 15, ottavo comma, del regio decreto 37/1934, la prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Ai sensi dell'**articolo 55 dell'A.S. 711**:

1) gli esami di avvocato vengono sostenuti presso apposite commissioni esaminatrici: a) commissioni distrettuali, istituite presso ogni Corte d'appello; b) commissione nazionale con sede in Roma;

2) le commissioni sono composte di cinque componenti (non si fa riferimento ai supplenti) e vengono nominate nella misura necessaria affinché ciascuna di esse non debba giudicare più di 200 candidati (attualmente, come si è detto, le sottocommissioni possono esaminare fino a 300 candidati);

3) le commissioni (sia le distrettuali che la nazionale) sono composte da: a) un docente universitario ordinario, associato o ricercatore confermato di materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale (pertanto si inserisce la possibilità di nomina di ricercatori confermati; si escludono gli insegnanti presso istituti superiori e si circoscrive a coloro che insegnano materie giuridiche attinenti l'esercizio professionale); b) due avvocati, con anzianità di iscrizione all'albo maggiore di sei anni (come si è detto, attualmente l'anzianità è di 12 anni); c) due magistrati assegnati allo stesso distretto con qualifica non inferiore a consigliere d'appello;

4) i componenti delle commissioni distrettuali giudicanti sono così designati: a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca; b) gli avvocati dal CNF, su congiunta proposta dei Consigli dell'ordine di ciascun distretto; c) i magistrati dai consigli giudiziari di ciascun distretto. I componenti della commissione nazionale sono designati come segue: a) i docenti universitari di concerto tra il Ministro della giustizia e il Ministro dell'università e della ricerca; b) gli avvocati dal CNF; c) i magistrati dal Consiglio superiore della magistratura;

5) non possono essere designati componenti di commissioni avvocati che siano membri del Consiglio dell'ordine, del CNF, delegati o sindaci della Cassa nazionale di previdenza forense. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti a ricoprire uno degli incarichi sopra indicati nelle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto;

6) sono le commissioni (e non il Ministro della giustizia) che nominano nelle loro prime riunioni, a cui partecipano titolari e supplenti, un presidente e un vicepresidente scelti tra gli avvocati e i docenti universitari, sia titolari, sia supplenti (si fa riferimento all'esistenza di supplenti di cui non viene fatta alcuna menzione nel punto in cui si parla di composizione delle commissioni);

7) le commissioni esaminatrici devono sempre avere la stessa composizione. Ogni commissario può sostituire commissari di altre commissioni dello stesso distretto, purché avente gli stessi requisiti.

Ai sensi dell'**articolo 56**, la commissione esaminatrice è competente ad ammettere i candidati, verificando la regolarità delle domande ed il possesso dei titoli richiesti. Contro la deliberazione della commissione esaminatrice, che nega l'ammissione, il candidato può reclamare, nel termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione, al CNF, che decide, con rito abbreviato, entro trenta giorni dal ricevimento del reclamo. In pendenza della decisione, il candidato è ammesso a sostenere l'esame sotto condizione.

L'**articolo 57** prevede che ciascun candidato può sostenere l'esame scritto, presso la sede di Corte d'appello nel cui distretto egli è stato iscritto per l'esercizio della pratica per l'intera sua durata

Per l'esame orale, si applica l'**articolo 59**, comma 1, ai sensi del quale la sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta (salvo per i candidati dei tre distretti nei quali, nell'anno precedente, è stata promossa la più elevata percentuale tra coloro che hanno sostenuto la prova orale, che sosterranno l'orale innanzi alla commissione nazionale).

Se il candidato ha svolto il patrocinio presso diversi ordini, l'esame deve essere da lui sostenuto davanti alla commissione nazionale.

Per quanto riguarda l'**A.S. 1198**, l'**articolo 46** stabilisce che la commissione esaminatrice sia unica sia per la prova di preselezione informatica (v. *infra*) che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche. Pertanto rispetto alla attuale composizione vengono previsti un magistrato in meno e un avvocato in più.

Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione.

Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a 300 candidati.

Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

12.3.3. La preselezione informatica

L'**articolo 58** dell'**A.S. 711** e l'**articolo 45** dell'**A.S. 1198** prevedono l'introduzione della preselezione informatica basata su domanda multipla.

L'A.S. 711 esonera dalla preselezione informatica:

- a) i candidati che hanno superato l'esame conclusivo dei corsi integrativi di formazione;
- b) i candidati dichiarati idonei nei concorsi di notaio o di magistrato.

12.3.4. Le prove scritte

Attualmente, l'art. 17-*bis*, comma 1, del regio decreto 37/1934 stabilisce che le prove scritte sono tre. Esse vengono svolte sui temi formulati dal Ministro di grazia e giustizia ed hanno per oggetto:

- a) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
- b) la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

Per ciascuna prova scritta ogni componente delle commissioni d'esame dispone di 10 punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e con un punteggio non inferiore a 30 punti per almeno due prove.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 23 del regio decreto 37/1934, le prove scritte di una determinata Corte d'appello vengono da questa inviate per la correzione ad altra Corte d'appello precedentemente individuata dal Ministero mediante sorteggio.

Nell'**A.S. 711**, le prove scritte rimangono invariate rispetto a quanto previsto attualmente (**articolo 55, comma 4**), tuttavia i temi sono dettati dal CNF e non dal Ministero della giustizia (come invece prevedono il suddetto art. 17-*bis*, primo comma, del regio decreto 37/1934 e l'art. 2, comma 2, del regio decreto-legge 1578/1933).

Viene invece innalzato il punteggio necessario per superare la prova: 95 punti complessivi e 30 in ciascuna prova (**articolo 58, comma 7**)

L'**A.S. 1198** prevede un'unica prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa (**articolo 46**).

Esso stabilisce inoltre che le prove si svolgono col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (mentre attualmente l'art. 21 del regio decreto 37/1934 consente la consultazione dei codici commentati con la giurisprudenza). I testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento di un commissario presente. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall'esame. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall'art. 326 c.p.. I candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

Si ricorda che gli **articoli 48 e 49 dell'A.S. 1198** recano disposizioni transitorie che regolano la pratica professionale e l'esame di abilitazione per i cinque anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento in questione.

12.3.5. Le prove orali

Attualmente, l'art. 17-*bis* del regio decreto 37/1934 prevede che le prove orali consistono nella discussione, dopo una succinta illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui almeno una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto comunitario. Deve inoltre essere data prova della conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

L'**articolo 59 dell'A.S. 711** prevede che la sede della prova orale è la stessa di quella in cui è stata sostenuta la prova scritta, ma che la prova orale si svolge davanti alla commissione nazionale per i candidati i quali abbiano sostenuto la prova scritta nelle tre sedi distrettuali ove sia stata ammessa all'orale la maggior percentuale di candidati, che abbiano concluso le prove scritte.

Il contenuto delle prove orali rimane sostanzialmente uguale a quanto attualmente previsto dall'art. 17-*bis*, comma 3, del regio decreto 37/1934, con le seguenti differenze:

- tra le materie d'esame non è più ricompreso il diritto ecclesiastico;
- viene inserita una prova orale ulteriore consistente nella illustrazione e nella discussione di una massima giurisprudenziale nell'ambito delle materie scelte.

Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova o un punteggio complessivo di centosessanta punti, comprensivo dei punti:

- a) per la conoscenza dell'ordinamento forense (per il quale è previsto un punteggio massimo di cinque punti);
- b) per il superamento della prova a conclusione del corso integrativo di formazione;
- c) per la conoscenza della lingua straniera (il quale prevede un punteggio massimo di cinque punti, v. *infra*).

Per quanto riguarda l'**A.S. 1198**, esso stabilisce che la prova orale sarà finalizzata a dimostrare la conoscenza di tutte le seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del

lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario (**articolo 46, comma 1, lett. b)**).

La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia (**articolo 46, comma 3, ultimo periodo**).

12.3.6. Conoscenza delle lingue straniere

L'**articolo 60** dell'**A.S. 711** (che non ha corrispondenza nell'**A.S. 1198**) prevede che la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco, può consentire al candidato di conseguire un punteggio particolare da aggiungere al punteggio complessivo della prova scritta e della prova orale. L'esame della conoscenza della lingua straniera, consistente in uno scritto ed in un orale, viene indetto annualmente presso le facoltà universitarie di lingue e letterature straniere davanti ad una commissione composta da due docenti e da un avvocato che abbia perfetta conoscenza della lingua oggetto dell'esame. La prova scritta consiste nella traduzione dall'italiano alla lingua straniera di un atto giudiziario (citazione, ricorso o sentenza) e nella redazione di un parere su un quesito semplice di diritto privato, diritto penale o diritto comunitario, a scelta del candidato. La prova orale si svolge nella lingua dell'esame con domande su questioni giuridiche semplici, che implicino la conoscenza del linguaggio giuridico.

12.3.7. Il certificato d'esame

Ai sensi dell'**articolo 61** dell'**A.S. 711**, dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 del disegno di legge in questione, il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi, per la prima volta, per cinque anni. Si ricordi infatti, che, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'**A.S. 711**, l'avvocato che abbia superato l'esame di abilitazione e non sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi può essere iscritto subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con il regolamento approvato dal CNF.

L'**articolo 47, comma 9**, dell'**A.S. 1198** prevede che, dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

12.4. La formazione permanente

L'**articolo 10** degli AA.SS. 711 e 1198 introduce a livello legislativo l'obbligo per ogni avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità ad un regolamento approvato dal CNF (sentiti gli ordini territoriali, secondo l'A.S. 711)

L'aggiornamento professionale richiede la partecipazione a convegni, seminari ed altri eventi formativi, secondo regole e criteri di valutazione specificati nel regolamento.

Secondo il solo A.S. 711, la violazione dell'obbligo di aggiornamento espone alle conseguenze stabilite nel regolamento. Il controllo del compimento delle attività prescritte per l'aggiornamento e l'adozione dei provvedimenti conseguenti è affidato ai Consigli degli ordini.

Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

13. IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il Titolo V dei disegni di legge 711 e 1198 disciplina il procedimento disciplinare, materia alla quale sono attualmente applicabili:

- gli artt. 38 - 51 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;
- gli artt. 47 - 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- il decreto legislativo del Capo dello Stato 28 maggio 1947, n. 597⁷⁷.

La relazione illustrativa dell'A.S. 711 afferma che attualmente i consigli dell'ordine non garantiscono un efficiente controllo della disciplina degli iscritti.

I disegni di legge in questione affrontano tale problema sottraendo la competenza in materia di procedimento disciplinare al Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista nei confronti del quale si procede è iscritto, per conferirla (almeno in parte) ad un soggetto che, pur essendo composto esclusivamente di avvocati ed essendo emanazione degli ordini circondariali, dovrebbe presentare un livello maggiore di neutralità. Tale neutralità è più accentuata nell'A.S. 711 e più sfumata nell'A.S. 1198.

13.1. La competenza

Attualmente, ai sensi dell'art. 38, secondo comma, del regio decreto-legge 1578/1933, sono alternativamente competenti a procedere disciplinarmente il Consiglio dell'ordine che ha la custodia dell'albo in cui il professionista è iscritto o il Consiglio nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per il quale si procede.

L'**articolo 63 dell'A.S. 711** attribuisce il potere disciplinare a Consigli distrettuali di disciplina forense, composti da avvocati eletti dai Consigli dell'ordine compresi nel distretto.

Il Consiglio distrettuale svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e tre supplenti. Delle sezioni giudicanti non possono far parte membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere.

Quando viene presentato un esposto o una denuncia ad un Consiglio dell'ordine, o vi sia comunque una notizia di illecito disciplinare, il Consiglio dell'ordine deve:

1) darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro un termine di 20 giorni, e quindi

⁷⁷ "Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense".

2) trasmettere immediatamente gli atti al Consiglio distrettuale che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

Ai sensi dell'**articolo 64**, è competente il Consiglio nel cui distretto è iscritto l'avvocato o il praticante oppure il distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione.

Analogamente, l'**A.S. 1198** prevede, all'**articolo 50**, che la funzione disciplinare sia esercitata dal consiglio di disciplina degli ordini, organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la Corte d'appello. Anche il consiglio di disciplina degli ordini è composto esclusivamente da avvocati.

Diversamente da quanto accade nell'A.S. 711, l'A.S. 1198 prevede che il consiglio di disciplina degli ordini sia diviso in due autonome sezioni, una istruttoria ed una giudicante.

I collegi istruttori siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale e sono composti da tre membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione istruttoria fra i componenti la sezione stessa; il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

I collegi giudicanti siedono presso i Consigli degli ordini circondariali e sono composti da nove membri:

- il presidente del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato o suo delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare,
- cinque membri, di volta in volta designati dal presidente della sezione giudicante fra i componenti la sezione stessa, con esclusione dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato designati alla sezione,
- tre consiglieri dell'ordine dell'incolpato a loro volta indicati dal presidente della sezione giudicante.

Secondo la relazione illustrativa, il fatto che la composizione dei collegi giudicanti determini una posizione di minoranza dei consiglieri dell'ordine di appartenenza dell'incolpato (5 a 4), sarebbe idonea a favorire una forma di terzietà del "giudice eletto" rispetto "all'incolpato elettore" (come si è visto, l'A.S. 711 prevede invece che delle sezioni giudicanti non possono far parte membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si debba procedere).

I collegi sono presieduti dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale o suo delegato. Il presidente della sezione giudicante designa due supplenti destinati ad integrare il Collegio per l'ipotesi di impossibilità o incompatibilità a partecipare dei suoi componenti, uno fra i componenti la sezione giudicante ed uno fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento dei Consigli di disciplina e la relativa organizzazione.

Ai sensi dell'**articolo 51**, la competenza territoriale del consiglio di disciplina è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato.

L'**articolo 52** dell'A.S. 1198 prevede l'obbligatorietà dell'azione disciplinare. Essa è esercitata d'ufficio dalla sezione istruttoria del consiglio di disciplina ovvero a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte di chiunque.

Tale disposizioni prevede anche una forma di conciliazione obbligatoria, se l'esponente sia un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forensi.

13.2. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare

Attualmente, l'art. 51 del regio decreto-legge 1578/1933 prevede invece che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

L'articolo 69 dell'**A.S. 711** dispone che l'azione disciplinare si prescriva nel termine di sei anni dal fatto.

L'articolo 53 dell'**A.S. 1198** conferma invece il termine di cinque anni attualmente in vigore.

Entrambe i disegni di legge prevedono che, nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare sia di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

I disegni di legge elencano poi le cause di interruzione della prescrizione (parzialmente differenti) e prevedono che da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni.

Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto, l'A.S. 711, o di oltre la metà, per l'A.S. 1198.

L'A.S. 1198 prevede che il procedimento disciplinare debba concludersi entro il termine di due anni dalla sua apertura; non si computano a tal fine i periodi di sospensione ed i rinvii chiesti dall'incolpato o dal suo difensore sia in fase istruttoria che in fase dibattimentale, o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

13.3. Il procedimento disciplinare

Ai sensi dell'**articolo 71** dell'**A.S. 711**, il presidente del Consiglio distrettuale di disciplina iscrive in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti

relativi ad un possibile procedimento disciplinare. In caso di manifesta infondatezza, ne richiede al Consiglio l'archiviazione senza formalità. Qualora invece il Consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, ed in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti ad un Ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria preprocedimentale. Egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro.

Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al Consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il Consiglio distrettuale di disciplina delibera senza la presenza del consigliere istruttore il quale non può poi far parte del collegio giudicante.

I principi fondamentali che regolano il procedimento disciplinare sono elencati dall'**articolo 72**.

Per quanto riguarda l'**A.S. 1198**, l'istruttoria disciplinare è regolata dall'**articolo 54**. Ricevuti gli atti, il presidente della sezione istruttoria distrettuale provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare e forma il collegio competente per la trattazione dell'istruttoria.

Il presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. L'istruttore provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di nove mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii chiesti dall'interessato. L'istruttore ha facoltà di delegare, per l'audizione dei denunciati e l'assunzione di ogni informazione utile, il presidente del consiglio dell'ordine ove il mezzo istruttorio deve essere assunto, che deve provvedere entro il termine perentorio di sessanta giorni, ed inviare il verbale dell'assunzione della prova all'istruttore. Se il presidente del consiglio dell'ordine non provvede, gli atti istruttori sono compiuti dall'istruttore.

Conclusi gli atti di sua competenza, ed in caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del

procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.

I principi fondamentali che regolano il procedimento disciplinare sono elencati dall'**articolo 55**.

Il procedimento avanti il collegio giudicante si deve concludere entro il termine di 15 mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii chiesti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante.

13.4. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio

Ai sensi dell'**articolo 73** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 61** dell'**A.S. 1198**, il consiglio competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio nei seguenti casi:

- applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
- pena accessoria di cui all'art. 35 c.p., anche se sia stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;
- applicazione di misura di sicurezza detentiva;
- condanna in primo grado per i reati previsti negli artt. 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646 c.p., se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.;
- condanna a pena detentiva non inferiore a 3 anni.

La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

La sospensione cautelare perde efficacia

- qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
- se il Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero disponga l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di 20 giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

13.5. Contenuto della decisione e sanzioni

Attualmente, l'art. 40 del regio decreto-legge 1578/1933 prevede come sanzioni: l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, la cancellazione dall'albo, la radiazione dall'albo.

L'**articolo 65 dell'A.S. 711** e l'**articolo 56 dell'A.S. 1198** stabiliscono che con la decisione che definisce il procedimento disciplinare, possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula "non esservi luogo a provvedimento disciplinare";

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione (da 2 mesi a 5 anni per l'A.S. 711; da 1 mese a 3 anni, per l'A.S. 1198), radiazione.

Ai sensi dell'articolo 66:

- l'avvertimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni, può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi sia motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;

- la censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducano a ritenere che egli non incorrerà in altra infrazione;

- la sospensione consiste nella esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e responsabilità gravi o quando non sussistano le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

- la radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce la iscrizione in qualsiasi altro albo, elenco o registro, salva la possibilità per il professionista radiato di chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendano incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

13.6. Impugnazioni

L'**articolo 74 dell'A.S. 711** e l'**articolo 57 dell'A.S. 1198** prevedono che avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al

CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione.

Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emanato la decisione impugnata nel termine di trenta giorni dalla notifica della stessa.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

Secondo l'A.S. 711, il giudizio si svolge secondo le norme che disciplinano il ricorso davanti alla Corte di cassazione civile. L'A.S. 1198 prevede invece che il giudizio si svolga secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 37/1934 e che le funzioni requirenti siano svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

L'A.S. 1198 prevede inoltre che in ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il CNF può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal collegio giudicante (*reformatio in peius*).

Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della Corte d'appello. Si applicano, per quanto non stabilito, l'art. 56 del regio decreto-legge 1578/1933, e gli artt. 66, 67, 68 del regio decreto 37/1934.

13.7. Esecuzione

Ai sensi dell'**articolo 75 dell'A.S. 711** e dell'**articolo 61 dell'A.S. 1198**, la decisione emessa dal Consiglio distrettuale di disciplina non impugnata e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine della impugnazione, per le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del CNF all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

Come si è detto, il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dalla esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine.

13.8. Rapporto con il processo penale

L'**articolo 67 dell'A.S. 711** e l'**articolo 58 dell'A.S. 1198** dispongono che il procedimento disciplinare si svolga e sia definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

13.9. Riapertura del procedimento disciplinare

Ai sensi dell'**articolo 68** dell'**A.S. 711** e dell'**articolo 59** dell'**A.S. 1198**, il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, viene riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tal caso, il procedimento viene riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non abbiano potuto essere valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina. In tal caso, i nuovi fatti vengono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti, è competente il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze su ricorso. Il giudizio è affidato ad una sezione diversa da quella che ha deciso.

Analogamente a quanto previsto attualmente dall'art. 37, ottavo comma, del regio decreto-legge 1578/1933, **l'articolo 70 dell'A.S. 963 e l'articolo 60 dell'A.S. 1198** prevedono che durante lo svolgimento del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

13.10. Poteri ispettivi del CNF

L'**articolo 63** dell'**A.S. 1198** prevede che il CNF possa nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli di

disciplina degli ordini. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli di disciplina chiedendo la loro sostituzione agli ordini. Gli ispettori possono segnalare al collegio di disciplina degli ordini competente eventuali negligenze riguardanti i componenti la sezione giudicante designati fra i componenti del consiglio dell'ordine di appartenenza dell'incolpato.

PARTE IV
TABELLE DELLE CORRISPONDENZE TRA L'A.S. 711 E
L'A.S. 1198

14. TABELLA DELLE CORRISPONDENZE TRA L'A.S. 711 E L'A.S. 1198

Argomento	A.S. 711	A.S. 1198
Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato	Art. 1	Art. 1
Attività riservate	Art. 2	Art. 2
Doveri e deontologia	Art. 3	Art. 3
Associazioni e società tra avvocati	Art. 4	Art. 4
Segreto professionale	Art. 5	Art. 5
Prescrizioni per il domicilio	Art. 6	Art. 6
Impegno solenne	Art. 7	Art. 7
Titolo di avvocato	Art. 8, commi 1 e 2	Art. 2, commi 6, 7 e 8
Specializzazioni	Art. 8, commi 4 e 5	Art. 8
Pubblicità	Art. 9	Art. 9
Formazione permanente	Art. 10	Art. 10
Assicurazione per la responsabilità civile	Art. 11	Art. 11
Tariffe professionali	Art. 12	Art. 12
Mandato professionale e procura	Art. 13	-
Sostituzioni e collaborazioni	Art. 14	Art. 13
Tenuta degli albi, elenchi e registri professionali	Art. 15	Art. 14
Iscrizione nell'albo degli avvocati	Art. 16, commi 1-7	Art. 15, commi 1, 3-7
Cancellazione dall'albo degli avvocati	Art. 16, comma 8	Art. 15, commi 7, 9-16
Iscrizioni speciali	Art. 17	-
Incompatibilità	Artt. 18-20	Artt. 16 e 17
Sospensione dall'esercizio professionale	Art. 21	Art. 18
Esercizio effettivo e continuativo della	Art. 22	Art. 19

professione		
Patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori	Art. 23	Art. 20
Avvocati degli enti pubblici	Art. 24	Art. 21
Ordini forensi in generale	Art. 25	Art. 22
Ordini circondariali	Art. 26	Art. 23
Organi dell'ordine circondariale	Art. 27	Art. 24
Assemblea degli iscritti	Art. 28	Art. 25
Consiglio dell'ordine	Art. 29	Art. 26
Compiti e prerogative del Consiglio	Art. 30	Art. 27
Sportello per il cittadino	-	Art. 28
Collegio dei revisori	Art. 31	Art. 29
Commissioni del consiglio dell'ordine	Art. 32	Art. 30
Scioglimento del consiglio dell'ordine	Art. 33	Art. 31
Durata e composizione del CNF	Art. 34	Art. 32
Compiti del CNF	Art. 35	Art. 33
Competenza giurisdizionale del CNF	Art. 36	Art. 34
Funzionamento del CNF	Art. 37	Art. 35
Eleggibilità ed incompatibilità al CNF	Art. 38	Art. 36
Assemblea generale del CNF	Art. 39	-
Unioni regionali dei consigli degli ordini	Art. 40	-
Congresso nazionale forense	-	Art. 37
Orientamento pratico degli studi universitari	Art. 41	Art. 38
Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza	Art. 42	39
Accordi tra università e ordini forensi	Art. 43	Art. 40

Modalità di svolgimento del tirocinio professionale	Art. 44, commi 1-3, 5-8; art. 48, commi 1, 2 e 4	Art. 41, commi 1, 5-7, 9, 11 e 12
Iscrizione al registro dei praticanti	Art. 44, commi 4 e 5	Art. 41, commi 2-4; art. 15, comma 2
Norme disciplinari per i praticanti	Art. 45	
Doveri dell'avvocato	Art. 46; art. 48, comma 3	Art. 41, comma 8
Cancellazione dal registro dei praticanti	Art. 47	Art. 15, comma 8; art. 41, comma 4
Attività professionale del praticante	Art. 49	Art. 41, comma 8
Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato	Artt. 50 e 51	Art. 42
Frequenza degli uffici giudiziari	Art. 52	-
Certificazione di compiuto tirocinio	Art. 53	Art. 43
Esame di abilitazione in generale	Art. 54	Art. 44
Commissioni esaminatrici	Art. 55	Art. 47, commi 1-7
Ammissione dei candidati	Art. 56	-
Sede dell'esame	Art. 57	
Preselezione informatica	Art. 58, commi 1-3	Art. 45
Prove scritte	Art. 58, commi 4-9	Art. 46, commi 1-9
Prove orali	Art. 59	Art. 46, commi 10 e 11
Conoscenza lingue straniere	Art. 60	-
Certificato d'esame	Art. 61	Art. 47, comma 9
Controllo degli esami e ispettori	Art. 62	Art. 47, comma 8
Consigli di disciplina	Art. 63	Art. 50
Competenza	Art. 64	Art. 51
Contenuto della decisione	Art. 65	Art. 56
Sanzioni	Art. 66	Art. 56
Rapporto con il processo penale	Art. 67	Art. 58

Riapertura del procedimento	Art. 68	Art. 59
Prescrizione dell'azione disciplinare	Art. 69	Art. 53
Divieto di cancellazione	Art. 70	Art. 60
Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale	Art. 71	Art. 54
Procedimento disciplinare	Art. 72	Art. 55
Sospensione cautelare	Art. 73	Art. 61
Impugnazioni	Art. 74	Art. 57
Esecuzione	Art. 75	Art. 62
Poteri ispettivi del CNF	-	Art. 63
Delega al Governo	Art. 76	Art. 65
Disposizioni transitorie	-	Artt. 48, 49 e 65

PARTE V
PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VIGENTI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO FORENSE

15. PRINCIPALI PROVVEDIMENTI VIGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO FORENSE

Regio decreto-legge 27 novembre 1933 n. 1578, recante "*Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, recante "*Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*".

Legge 28 maggio 1936 n. 1003, recante "*Norme per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori*".

Regio decreto 9 luglio 1936 n. 1482, recante "*Norme per l'attuazione della L. 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*".

Legge 23 novembre 1939 n. 1815, recante "*Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza*".

Legge 23 novembre 1939 n. 1949, recante "*Modificazioni alla legge forense*".

Legge 23 marzo 1940 n. 254, recante "*Modificazioni all'ordinamento forense*".

Legge 13 giugno 1942 n. 794, recante "*Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile*".

Regio decreto-legge 13 maggio 1943 n. 509, recante "*Modificazioni all'ordinamento forense*".

Decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944 n. 215, recante "*Norme concernenti gli esami di procuratore legale*".

Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 318, recante "*Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati*".

Decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, recante "*Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali*".

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 giugno 1946 n. 6, recante "*Modificazioni agli ordinamenti professionali*".

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 maggio 1947 n. 597, recante "*Norme sui procedimenti dinanzi ai Consigli degli ordini forensi ed al Consiglio nazionale forense*".

Legge 3 agosto 1949 n. 536, recante "*Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*".

Legge 7 novembre 1957 n. 1051, recante "*Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile*".

Legge 24 luglio 1985 n. 406, "*Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale*".

D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, recante "*Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione dell'esame di procuratore legale*".

Legge 4 marzo 1991 n. 67 "*Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore*".

Legge 24 febbraio 1997 n. 27, recante "*Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense*".

Decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398, recante "*Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127*".

Legge 16 dicembre 1999 n. 479, recante "*Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense*".

Decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, recante "*Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in*

uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale".

D.M. 11 dicembre 2001 n. 475, recante *"Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'articolo 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127"*.

Decreto-legge 21 maggio 2003 n. 112, recante *"Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

Legge 25 novembre 2003 n. 339, recante *"Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato"*.

D.M. 8 aprile 2004 n. 127, recante *"Regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali"*.

Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.

Ultimi dossier del Servizio Studi

88	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1305 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti"
89/I	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
89/II	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1315 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"
90	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1117-A "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" Il testo delle Commissioni riunite
91	Dossier	Il canone radiotelevisivo in Europa
92	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1333 "Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008"
93	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1334 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali"
94	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1342 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa"
95	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1341 "Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie.
96	Dossier	Arabia Saudita
97	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1360 "Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"
98	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 451, 751, 795, 861 e 1348 "Disposizioni in materia di <i>stalking</i> "

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".